



Presidente COA  
Avv. Giuseppe Di Stefano

## Cyberbullismo: tra realtà e mondo virtuale.

In primo piano

« Valeria Licata

A due anni dall'entrata in vigore della legge n. 71/2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo", il fenomeno del cyberbullismo rimane al centro di un importante dibattito.

continua a pagina 19

## II FEMMINICIDIO: dalla genesi all'attività di contrasto

Il commento

« Paola Mirto

Quando mi è stato proposto di scrivere questo commento, ho accettato senza nemmeno riflettere un secondo, perché l'argomento è assolutamente, terribilmente attuale: nelle ultime settimane i tg ed i giornali ci hanno raccontato, in un rapido e continuo crescendo storie di donne annientate dai loro mariti, compagni, ex fidanzati.

continua a pagina 45

## Un nuovo inizio

Giuseppe Di Stefano ha 55 anni e nasce da una famiglia di avvocati. Il suo approccio alla professione ha radici profonde. Da giorni di sacrifici, nuove scoperte, lotte e sentimenti. Ha attraversato un sentiero di logiche conseguenze che lo hanno portato fin qui. Lo racconta con orgoglio, ma senza perdere una dose di pudore. Il suo volto si illumina quando parla di Lucrezia, la figlia di 21 anni che ha deciso di studiare medicina con quel coraggio che solo i giovani sono capaci di avere.

Dallo scorso 7 febbraio è stato eletto Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Palermo. Un epologo naturale, dopo i precedenti ruoli ricoperti. Nella stanza in cui ci incontriamo si sono incrociate nel tempo personalità, vite e generazioni.

« Ninni Terminelli *continua a pagina 7*

## Una grande ambizione

« Dario Greco

Essere definita l'idea del Presidente Di Stefano di ridare vita alla rivista del Consiglio dell'ordine, coinvolgendo quanti più colleghi del nostro Foro.

Non vogliamo pubblicare una rivista scientifica; sarebbe una delle tante disponibili sul web. La nostra intenzione, quella del Consiglio e della Redazione, è di raccontare con cadenza bimestrale la vita del Palazzo di Giustizia, quella di noi avvocati nella nostra città e degli altri operatori della macchina giudiziaria palermitana.

continua a pagina 6

## L'Editoriale

« Pietro Luigi Matta

Cari colleghi, cari colleghe, alcuni mesi fa, in occasione di una bella conversazione con il Presidente Giuseppe Di Stefano, ho pensato di proporre un rilancio dell'edizione del Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.

continua a pagina 6

## La vita di un Giudice In primo piano



Presidente Alfredo Montalto

'I giudici si sono ritirati in Camera di Consiglio'. Un'espressione che abbiamo sentito tante volte. Una fase che può durare tanti giorni e che ha innanzitutto una caratteristica: quella di svolgersi in assenza di pubblico.

« Ennio Tinaglia

continua a pagina 16

# SOMMARIO

Bimestrale a cura  
dell'Ordine degli Avvocati  
di Palermo

Anno 0 - n. 0  
Aprile 2019  
Periodico bimestrale

In attesa di registrazione

#### Direttore Editoriale

Dario Greco

#### Coordinatore Editoriale

PierLuigi Matta

#### Direttore Responsabile

Ninni Terminelli

#### Hanno collaborato

Rosalia Alberghina, Filippo Amato, Marta Barresi, Mario Bellavista, Claudia Bianco, Giovanni Bruno, Chiara Campanelli, Flavia Caradonna, Pierfrancesco Cascio, Monica Catalano, Maria Vittoria Cerami, Marcello Cugliandro, Antonio Falcone, Alessandra Fazio, Luciano Fiore, Valentina Franco, Dario Gallo, Vincenzo Galati, Guido Galipò, Barbara Giampino, Simona Giordano, Paolo Grillo, Maria Carla Grimaldi, Valeria Licata, Ali Listi Maman, Valentina Li Mandri, Livio Mangiaracina, Alessia Mezzatesta, Paola Mirto, Lina Nicolosi, Massimo Pellingra, Giuseppe Piazza, Federica Prestidonato, Laura Raimondi, Teresa Re, Veronica Ribbeni, Maria Gabriella Saia, Adele Saito, Francesca Salvia, Giovanni Scalia, Roberto Schifani, Giuseppe Siino, Giorgia Spinnato, Ennio Tinaglia

#### Comitato Scientifico

Giuseppe Di Stefano, Pietro Alosi, Enrico Camilleri, Gabriele Carapezza Figlia, Angelo Cuva, Agostino Equizzi, Santi Gioacchino Geraci, Francesco Greco, Alberto Marino, Maria Beatrice Miceli, Caterina Mirto, Bartolomeo Romano, Mario Serio

#### Sede

Piazza V.E. Orlando, Palermo  
Palazzo di Giustizia  
tel. 091 331001 - 091 589746  
e-mail: segreteria@avvocatipalermo.it  
pec: ord.palermo@cert.legalmail.it

#### Stampa

Tipografia De Luca  
Via Brunetto Latini 7 - Palermo

#### Credits

www.pexels.com  
www.unsplash.com  
www.freepik.com  
www.wikipedia.com

Una grande ambizione .....	6
L'editoriale .....	6
Un nuovo inizio .....	7

#### ESSERE AVVOCATI

Donne Avvocato: da Lidia Poët a Nasrin Sotoudeh. Professioniste al di là di ogni (irragionevole) pregiudizio .....	8
Galateo forense: mala tempora currunt .....	9
La compressione dei diritti di chi li difende .....	11
Lei: che da grande voleva fare l'avvocato .....	13
La toga è un tatuaggio .....	14
Scorci di vita quotidiano .....	14
Dopo il calciatore, quella dell'avvocato è la più bella professione del mondo! ....	15

#### IN PRIMO PIANO

La vita di un Giudice .....	16
Il messaggio di Rocco Chinnici .....	18
Cyberbullismo: tra realtà e mondo virtuale .....	19
"Spazzacorrotti": aspetti generali e questioni di diritto intertemporale .....	21
L'amore per la professione .....	24
Social network sul posto di lavoro, una condotta a rischio licenziamento .....	25
L'ascolto del minore .....	26
Per chimici e fisici necessaria l'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione .....	27
La questione del diritto d'asilo .....	29

#### GIURISPRUDENZA E NOVITÀ LEGISLATIVE

Sentenza choc Castaldo .....	32
Il Tribunale di Palermo si uniforma alla Suprema Corte .....	34
Oltre il "Codice dei contratti pubblici" .....	35

#### ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati  
Le Commissioni del Consiglio

#### LA PAROLA ALLE ASSOCIAZIONI FORENSI

Francesco Leone racconta la storia di A.GIU.S. ....	37
AIGA. Più di un'associazione forense .....	38
Gli anni della mia presidenza alla Camera Penale di Palermo .....	39
Si rinnovano i vertici dell' AIA .....	41
Nuovo direttivo JUS .....	41
Sursus corda. Il motto del Movimento Forense .....	42

#### CULTURA E SPORT

La rappresentativa dell'Ordine degli avvocati compie 20 anni .....	43
Avvocati nel pallone .....	44

#### LETTERE E COMMENTI

Il femminicio: dalla genesi alla realizzazione .....	45
Diritti a fondo... Restiamo umani? .....	47
Internet e minori .....	49
Vita da praticante .....	54

**NASRIN SOTOUDEH**

**Avvocato, Attivista per i Diritti Umani in Iran  
Condannata a 38 anni di carcere e 148 frustate.**



**NASRIN LIBERA!**



# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PALERMO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo nella seduta del **14 marzo 2019**

## PREMESSO

- che la stampa nazionale ha diffuso la notizia della condanna a 33 anni di carcere e a 148 frustate dell'avvocata iraniana Nasrin Sotoudeh, vincitrice nel 2012 del Premio Sakharov per la libertà di pensiero conferito dal Parlamento Europeo;
- che la condanna si aggiunge ad una precedente per 5 anni di carcere;
- che l'accusa di cui è stata ritenuta colpevole l'avvocato Nasrin Sotoudeh riguarda la difesa delle cosiddette "ragazze di Enghelab Street", donne che tra dicembre 2017 e gennaio 2018 si erano tolte il velo (hijab) in pubblico, protestando pacificamente contro la legge della Repubblica Islamica che le obbliga a indossarlo;
- che tale condanna rappresenta una gravissima violazione dei diritti umani e della libertà fondamentali di ogni individuo e tra essi quello del diritto di difesa;
- che essa ha un effetto intimidatorio verso tutti gli avvocati iraniani nell'esercizio del loro dovere di difesa;
- che la condanna alle 148 frustate rappresenta nei fatti una vera e propria condanna a morte, stante le gravissime lesioni che essa impartirebbe.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo all'unanimità

## ESPRIME

**forte solidarietà nei confronti dell'avvocato Nasrin Sotoudeh, simbolo dei valori fondati della professione forense di libertà, autonomia e indipendenza.**

## INVITA

**Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro degli Esteri e il Ministro della Giustizia, affinché si facciano promotori di ogni possibile iniziativa diplomatica per ottenere l'immediata liberazione dell'avvocato Nasrin Sotoudeh, anche con il riconoscimento dell'asilo politico nel nostro Paese.**

## CHIEDE

**Al Presidente della Corte di Appello di Palermo e al Presidente del Tribunale di Palermo di volere autorizzare la lettura del presente documento da parte dei Consiglieri dell'Ordine in occasione dell'inizio delle udienze del 22 marzo 2019.**



# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PALERMO

DISPONE

che la presente delibera sia comunicata agli iscritti e pubblicata sul sito web istituzionale.

DISPONE ALTRESI'

di trasmettere copia della presente delibera al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Esteri, al Ministro della Giustizia, al Presidente della Corte di Appello di Palermo, al Presidente del Tribunale di Palermo, al Presidente del CNF, al Coordinatore OCF, al Presidente di Cassa Forense, alle Unioni Forensi nonché a tutti gli Ordini della Sicilia per sollecitare un comune intervento.

Palermo, 14 marzo 2019

F.TO IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Antonio Gabriele Armetta

F.TO IL PRESIDENTE

Avv. Giuseppe Di Stefano



*Presidente COA  
Avv. Giuseppe Di Stefano*



*Consigliere, Avv. Dario Greco*



*Consigliere, Avv. Ivana Mazzola*



*Consigliere, Avv. Mario Bellavista*

# L'EDITORIALE

« Pietro Luigi Matta

**R**iflettevo da tempo sull'opportunità di offrire un contributo fattivo al fine di riproporre l'edizione dello storico Notiziario del nostro Consiglio. Sono felice che l'idea sia stata accolta con grande interesse ed attenzione in seno a tutto il Consiglio.

Non vi è dubbio che oggi più che mai, in un momento storico in cui l'Avvocatura siciliana e non solo sta attraversando un periodo di stallo, la riproposizione del Notiziario non può fare altro che incontrare il plauso dei tanti colleghi che da anni frequentano le aule del Tribunale di Palermo sia civili sia penali che della giustizia amministrativa, contabile e tributaria.

Da tempo, infatti, si avverte l'esigenza di dotare il nostro Consiglio di una Rivista, di un Giornale che contenga – senza avere la pretesa di una collana giuridica scientifica – contributi, articoli, segnalazioni, riferimenti giurisprudenziali, spunti dottrinari, che possano essere di interesse

per la comunità forense e che abbiano al contempo un interesse sia scientifico che pratico per noi tutti Avvocati.

La mia esperienza di Avvocato è sempre stata accompagnata da un costante, interesse verso la ricerca, in particolare per le tematiche giuspubblicistiche, in particolare nell'ambito del diritto amministrativo, e civilistiche, che hanno trovato, nel mio caso, applicazione nella mia lunga esperienza sia come avvocato sia come docente.

E' sembrato, pertanto, utile – come emerso da un costante dialogo con il Presidente Giuseppe Di Stefano, insistere sul sentiero tracciato da nostri colleghi, e riproporre un Notiziario che sia un volano di esperienze nell'ambito giuridico, di interesse nei confronti delle tematiche di attualità che caratterizzano la stagione giuridica che noi tutti viviamo, di attenzione verso anche tutti gli avvenimenti che caratterizzano l'avvocatura palermitana. Quindi, un Notiziario che non sia un contenitore giuridico ma che si apra anche a tutti gli eventi e gli avvenimenti caratterizzanti il nostro Ordine, muovendosi dall'analisi delle tematiche attuali forensi nell'ambito civilistico e processual-civilistico, del diritto di famiglia, nel settore penalistico e processualpenalistico, nella materia amministrativistica e tributaria, nel campo internazionalistico, nell'ambito della tutela dei diritti; e che consenta una attenta disamina degli orientamenti giurisprudenziali, degli indirizzi dottrinari, trattando anche le novità legislative in materia di Cassa Forense, gli indirizzi nell'ambito del diritto dell'informatica giuridica, del diritto dell'immigrazione e del diritto dell'emergenza e della sicurezza, tutti temi di grande rilievo giuridico.

Non vi è dubbio che gli ambiti del sapere giuridico si sono moltiplicati a dismisura; appare complesso a volte muoversi lungo i meandri degli ultimi filoni giurisprudenziali, che necessariamente accompagnano lo studio e la disamina dei casi e che involgono la figura dell'avvocato, che non può tralasciare la conoscenza delle ultime novità pretorie e legislative. Il Notiziario serve anche a questo, fungere da strumento di divulgazione, di conoscenza, di attualità, di formazione, senza tralasciare i momenti di svago, di aggregazione, attraverso la pubblicazione e la segnalazione dei momenti salienti che informano la vita del nostro Consiglio dell'Ordine; in altri termini, noi tutti ci auspichiamo che sia un Notiziario che, senza alcuna ombra di presunzione, possa essere, nelle sue varie articolazioni tematiche affidati a un team di colleghi molto stimati e preparati, l'incipit di una proficua collaborazione tra tutti noi, nello spirito più profondo di aggregazione, di identità, di appartenenza.

Colgo l'occasione di ringraziare il Presidente Di Stefano, l'Avv. Dario Greco, il direttore responsabile Ninni Terminelli e tutti i colleghi e le colleghe che con vivo interesse e fervore hanno accolto e condiviso questo progetto.

## UNA GRANDE AMBIZIONE

« Dario Greco

**I**l primo risultato positivo l'abbiamo già ottenuto: le riunioni della redazione, capitanate dal nostro Direttore Responsabile Ninni Terminelli e supervisionate dal nostro Coordinatore Editoriale Pierluigi Matta, sempre più affollate, vivaci e ricche di contributi, hanno unito diverse generazioni di avvocati palermitani, tutti animati dalla voglia di dare il proprio contributo al progetto.

Il secondo risultato è questo numero, il numero 1 del 2019, principalmente in versione digitale, da distribuire nei consueti canali informatici, ma anche in un ridotto numero di copie cartacee, da rendere principalmente disponibili presso i locali del Consiglio.

Gli altri risultati positivi che speriamo di raggiungere sono l'apprezzamento dei nostri lettori, i contributi dei colleghi che vorranno inserirsi nella nostra squadra e, soprattutto, il numero 2 del 2019.

Buona lettura.  
Dario Greco

# UN NUOVO INIZIO

« Ninni Terminelli

Oggi la professione conosce momenti di difficoltà e richiede un vocabolario nuovo. Convivono nuovi strumenti e antiche virtù. Il presente chiama a nuove sfide. Si tratta di guidare una fase storica con equilibrio e profondo senso di responsabilità. Una stagione in cui bisogna essere pronti a vivere anche la bellezza di un'alba dentro l'imbrunire.

## **Presidente cosa spinse la sua scelta verso giurisprudenza?**

La mia famiglia ha certamente influito, ma ho sempre amato l'avvocatura per quei principi di libertà, autonomia e indipendenza che la rendono per certi versi unica. Una professione che si basa su un rapporto vero e aperto con la società che ci circonda.

## **Quando nasce l'interesse per la politica forense?**

Era bello e stimolante fare gruppo tra giovani avvocati. Pochi si dedicavano alla politica forense in quel tempo. Non esisteva una piena consapevolezza dell'importanza del ruolo delle associazioni. Prevalleva una visione individualista. Ricordo ancora una storica assemblea di quel tempo in cui ottenemmo il riconoscimento del nostro ruolo.

## **Con quale spirito inizia il delicato percorso alla guida dell'avvocatura palermitana?**

Scegliendo la centralità dello spirito di servizio. Oggi più che mai appaiono urgenti misure che attengono ad urgenti interventi locali e nazionali per migliorare l'esercizio della professione. Sul piano locale occorre agire sul tema della vivibilità e della sottoscrizione di vecchi e nuovi protocolli. Gli avvocati hanno diritto ad una serie di elementi pratici come le panchine di udienza, tavoli, appendipanni, monitor. Si tratta di supporti necessari e certamente funzionali alla quotidianità dentro il Palazzo di Giustizia. Sui protocolli il nuovo Consiglio dell'Ordine ha immediatamente avviato un forte impegno, concentrandosi sullo studio delle problematiche e sulla individuazione delle linee guida propedeutiche alla sottoscrizione.

## **E sul piano nazionale?**

Si rende necessaria da tempo una riforma dell'accesso alla professione. Così come andrebbe scritto un nuovo rapporto con l'Università. Gli studenti dovrebbero studiare la deontologia ed essere preparati alla redazione degli atti.

Inoltre credo che non possa più essere rinviato il rafforzamento della normativa sull'equo compenso.

## **Quali sono i punti di forza dell'avvocatura palermitana?**

L'avvocatura palermitana vanta una tradizione di autorevolezza, prestigio e preparazione. Non posso che provare onore nel rappresentarla. Un onore che ovviamente aumenta inesorabilmente il peso delle responsabilità.

## **E i punti di debolezza?**

Credo che si sia disperso il valore del rapporto con il dominus. Esistono valori ideali dell'avvocatura che non possono essere indeboliti. Il foro di Palermo vede ormai la presenza di 5250 avvocati.

Le nuove generazioni non devono avere fretta e sono chiamate ad un giusto equilibrio.

## **Ma è solo una responsabilità delle nuove generazioni? Cosa potrebbe fare invece il dominus nei loro confronti?**

Valorizzarli di più. La professione cambia. E cambia la geografia dell'avvocatura palermitana. Oggi il 47,8 % degli avvocati parla il femminile. Nel 1989 era appena il 10,5 %. Viviamo un tempo nuovo da interpretare.

## **Cosa si prefigge di realizzare nel primo anno del suo mandato?**

Far crescere nella società palermitana il valore del ruolo degli avvocati. Si tratta di un ruolo fondamentale. Vorrei inoltre costruire la Giornata della legalità. Un appuntamento in cui affermare i valori fondanti della professione.

## **Ma a Palermo che stagione vive la legalità?**

La legalità a Palermo va costantemente supportata, senza mai dimenticare la storia.

# DONNE AVVOCATO: da Lidia Poët a Nasrin Sotoudeh. Professioniste al di là di ogni (irragionevole) pregiudizio.

« Alessia Mezzatesta

**L**e pari opportunità sono un principio giuridico inteso come l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo, per ragioni connesse, anche, al proprio genere.

Per le donne, l'applicazione di detto principio, di ostacoli, però, ne ha incontrati non pochi, ed anche nell'ambito dell'esercizio della professione forense. L'accesso alla carriera forense è stato, infatti, oggetto di una vera e propria "battaglia legale".

Era il 1883 quando Lidia Poet, giovane laureata in giurisprudenza, dopo aver svolto il periodo di pratica legale, e aver superato con successo gli esami di abilitazione, chiese di essere iscritta all'albo degli Avvocati di Torino. Richiesta accolta, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Torino, a maggioranza.



lidia Poët

Tuttavia il Procuratore Generale, ritenendo l'iscrizione della Poet un oltraggio al prestigio e alle tradizioni dell'ordine torinese, decise di impugnare la delibera del Consiglio dell'ordine, innanzi la Corte di Appello di Torino che in data 11 novembre 1883 annullò la delibera.

Pronuncia confermata, in data 18 aprile 1883, dalla Corte di Cassazione di Torino. Le motivazioni ad-

dotte dai Giudici non erano, però, di natura giuridica. Sostennero, infatti che "l'esercizio dell'avvocatura da parte di una donna sarebbe una cosa tutt'affatto straordinaria... sarebbe disdicevole e brutto vedere le donne discendere nella forense palestra, accalorarsi in discussioni che facilmente trasmondano, e nelle quali anche, loro malgrado, potrebbero essere tratte oltre i limiti che al sesso più gentile si conviene di osservare... (inoltre)... non occorre nemmeno accennare al rischio cui andrebbe incontro la serietà dei giudizi se si vedessero talvolta la toga o il tocco dell'avvocato sovrapposti abbigliamenti strani e bizzarri, che non di rado la moda impone alle donne e ad acconciature non meno bizzarre".

Per i Giudici dell'epoca, pertanto, le donne avvocato non sarebbero state in grado di controllarsi emotivamente nelle aule di giustizia, durante la trattazione di un processo, nè di saper custodire il segreto professionale (!)

Fortunatamente (per "Noi") Lidia Poet non si arrese, continuò, ad esercitare, seppur di fatto, la professione di avvocato nello studio del fratello. Dimostrando, quindi, di Essere un Avvocato, al di là di ogni pregiudizio – giudizio.

Dopo numerosi dibattiti, interpellanze parlamentari, con la legge n.1176 del 1919 venne finalmente disposta "l'ammissione delle donne, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni".

E così Lidia Poet all'età di 64 anni, divenne la Prima donna avvocato, vincendo, quindi, un'importante battaglia.

Nel tempo, di battaglie, volte a vedere riconosciuto il ruolo delle donne professioniste, al pari degli uomini, ne sono seguite tante

La società "moderna" si è mostrata, infatti, spesso ostile al ricambio generazionale e al pieno coinvolgimento delle donne nel mercato del lavoro.

Proprio in questi giorni Nasrin Sotoudeh, la più famosa avvocatessa per i diritti umani dell'Iran, da anni in prima fila per difendere i diritti civili e delle donne, è stata accusata di propaganda contro lo Stato nonché di essere apparsa in pubblico senza velo.

La Corte di Teheran ha, pertanto, condannato l'avvocatessa a trentotto anni di carcere e 148 frustate per: "collusione contro la sicurezza nazionale", "propaganda contro lo Stato", "istigazione alla corruzione e alla prostituzione", e "essere apparsa in pubblico senza hijab" (il velo obbligatorio che copre la testa per le donne in Iran).

Anche in questo caso - a distanza di due secoli dal "Caso Poet" - la sentenza di condanna, che riguarda una donna Avvocato, è priva di motivazioni giuridiche, ma è espressione di una mentalità aberrante e arcaica, ove le donne e la loro emancipazione sociale e culturale, vengono viste come una minaccia e una offesa alle "intoccabili tradizioni".

E ovviamente tutto questo, nel 2019, ci lascia senza parole. Chiaramente il nostro è un Paese democratico che vive una realtà diversa.

Tuttavia sappiamo bene che pregiudizi e piccole (..) discriminazioni, nei confronti delle donne professioniste, non sono "rimasti" ancorati all'anno 1883.

Donne e uomini – Avvocato - intraprendono lo stesso percorso di studi, dopo la laurea proseguono con il praticantato ed, infine, sostengono il medesimo esame di abilitazione alla professione forense (i terribili e interminabili tre giorni). Nonostante ciò, anche all'interno del Palazzo di giustizia - ed anche, a volte, con indosso la toga - invece di Avvocato ci siamo sentite chiamare signorina o nella migliore delle ipotesi dottoressa.

Ma questo non ci ha scoraggiate, ci abbiamo riso (sorriso) guardando oltre, e dimostrando di essere delle professioniste, in grado di affrontare con tenacia e grande forza di volontà questa difficile e meravigliosa professione, fatta di

vittorie sconfitte, di notti insonni sui codici, di ore di attese nelle aule di udienza civile e penale.

Oggi vi è una significativa femminilizzazione degli ordini professionali. La donna avvocato è presente all'interno dei Consigli dell'ordine, anche presiedendoli.

Il nostro Consiglio dell'ordine vanta la presenza di ben nove avvocate donne tra i consiglieri, e tra loro, l'avvocata Simona Tarantino ricopre la carica di Vice Presidente. E - prima ancora che donne- tutte professioniste affermate, impegnate in prima linea anche a livello associazionistico, tanto da ottenere un importante riscontro dall'elettorato du-

rante le ultime elezioni, per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, svoltesi il 30 e 31 gennaio 2019.

Questo dimostra che dal 1883 di strada ne è stata fatta tanta. Se potessi risponderei, personalmente, ai Giudici del "caso Poet", dicendo loro, che hanno errato nel ritenere "l'abbigliamento alla moda" di una donna avvocato, un rischio per la serietà dei giudizi. Anche se sotto la toga indossiamo uno "strano e bizzarro décolleté, tacco 12", onoriamo la professione, le aule di giustizia, con serietà, preparazione e dedizione, perché siamo donne, ma prima di tutto Siamo Avvocati.

# Galateo forense: mala tempora currunt

« Valentina Li Mandri



**I**l periodo storico che viviamo è caratterizzato da profonde metamorfosi sociali e culturali. Molte di esse incidono negativamente sulle regole convenzionali, erodendo quelle aspettative del comportamento sociale non riservate esclusivamente (come nel noto galateo di Monsignor Della Casa) alla tavola o al corteggiamento, ma da rispettare anche sul luogo di lavoro, specie con i COLLEGHI (e l'uso del maiuscolo non è a caso).

La precisazione ai più parra banale (e con essi me ne scuso, anche con un sospiro di speranzoso sollievo) ma, purtroppo, risulta per troppi oggi doverosa, visti i cambiamenti che interessano la nostra professione.

La pratica legale ha rappresentato, per diverse generazioni di avvocati, una sorta di elitaria fucina preparatoria dove, alle direttive del dominus, si apprendeva l'arte forense nella (e della) "pratica".

O almeno così sarebbe dovuto essere (ma non per tutti è stato, né sarà).

Alla sorte risulta (va) affidata, infatti, la scelta di quel Maestro sotto cui andare a svolgere quel percorso formativo, anche seguendone il pratico esempio in ossequio alle tipiche regole non scritte del ceto forense, alle quali attenersi fuori

e dentro l'aula. Alcune di esse erano, e sono, così naturalmente correlate alla buona educazione da apparire scontate ma così non è, al punto da stimolare alcuni tribunali d'Italia alla stesura di appositi protocolli ammonitori (non scevri però da critiche).

Mi riferisco a quelle "norme comportamentali" che vanno dall'abbigliamento al comportamento in aula, dalla corrispondenza (telefono incluso) agli incontri in Tribunale e in studio (rimetto alle singole coscienze la sovraestensione dell'uso di a rispetto a in).

Fermo restando il sacro rispetto del Codice Deontologico (che non è obbligatorio solo quale materia dell'esame di abilitazione e della formazione continua), per il mio vissuto umano e professionale, in tribunale trovo doveroso:

- salutare i colleghi all'inizio e alla fine della udienza, nei corridoi, sulle scale, in ascensore, nelle cancellerie: devono farlo i giovani per rispetto dell'esperienza dei colleghi più maturi, ma devono farlo anche i meno giovani, in onore del proselitismo della maturata professionalità e della colleganza scevra da snobismi di sorta. L'udienza è ove onoriamo il mandato, ma il collega è la personificazione dei doveri di colleganza che mai devono abbandonarci;

- cedere il posto a sedere ai colleghi più maturi, alle colleghe come gesto galante specie se in gravidanza, e agli utenti anziani, anche liberando da borse e giacche le panche e le sedie che a ciò non sono deputate;
- cedere il passo, entrando in Tribunale, in aula, in cancelleria, al Collega più maturo o alla Collega (“*galanteria is the new black*”);
- rispettare orari e ruoli di udienza: se si pensa di tardare, avvisare preventivamente il COLLEGA (non potrà che essercene grato) e se si ha una “urgenza”, è riguardoso anticiparla prima ai colleghi che hanno la precedenza e poi, col loro assenso, rappresentarla al magistrato. Se il Giudice invita al turno fisico affidato alla “impilata” di fascicoli, non correre come “all’assalto della diligenza” imbucandosi attraverso l’unica anta aperta della porta, spintonando i meno audaci ed educati che in ossequio alla buona educazione sono rimasti indietro (io, per esempio, in quei rush ahimè perdo sempre);
- accostarsi al Giudice sempre chiedendo l’autorizzazione a farlo, mai sovrastandone la scrivania;
- dare la precedenza al collega di altro foro al fine di agevolare il rientro;
- lasciare libero il corridoio antistante l’aula, distribuendosi, nella doverosa attesa della rispettiva udienza, solo ai lati dello stesso, non al centro e pure ai lati, costringendo gli altri colleghi a fare gimkana per scansarci, mentre cercano di raggiungere, magari di fretta, la loro aula di udienza o una cancelleria prima della chiusura o del ritiro del “foglio presenze” (la mitica Sig.ra Rosalia docet) ;
- curare il vestiario (altresì raccomandandosi con i nostri assistiti, ove attesi in udienza) affinché sia semplicemente consona al luogo e agli incumbenti che vi si celebrano, rimettendo al buon senso e buon gusto l’abbandono di outfit più consoni al tempo libero o alla sera. Al Tribunale come in Chiesa? Certamente sì, perché anche l’aula di GIUSTIZIA ha una sua intrinseca sacralità (cari colleghi penalisti, non sapete quanto invidia il rigore e l’onore della toga che vestite?) e la riprova è che su Facebook, una pagina piena di foto di avvocati e di utenti “*chic & choc*” di vari tribunali, fa giornalmente il pieno di “*like*”. Fuori dall’aula, vanno rispettate le modalità di comunicazione col collega:
- rivolgersi al più maturo chiamandolo Avvocato, delegando allo stesso l’eventuale invito a rivolgerci a lui come “Collega” ;
- contattarlo personalmente, non tramite segretaria, collaboratore e/o altro (al massimo si può chiedere alla terza persona di passarcelo non appena udirà il “pronto?”) e richiamarlo prontamente ove temporaneamente impossibilitati a rispondergli;
- chiamare e/o mandare messaggi solo in orari d’ufficio (lasciamo che associ il trillo “fuori orario” solo ai suoi amici e parenti... e a qualche irrispettoso call center)
- intestare la corrispondenza usando aggettivi come “Preg.mo”, ove destinata ad un uomo o “*Dist.ma*” per una donna oppure “Gentile”, seguiti da Avvocato o Collega

- sempre secondo le circostanze. Sì, certo, do atto anche dell’esistenza di “*Egr.*” (verso il quale, però, confesso emotiva avversione, sia ove destinato ad una donna, sia per il distacco che personalmente gli associo) ;
- nelle buste consegnate a mano, sotto il nome del destinatario, aggiungete S.P.M. se uomo o S.P.G.M. se donna;
- il nome e cognome, in calce allo scambio di corrispondenza col collega, ovviamente, non va preceduto da “*Avv.*”;
- ricorrere alla lettera maiuscola quando usate un pronome o una particella pronominale in relazione al ricevente (Le/Ti scrivo, porgerLe/Ti ecc.) ;
- per entrare in contatto con un collega, ove non strettamente indispensabile, non ricorrere alla raccomandata o alla pec, ma alla mail ordinaria e al telefono;
- fare tesoro dell’art. 48 cdf (già art. 28 codice previgente) che vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa (in ipotesi di dubbio basta consultare il sito del CNF, pregno di preziosi pareri al riguardo).
- scorretto è anche l’invio o l’inoltro di email a un gran numero di persone. In questo modo tutti gli indirizzi sono mostrati apertamente a tutti i destinatari, con una implicita violazione della privacy. Non solo: se un computer tra quelli dei destinatari è infettato da virus che utilizzano la posta elettronica per diffondersi, tutti gli indirizzi inseriti nel messaggio possono essere catturati dal virus e usati come destinatari di messaggi infettati.

Nell’ipotesi di incontro presso lo studio, è sempre l’avvocato più giovane a doversi spostare e, una volta insieme, l’avvocato ricevente deve sedere al fianco del collega, da pari. Se è più anziano è atto di doverosa deferenza. E’ atto da gentiluomini, a parere di chi scrive, in assenza di distacco generazionale, tenere conto se si tratta di collega donna.

Credo talmente fermamente in tali insegnamenti (non vogliatemene) da rivolgermi selettivamente a chi mi sta dinanzi, in assenza di pari fedeltà, chiamandolo Collega...o avvocato (e pure egregio).

Vero è che i costumi si sono evoluti, ma l’etichetta forense non deve conoscere involuzione (persino la “rete” si è data una “netiquette”), aggregando usi e nuove condotte nel perseguimento costante dell’umano rispetto e dell’orgoglio della dignità forense.

A dirla come Leo Buscaglia

*“Troppo spesso sottovalutiamo il potere di un tocco, un sorriso, una parola gentile, un orecchio che ascolta, un complimento onesto, o il più piccolo atto di cura, i quali hanno il potenziale per trasformare una vita intorno”.*

# LA COMPRESSIONE DEI DIRITTI DI CHI LI DIFENDE

« Veronica Ribbeni

Il nostro giuramento recita la consapevolezza della dignità della professione forense e della sua funzione costituzionale e sociale - seppur nella quotidianità questa sembri sovente dimenticata - consistente nel prevenire ed evitare i conflitti, garantire che questi siano risolti secondo diritto, al fine di promuovere e difendere la libertà e la giustizia. Custodi dei diritti fondamentali, esercitiamo in piena libertà, autonomia e indipendenza; tuteliamo gli interessi, vigiliamo sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ordinamento comunitario; garantiamo il diritto alla libertà e alla sicurezza, alla regolarità del giudizio, del contraddittorio, all'inviolabilità della difesa.

E laddove ad essere violati sono invece proprio i nostri diritti? La "Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo" esordisce con un estratto del preambolo del Codice Deontologico degli Avvocati Europei, in cui si legge che il rispetto della funzione dell'avvocato sia condizione essenziale dello Stato di Diritto e di una società democratica. "In una società fondata sul rispetto della giustizia, l'avvocato riveste un ruolo speciale. Il suo compito non si limita al fedele adempimento di un mandato nell'ambito della legge. L'avvocato deve garantire il rispetto dello Stato di Diritto e gli interessi di coloro di cui deve difendere i diritti e le libertà; l'avvocato ha il dovere non solo di difendere la causa ma anche di essere il consigliere del proprio cliente. Il rispetto della funzione professionale dell'avvocato è una condizione essenziale dello Stato di diritto e di una società democratica" (Codice Deontologico degli Avvocati Europei del CCBE, articolo 1.1).

Il Principio a) recita che gli avvocati debbano essere politicamente, economicamente e intellettualmente liberi di esercitare il proprio compito. La condizione di esponente di una professione liberale e il potere che ne deriva contrastano con le società illiberali.

I Principi fondamentali sul ruolo degli avvocati<sup>1</sup>, prevedono tra l'altro, che gli stessi non debbano essere assimilati ai loro clienti o alla causa dei loro clienti nell'esercizio delle loro funzioni; che le autorità pubbliche assicurino che siano in grado di svolgere tutti i loro doveri professionali senza ostacolo, intimidazione, molestia o indebite interferenze; possano viaggiare e consultare liberamente i propri clienti, sia in patria che all'estero; che non siano fatti oggetto, nè siano minacciati, di essere sottoposti a procedimento oppure a sanzioni economiche o altro per qualsiasi azione intrapresa in conformità con obblighi, principi professionali riconosciuti e deontologia. Stefano Rodotà osserva che "la dimensione dei diritti (...) appare

al tempo stesso fondativa e fragilissima, perennemente insidiata da repressioni e restaurazioni"<sup>2</sup>.

Verosimilmente mai quanto oggi ci riconosciamo in questa affermazione. Il collega Nicola Giudice - che ringrazio per il prezioso contributo sotto un profilo personale - con passione, dedizione e ammirevole professionalità ha fatto riaffiorare sensazioni sopite ricordando a chi scrive, il pregio di un lavoro che spesso è soffocato dalle difficoltà economiche quotidiane, ma che in realtà attiene a valori ben più alti. E nonostante l'obbligo gravante sugli Stati inerente sia al rispetto dei diritti umani, sia alla protezione dei difensori dei diritti umani, questi ultimi spesso subiscono violenze da parte delle autorità governative di cui denunciano le violazioni. In particolare il dovere degli Stati di proteggere i difensori dei diritti umani deriva da quanto statuito all'articolo 2 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, all'articolo 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, all'articolo 3 della convenzione Onu per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, all'articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'articolo 1 della Carta africana sui diritti umani e dei popoli, all'articolo 1 della Convenzione americana sui diritti umani<sup>3</sup>.

Le ragioni per le quali gli avvocati subiscono intimidazioni, violenze o vengono uccisi attengono sia alle libertà fondamentali di cui sono i difensori, sia a una identificazione con il soggetto accusato, loro assistito.

I numerosi attacchi sono rivolti non solo alla vita e alla libertà dei singoli, ma alla categoria forense e a ciò che essa rappresenta. Ed invero il terrorismo internazionale e i conflitti armati, oltre alla politica criminale, hanno portato e portano ad oggi, alla promulgazione di legislazioni di emergenza, in nome della sicurezza, che spesso mortificano i diritti fondamentali. Consci che anche il più efferato criminale abbia diritto a un giusto processo, a non essere torturato (tratto questo distintivo di una società democratica) assistiamo a situazioni in cui il diritto utilizza il processo non come mezzo di accertamento della verità, ma come strumento di repressione.

Senza pretese di esaustività, si menzionano taluni recenti episodi che reclamano la nostra attenzione. Tra questi figura l'assassinio della collega Miriam Mercedes Izaguirre Del Cid commesso nelle immediate vicinanze del tribunale di Tegucigalpa. Al riguardo corre l'obbligo di evidenziare che all'elevato numero di denunce concernenti gli omicidi di avvocati honduregni non corrisponda tuttavia un altrettanto elevato numero di processi e condanne inerenti gli autori

degli stessi.

In Spagna, negli ultimi venti anni numerosi colleghi baschi sono stati tenuti in custodia cautelare prima del processo, arrestati con l'accusa di crimini terroristici o di oltraggio allo Stato spagnolo. Nei giorni immediatamente successivi al loro arresto non hanno potuto usufruire dell'assistenza di un legale.

Il 1 gennaio 2018 il corpo della collega ucraina Iryna Nozdrowska è stato trovato nei pressi di un fiume mentre il 27 luglio del medesimo anno Aijit Nayak è stato ucciso nei pressi del suo studio, a Dandeli. Sempre nel 2018 è stato ucciso l'avvocato filippino Benjamin Tarug Ramos.

Il collega Saif ul-Malook<sup>4</sup> vive ad oggi sotto scorta, costretto a chiudere il proprio studio legale. In una intervista ha dichiarato "La mia vita è cambiata, nessuno, anche i miei colleghi, vogliono stare in auto con me o accompagnarmi perché sanno che sono diventato un bersaglio. So di aver fatto il mio dovere. Il mio lavoro è l'avvocato e ho il compito di difendere le persone davanti alla legge anche se adesso pago per questo. Sono rimasto solo ma non ho rimpianti"<sup>5</sup>.

I primi mesi dell'anno 2019 sono stati altresì caratterizzati dalla tristemente nota condanna inflitta alla collega Nasrin Sotoudeh Laugroudi alla pena di anni 33 di reclusione e numero 148 di frustate.

Le accuse concernono la "collusione contro la sicurezza nazionale", la "propaganda contro lo Stato", l'"istigazione alla corruzione e alla prostituzione", e l'"essere apparsa in pubblico senza hijab".

"Propaganda contro il sistema" e "crimini contro la sicurezza nazionale" sono invece i reati contestati al marito, anch'egli avvocato, Reza Khandan reo di avere diffuso attraverso i social media le notizie riguardanti la moglie.

La collega - insignita nel 2012 del premio Sakharov del Parlamento Europeo per la libertà di pensiero e decretata vincitrice del Premio Trarieux 2018 - già detenuta in isolamento, viene arrestata a causa del suo impegno in difesa dei diritti umani e poiché recentemente ha preso posizione contro l'applicazione di una nota aggiuntiva al codice penale, in base alla quale viene negato il diritto di nominare un avvocato di fiducia alle persone imputate di determinate fattispecie di reato.

Nel comunicato dell'Oiad<sup>6</sup> del 12 Marzo c.a. si legge "Ieri lunedì 11 marzo, il giudice Mohammad Moghiseh, presidente della 28ma sezione del Tribunale rivoluzionario di Teheran, ha dichiarato all'agenzia di stampa semi ufficiale Isna che Nasrin Sotoudeh era stata condannata a 7 anni di carcere: 5 anni per «complotto contro il sistema» e a 2 anni per «insulto alla Guida suprema». Tuttavia, lo stesso giorno, Reza Khandan, marito di Nasrin Sotoudeh, annunciava in un messaggio pubblicato su Facebook che la pena alla quale era stata condannata l'avvocata era in realtà molto più lunga: 33 anni di prigione e 148 colpi di frusta, pronunciata sulla base di 7 capi d'accusa. Questa informazione è stata trasmessa a Nasrin Sotoudeh dall'ufficio esecuzione delle pena

della prigione d'Evin, dove è detenuta".

Da Amnesty International ai Consigli dell'Ordine di tutto il nostro Paese viene espressa solidarietà nei suoi confronti.

L'Unione delle Camere Penali Italiane evidenzia nella nota diffusa in data 13 Marzo c.a. che questa sentenza sia "simbolo dell'aspra repressione che sta colpendo l'Iran, dove i difensori come Nasrin vengono attaccati e perseguitati solo per aver fatto il loro dovere: ma in tutto il mondo, Italia compresa, gli avvocati vengono condannati, minacciati, delegittimati". Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo nella seduta del 14 marzo 2019 ha espresso forte solidarietà nei confronti della collega, simbolo dei valori della professione forense di libertà, autonomia e indipendenza evidenziando che tale condanna, dall'effetto intimidatorio, rappresenti una gravissima violazione dei diritti umani e della libertà fondamentali di ogni individuo e tra essi quello del diritto di difesa. A fronte di quanto esposto i colleghi e i difensori dei diritti umani perseguitati ricevono il sostegno di diverse organizzazioni in tutto il mondo; il Consiglio Nazionale Forense ha intrapreso missioni di osservazione all'estero dei processi che vedono gli avvocati imputati di accuse spesso generiche e infondate, o detenuti senza accesso ad assistenza legale, a cure mediche e senza che venga loro comunicata l'imputazione. Se Piero Calamandrei insegna che la libertà sia condizione ineliminabile di legalità e che dove non vi sia libertà, non possa esserci legalità, nel ricordare a noi stessi il valore della professione che svolgiamo, analoga a quella svolta dai colleghi vittime di vessazioni e di torture, dobbiamo giornalmente difendere la nostra indipendenza e restare vigili sul rispetto dei diritti.

In apertura della Giornata dell'Avvocato minacciato il 24 Gennaio 2019, al riguardo, la collega Barbara Spinelli - osservatrice internazionale in Egitto, Turchia<sup>7</sup> e nelle regioni curde dell'Iraq e della Siria - precisa «attenti quando anche nel nostro Paese vengono negati, per esempio, i diritti degli omosessuali: se decidiamo di tacere su queste menomazioni è meglio se appendiamo la toga al chiodo»<sup>8</sup>.

Anche perché, come afferma il Presidente del Cnf Andrea Mascherin, «nel comprimere i diritti si comincia sempre da qualche parte».

<sup>1</sup> Adottati dall'ottavo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento dei colpevoli tenutosi all'Avana (Cuba) dal 27 agosto al 7 settembre 1990.

<sup>2</sup> Libertà e diritti in Italia dell'unità ai giorni nostri, Donzelli, Roma 1997

<sup>3</sup> Cfr. "La difesa dei diritti umani" Roberto Giovane di Girasole e Barbara Spinelli, Nuova Editrice Universitaria, Cnf, 2018

<sup>4</sup> Difensore di Asia Bibi, condannata a morte in primo e secondo grado per blasfemia e assolta dalla Corte Suprema del Pakistan.

<sup>5</sup> <https://www.maimonecommunication.com/2019/02/10/lavvocato-di-asia-bibi-vive-sotto-scorta-costretto-a-chiudere-il-suo-studio-legale/>

<sup>6</sup> Osservatorio Internazionale degli Avvocati in pericolo.

<sup>7</sup> Nel 2017 è stata respinta dalla Turchia con divieto di reingresso a causa dell'attività svolta come osservatrice.

<sup>8</sup> <http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/difensori-arrestati-e-uccisi-qlincubo-della-turchia-non-e-cosi-lontanoq>



# LEI: CHE DA GRANDE VOLEVA FARE L'AVVOCATO

« Flavia Caradonna

**S**apete qual è la cosa bella? Che io da piccola l'avvocato non sapevo neanche che esistesse come professione.

Che io al liceo volevo fare medicina.

E che sempre io, dopo il diploma non sapevo neanche cosa fosse il diritto.

Eppure sono qui, a cercare di spiegare perché oggi, io non voglio fare altro che l'avvocata. «Lascia stare, troppo difficile» dicevano. «Non ti iscrivere in giurisprudenza, rimarrai disoccupata» dicevano. «Troppo maschilista il mondo dell'avvocatura» dicevano.

Eppure oggi sono una delle 55 nuove toghe del Foro di Palermo, e sono donna. Anzi, siamo 34 su 55 ad essere donne. Sembra dunque, che a quelle persone lì, ho dato, come donna, una bella risposta, sembra che in fondo, questo mondo non sia poi così più maschilista. Già, sembra proprio che le c.d. toghe rosa qualcosa negli anni l'hanno fatta e pure bene.

Maggiore attitudine all'auto-imprenditorialità, maggior orientamento all'aggregazione, delicatezza, garbo, ricettività, empatia, sono solo alcune delle caratteristiche che contraddistinguono il genere femminile rispetto a quello maschile. Ed io sono onorata, come avvocatessa, di aver rappresentato nella cerimonia dell'impegno solenne, del 26 febbraio 2019, tenutasi presso l'Aula Magna della Corte di Appello di Palermo, la categoria dei neo-avvocati del nostro storico Foro. Ho dovuto affrontare due onerose responsabilità: da un lato quella di riuscire a trasmettere a chi ha più anni di esperienza di noi, la tranquillità che la professione dell'avvocato è ancora viva e che la negatività che l'accerchia, non appartiene a tutti i giovani; dall'altro lato, quella di essere timone per chi come me si accingeva a prestare giuramento. Funambula? No. Semplicemente me stessa.

Per me è stato un momento di riflessione. Riflessione sui quei valori che devono continuare ad essere una parte imprescindibile della nostra stessa giovane professionalità. «Valori alti e non piccole virtù, dunque non il risparmio ma la generosità, non la prudenza ma il coraggio, non il desiderio di successo ma il desiderio di essere e di sapere».

Punti cardine nel mio discorso sono stati il diritto di difesa e l'indipendenza, entrambi tratti fondamentali della nostra professione. Rispetto per le tesi altrui, rispetto doveroso per la Giustizia e difesa del diritto di difesa, devono essere l'abito professionale e deontologico del nostro lavoro, ogni giorno.

Per ciò che concerne il dovere di indipendenza, dobbiamo quotidianamente ricordarci che la nostra immagine deontologica, sarà notata dal nostro assistito prima ancora di quella professionale, credo che sensibilità e garbo vengano prima della nostra preparazione tecnica, per questo motivo, dobbiamo far nostre le regole deontologiche. La nobiltà della professione di avvocato, discende da quell'irrinunciabile ruolo di custode della legalità e dei diritti dei cittadini, che sin dall'origine è congenita ad essa. Da ciò, dobbiamo estrapolare la forza per affrontare il futuro dell'avvocatura. La cerimonia dell'impegno solenne, permette ogni volta, di onorare la congiunzione fra generazioni di avvocati. Avvocati che varcano giornalmente i Palazzi di Giustizia per tutelare, con professionalità, onore, decoro e dignità, i diritti dei loro assistiti, e questo deve essere l'esempio che deve passare da generazione in generazione, che deve unire i due estremi della stessa corda. In particolare, noi giovani avvocati, abbiamo il fardello nonché il nobilissimo compito, di rappresentare la classe dirigente del domani, per questo dobbiamo guadagnarci

la professione, ogni giorno, conquistando la stima di magistrati, colleghi e assistiti, operando per l'esatta e giusta applicazione della legge, lottando per quella causa giusta che rappresenta l'impegno ostinato nella difesa dei diritti e per assolvere a questo compito, dobbiamo prepararci quotidianamente, al fine di non dimenticare mai, lo spessore e l'importanza della parola "Avvocato". Un segreto credo ci sia, ed è quello di essere realmente spinti da una passione autentica per questa professione, per poterla sempre sostenere con serietà, fiducia e studio; dobbiamo essere strumento di funzione sociale in grado di garantire democrazia e rispetto tra le persone. Essere sé stessi sempre, ma antepoendo i fatti concreti ai discorsi, non sentendoci mai antagonisti in causa, semplicemente perché nel momento in cui ci batteremo contro qualcuno sarà per difendere i diritti di qualcun altro. Deve essere riconosciuta a tutti, in particolare a noi donne, la possibilità di esercitare la nostra meravigliosa professione, perché ciò significa tenere viva la memoria, e al tempo stesso rilanciare, la storia dell'emancipazione femminile nel settore giuridico, significa segnalare le criticità di un sistema che ci vuole al pari degli uomini, ma che di fatto, purtroppo ogni tanto, ci discrimina. Dobbiamo, dunque, cercare di migliorarci sempre più, perché per dirla con Christiane Collange <<Quando si appartiene a una minoranza bisogna essere migliori per avere il diritto di essere uguali>>.

Forse un po' ambizioso il mio pensiero, ma di sicuro sarà quello per cui lotterò ogni giorno, perché è stato ciò che mi ha permesso di trovare il mio posto nel mondo, perché è stato ciò che mi ha dato la possibilità di dire che da grande volevo fare l'avvocata.

# LA TOGA È UN TATUAGGIO

« Ali Listì Maman



**A**li Listì Maman è nato il 20-11-1983. Ha origine nigerine. La sua pratica forense si è svolta presso gli studi degli Avvocati Ermanno Zancla e Giorgio Bisagna.

Dallo scorso 2 febbraio è un avvocato del Foro di Palermo, un traguardo fortemente voluto con sacrifici e determinazione, fin dai banchi della Scuola S. Alfonso.

Durante la cerimonia riservata all'impegno solenne è intervenuto insieme alla collega Flavia Caradonna per affermare le ragioni della sua scelta di vita. Le sue parole non sono state formali o scontate, ma dettate in diversi passaggi dalla spontaneità e dal cuore. Ringraziamenti rivolti in primo luogo all'Ordine degli Avvocati di Palermo, ma

senza dimenticare la famiglia che lo ha sopportato e supportato, durante tutto il suo percorso formativo e professionale. Un cammino di studi e passioni che oggi diventano realtà.

Per Ali Listì Maman, la toga non è soltanto un abito da indossare durante le udienze, ma un vero e proprio tatuaggio. Si è avvocati sempre! In ogni momento della propria vita. Non poteva ovviamente mancare un riferimento al delicato tema dell'integrazione, in un momento storico che pone nuove ed impreviste insicurezze nella società in cui viviamo. La sua è stata e continua ad essere un'esperienza positiva. Il Foro di Palermo, come ha affermato lo stesso Presidente dell'Ordine Giuseppe Di Stefano, non ha mai conosciuto distinzioni per sesso, religione e colore della pelle, valori da sempre affermati dall'intera avvocatura italiana.

Ali opera nel campo del diritto dell'immigrazione e del diritto penale e collabora con gli Avvocati Giuseppe Centineo, Sergio Casale e Andrea Bonanno.

La sua storia e il suo coraggio meritano risultati importanti!

# SCORCI DI VITA QUOTIDIANA

« Giovanni Battista Scalia

**S**uona la sveglia ma la mente tarda a ripartire perché la notte è stata insonne, le scadenze un incubo persistente ed i dubbi una certezza del quotidiano.

Ma occorre ripartire, pronti, via.. ricominciando col sorriso e la voglia di far bene.

Tra un saluto ed un altro si entra in Tribunale, qualche fugace chiacchiera scambiata – d'altronde siamo lì per lavorare – e si corre in udienza, dove nell'attesa arriva un primo momento di quiete. Ed è proprio in quel momento che squilla malefico il cellulare e dall'altro capo del mondo arriva la faticosa domanda : Avvocato abbiamo novità ?

La risposta nasce veloce, sgorga come un fiume in piena senza argine alcuno e, senza passare dal cervello, si avvicina pericolosamente alla lingua ove viene fermata da un sussulto di materia grigia che in modo imperioso ti ordina di essere cortese, paziente, educato e non far fuoriuscire la ri-

sposta che aneli realmente di dare.

Per fortuna ti chiamano la causa e giunto innanzi al decidente ti accingi a spiegare le ragioni della tua difesa. Orgoglioso del lavoro compiuto ti rechi in studio ove ritrovi tutto come la sera prima, nessuno che spinto da una umana pietà, abbia provveduto a sistemarti la scrivania, scrivere gli atti al tuo posto e soprattutto ricevuto quel particolare cliente che, non contento della telefonata, viene a trovarti dicendo che passava per caso di là.

Finalmente è sera e ritorni a casa, fiero del tuo essere Avvocato e mentre ti prepari a raccontare orgogliosamente quanto fatto in udienza, arricchendo il racconto al fine di apparire davanti alla tua prole come un novello super eroe, ti senti dire : non ci sei mai, guarda che c'è la spazzatura da buttare, i cani da uscire, il pane da prendere e la lampadina di cambiare..... meno male che domani è un altro giorno

# DOPO IL CALCIATORE, QUELLA DELL'AVVOCATO È LA PIÙ BELLA PROFESSIONE DEL MONDO!

« Lina Nicolosi

*“...ognuno vada dove vuole andare, ognuno invecchi come gli pare, ma non raccontare a me che cos'è la libertà!”*

*F. Guccini*

**R**itiro, preparazione, tattica sui tempi, ogni qualvolta un piede tocca un pallone, scoppia gioiosa, come un fuoco d'artificio, la fisicità di una sfida imprevedibile come una sorpresa.

Quando la partita irrompe è una magia.

Il campo è un teatro fatto di platee colorate, con ai lati un coro compatto che ha avvolto il cuore in una sciarpa, le urla si accompagnano ai gesti, ai volti rossi.

Si unisce all'animosità delle voci, la grossolana sbrigatività dello sguardo eternamente incollato, col vigoroso torcersi dei corpi, su quel pallone che in ogni partita i 22 calciatori prendono senza mai fermarsi a calci per 90 minuti.

«Il tifo è una malattia giovanile che dura tutta la vita», diceva Pier Paolo Pasolini, intellettuale impegnato e di calcio appassionato.

Al di là delle possibili plurime affascinanti metafore, l'assimilare ad una così sfacciata promessa di piacere la vivace mescolanza di colori che disserra la professione di avvocato non è semplice.

Non ho certo l'ambizione in questa sede di andare alla ricerca dei tratti che definiscono il calciatore.

Eppure, la stessa passione che fa vibrare in campo il calciatore, divampa come fuoco ardente nel cuore dell'avvocato che, tra i banchi d'udienza, suo campo di battaglia, in un impasto di chiarore e devozione, esalta la forza espressiva della parola florida di vita, perché la legge sia un baluardo posto a difesa dell'individuo.

Un avvocato lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia.

Va bene. E' De Gregori sul calciatore, ma la frase si addice ancor di più all'avvocato.

Sia o no il panciuto Perry Mason, l'avvocato, svelto di lingua e di intelletto, intreccia con temperamento e ardore una lunga storia d'amore che gli fa ribollire il sangue con la cara ambizione della libertà.

Un firmamento di norme ne tatua l'anima, le sue mani sono il mantice del processo, il suo sguardo un morso vivo all'esistenza di cui conosce la tenera sensibilità e sin troppo bene il vigore e la forza del retrogusto amaro, la pienezza del suo pensiero è modello matematico di precisione e chiarezza, per necessità sottratto alla fluttuazione dei sentimenti segretamente imbrigliata nella ragnatela delle sue carte.

Lotta contro le scadenze e permuta, senza riserve, l'effimero piacere anche solo di un istante in udienza con notti consumate vegliando a fil di logica, tra codici e fogli, sillaba per sillaba, su un ragionamento che sia un tantino zoppicante, al lume dello schermo di un PC. E afferrare, capire e scrivere diventano tutt'uno.

E se vince, poi, forse rischia un guadagno fortunato; se perde, poi, si grava di grosse pene.

Capita anche senza avere percepito nulla, nemmeno un "Toh, per il disturbo". Vana fatica perché l'amore è cieco e soggiace a quel potere che gli strappò il primo giuramento.

Ho detto quel che ho detto. E considero chiusa la questione.

E con questo vi lascio: patrocinare, tra i codici e le leggi, l'amore per la libertà per me, che non ho mai fatto il calciatore, è la più nobile delle professioni.

# La vita di un Giudice

« Ennio Tinaglia



*Per questo è da sempre circondata da un velo di mistero che rende il contesto sconosciuto ai più, provocando inevitabilmente molta curiosità.*

*Cosa accade in una camera di consiglio?*

*Lo abbiamo chiesto al Dr. Alfredo Montalto che recentemente ha presieduto il processo per la trattativa Stato-Mafia. Un viaggio all'interno di un mondo che somiglia ad un pianeta inesplorato.*



## **Dr. Montalto come si organizza una camera di consiglio?**

*Nessuno insegna ai giudici come organizzare una camera di consiglio destinata a protrarsi a tempo indefinito, né come comportarsi durante la camera di consiglio. Si impara sul campo, con l'esperienza. E ciò vale anche per gli uffici amministrativi, che,*

*peraltro, devono fronteggiare spesso modifiche normative e regolamentari che si sovrappongono nel tempo e che travolgono le prassi precedentemente faticosamente costruite. E così l'organizzazione di una camera di consiglio di lunga durata può diventare quasi un'impresa, tra difficoltà di reperire luoghi adatti e risoluzione di problemi pratici ben lontani dall'attività giurisdizionale (come si fa per i pasti? Chi deve autorizzare le relative spese? E se i fondi per quell'anno si sono già esauriti?), che impegna il personale della cancelleria molto tempo prima dell'inizio della camera di consiglio.*

*Per fortuna, la Cancelleria della Corte di Assise di Palermo dispone di professionalità impareggiabili, anche per l'esperienza maturata nel tempo per la trattazione di processi che non hanno mai avuto pari nel resto di Italia (ad iniziare dal maxi-processo), che consente di superare tutti gli ostacoli.*

## **Dove si svolge normalmente una Camera di Consiglio?**

*A differenza di altre sedi giudiziarie nelle quali deve farsi ricorso a caserme o addirittura a strutture alberghiere (con le intuibili difficoltà di isolamento dei giudici e di vigilanza da parte delle Forze dell'Ordine), gli Uffici giudiziari di Palermo possono disporre di strutture del tutto adeguate allo svolgimento di camere di consiglio di lunga durata. In particolare, ve ne sono due, una presso il complesso dell'Ucciardone (però, da tempo in attesa di lavori di risistemazione e, quindi, attualmente in concreto non utilizzabile) ed un'altra presso il complesso Pagliarelli che viene in atto utilizzata. La struttura dispone di parti comuni per l'attività della camera di consiglio e per la consumazione dei pasti,*

*nonché di cellette per il pernottamento dei giudici.*

## **Ci sono persone, non facenti parte della Corte, che hanno libero accesso ai luoghi?**

*La struttura consente il perfetto isolamento dei giudici, trovandosi al piano superiore rispetto a quello ove si trovano le aule di udienza. A tale piano accede soltanto il personale delle pulizie e quello addetto al catering (con la sorveglianza delle Forze dell'Ordine) in orari concordati durante i quali i giudici si trattengono nella stanza destinata alla camera di consiglio.*

## **Ci descriva una giornata tipo.**

*La giornata tipo comune è assolutamente ripetitiva: colazione alle 7,30, inizio della camera di consiglio alle 8,00 e sino alle 13,30, pranzo e ripresa della camera di consiglio alle 14,30 sino alle 20,00. Dopo la cena qualcuno fa un po' di moto (si fa per dire, nel senso che si può solo passeggiare nel lungo corridoio della struttura), mentre i giudici togati si dedicano ad organizzare il lavoro e le carte per il giorno successivo*

## **Qual è la prima cosa da fare? E l'ultima?**

*Se si riferisce al complesso della camera di consiglio, la prima cosa da fare è stabilire le "regole" e informare i giudici popolari di ciò che possono fare o non possono fare, mentre l'ultima è la scrittura del dispositivo della sentenza e la comunicazione alle parti, tramite cancelliere, del momento della sua lettura.*

## **La convivenza forzata come viene vissuta?**

*La convivenza è quella usuale delle piccole comunità, ci sono quelle più affiatate e quelle nelle quali si creano sottogruppi che si muovono separatamente. Va detto, però, che la camera di consiglio è l'approdo finale di un lungo percorso fatto di molte udienze e anche di qualche trasferta che cementano rapporti che talvolta si protraggono anche oltre la conclusione del processo.*

## **È come partire per un viaggio più o meno lungo. Cosa mettere in valigia?**

*Quando si parte per un viaggio, normalmente si prevede la data del ritorno. Qui la difficoltà maggiore è costituita dall'impossibilità di prevedere la durata della camera di consiglio che può, in ipotesi, protrarsi anche per più settimane.*

*Occorre arrangiarsi, sapendo che ovviamente non v'è un servizio di lavanderia.*

### **È previsto un servizio di catering esterno?**

*Prima dell'inizio della camera di consiglio si organizza il catering esterno con menù prestabiliti e abbastanza "spartani" per contenere i costi.*

### **I momenti di convivialità, a pranzo o a cena, come si spiegano?**

*Durante i pasti si mettono da parte tutte le questioni oggetto della camera di consiglio e ci si rilassa con conversazioni sugli argomenti più disparati. E' effettivamente l'occasione in cui ci si può conoscere meglio. I rapporti di amicizia, in realtà, nascono e si sviluppano durante le molte udienze dei processi, durante i quali vi sono anche occasioni conviviali, ad iniziativa di taluni giudici popolari, che i giudici togati assecondano con lo scopo di cementare il gruppo.*

*Esiste un momento in cui si dice, ok, per oggi basta così. Si tenta di sfruttare al massimo i tempi, forze fisiche e mentali permettendo, perché è interesse di tutti contenere la durata della camera di consiglio.*

### **Il confronto degenera mai in scontri poi difficilmente sanabili?**

*Il confronto e lo scontro sono connaturali nelle discussioni vere e aperte su temi complessi quali sono quelli trattati dalle Corti di Assise. L'importante è affrontarli con spirito costruttivo, così che, in modo altrettanto naturale, si possa agevolmente arrivare ad una composizione e ad una conclusione condivise.*

### **Come viene vissuta la separazione dai propri familiari?**

*È l'aspetto certamente più delicato delle camere di consiglio di lunga durata, perché non è facile staccarsi dalle problematiche familiari che giornalmente tutti affrontiamo. È un sacrificio che si fa con la consapevolezza dell'alto ruolo che la società richiede e dell'importanza di ciò che ci si accinge a fare.*

### **Esistono dei divieti? Quali?**

*Nessun contatto con l'esterno è ammesso, neppure quello con i familiari. Certo, questo totale isolamento prima era quasi inevitabile per l'assenza di strumenti atti a comunicare all'interno della camera di consiglio, mentre adesso, con i telefoni cellulari di cui tutti dispongono, è rimesso al senso di responsabilità di ognuno. I telefoni cellulari non vengono tolti per la tranquillità di ciascuno che così sa che, se vi fosse una assoluta emergenza familiare, potrebbe essere rintracciato, ma con la raccomandazione di non utilizzarli in alcun modo. In ogni caso, i telefoni devono essere spenti durante i lavori all'interno della stanza in cui si svolge la camera di consiglio.*

### **A cosa pensa un giudice in camera di consiglio?**

*I lavori sono così concentrati che non v'è spazio per pensieri diversi da ciò che si sta facendo. La consapevolezza dell'importanza di ciò che ci si accinge a fare e delle conseguenze delle proprie decisioni sulla vita delle persone,*

*siano esse imputate o persone offese, conduce naturalmente a non pensare ad altro.*

### **Si accusa la stanchezza? qualcuno perde mai la pazienza?**

*La stanchezza, col trascorrere dei giorni, va ovviamente sempre più aumentando, ma se si entra in camera di consiglio con la consapevolezza di non avere alcuna fretta nello sviscerare tutte le questioni e nel risolvere tutti i dubbi, non v'è ragione di perdere la pazienza. Se il presidente che dirige la discussione è paziente e lascia a tutti il necessario spazio di discussione, anche gli altri partecipanti affrontano le fatiche con la dovuta pazienza e serenità.*

### **Qual è la Camera di Consiglio più estenuante che ricorda?**

*La camera di consiglio più estenuante, in realtà, non è necessariamente quella più lunga. La lunghezza può essere determinata anche dal numero di documenti da esaminare e delle questioni giuridiche e di fatto da affrontare. Talvolta sono più estenuanti camere di consiglio più brevi ma concentrate tutte su un'unica questione particolarmente dibattuta*

### **Esiste un codice di regolamentazione?**

*L'unica regolamentazione delle camere di consiglio è quella scarna contenuta nell'art. 527 c.p.p. Per il resto ci si rifà all'esperienza che, come suol dirsi, è la vera maestra di vita, anche se, come diceva Oscar Wilde, "prima ti mette alla prova e soltanto dopo ti spiega la lezione". L'importante è sapere mettere a frutto le lezioni ricevute.*

### **Quali sono, se ci sono, i momenti più drammatici?**

*Il momento più drammatico è inevitabilmente quello in cui, se viene decisa una condanna, deve determinarsi la conseguente pena, perché è in quel momento che ci si trova concretamente di fronte agli effetti delle proprie decisioni sulla vita delle persone, soprattutto in una Corte di Assise in cui si giudicano i fatti più gravi e si applicano pene in qualche caso addirittura senza termine (il "fine pena mai" dell'ergastolo). È il momento in cui talvolta taluni giudici popolari, che magari fino a quel momento avevano perorato con convinzione la tesi della colpevolezza dell'imputato, vacillano. Comportamento assolutamente normale per un giudice non professionale. Ciò ovviamente non significa che i giudici togati siano, invece, insensibili alle conseguenze delle loro decisioni, ma, tuttavia, questi sono normalmente attrezzati e preparati a quelle decisioni, così come il medico che è attrezzato e preparato ad affrontare diagnosi infauste.*

### **L'ultimo giorno di Camera di Consiglio. Cosa resta alla fine di un'esperienza del genere?**

*L'esperienza della camera di consiglio accresce sempre il vissuto di ciascuno dei partecipanti, perché insegna a confrontarsi e ad ascoltare gli altri nell'interesse comune del miglior esito.*

### **A cosa si potrebbe confrontare una Camera di Consiglio? C'è una metafora che ne racchiude il concetto?**

*Più che una metafora, mi viene in mente proprio la simili-*

*tudine col consulto medico prima richiamata: come il medico verifica gli esami strumentali ed emette il suo verdetto tentando di eliminare tutti i dubbi e trattenendosi dall'emetterlo finché non è sicuro della diagnosi, così il giudice esamina le prove ed emette il suo verdetto che sarà di colpevolezza soltanto se non siano formulabili "diagnosi" alternative. In fondo, anche la condanna al carcere, nel rispetto del principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, può essere paragonata alla "cura" decisa dal medico.*

**Che cosa consiglierebbe a un suo collega prima di entrare in Camera di Consiglio, e ad un giudice popolare?**

*È inevitabile che nel corso del processo, man mano che ven-*

*gono raccolte le prove, ci si cominci a formare un convincimento (peraltro, di prova in prova, talvolta mutevole). Ma è importante, direi indispensabile, - ed è questo il consiglio che darei, anzi do sempre, non ai colleghi che certamente non ne hanno bisogno perché è l'essenza del nostro lavoro, ma ai giudici popolari - affrontare la camera di consiglio con la mente sgombra da qualsiasi pre-giudizio e con la disponibilità, quindi, a esaminare insieme tutte le prove ed a valutarle collegialmente di nuovo, perché in tal modo si perverrà infine ad una decisione sicuramente più meditata e, quindi, più giusta oltre che più serena e tranquillizzante anche per la coscienza di ciascuno.*

## Il messaggio di Rocco Chinnici E LE NUOVE GENERAZIONI

» Rosalia Alberghina

**S**i è tenuto lo scorso 27 febbraio presso l'aula Magna del Palazzo di Giustizia il seminario dal titolo "L'illegalità protetta: l'attualità del messaggio di Rocco Chinnici e l'eredità raccolta dalle giovani generazioni" organizzato dall'Anm, Associazione Nazionale Magistrati e patrocinato dall'Aiga, sezione di Palermo.

Aiga, acronimo di Associazione Italiana Giovani Avvocati, nasce nel 1966 e si sviluppa in tutto lo stivale con le varie sezioni territoriali. La sezione di Palermo è oggi presieduta dal collega Avv. Giuseppe Miria che ha voluto fortemente incrementare l'attività di approfondimento e formazione che caratterizza una delle missioni principali dell'associazione forense.

La sinergia tra avvocati e magistrati è un valore imprescindibile per Aiga Palermo, ed è proprio questo l'obiettivo che l'associazione ha voluto concretizzare attraverso il suddetto incontro, tra l'altro accreditato ai fini della formazione continua degli avvocati.

I graditi saluti iniziali ed una breve introduzione alla mattinata di approfondimenti sono stati affidati alla Dottoressa Giovanna Nozzetti, presidente di Anm Palermo e promotrice dell'evento.

La giudice ha poi ceduto la parola all'interessante commento fatto dallo scrittore e regista Roberto Greco che ha parlato del libro che raccoglie gli scritti di Rocco Chinnici "l'illegalità protetta" e del messaggio lasciato alle giovani generazioni dal magistrato assassinato dalla mafia nel 1983.

Il collega Giovanni Chinnici ha scelto di parlare più del Rocco Chinnici uomo e padre, ha condiviso con la platea alcuni ricordi personali sul genitore, ha raccontato di quando

andava in giro per le scuole a parlare di mafia ai giovani. Ha rammentato con particolare emozione di quando il padre si recò nel liceo che lui frequentava e di come i suoi compagni di scuola avessero partecipato con inconsueto entusiasmo a quell'incontro, di quanto lui fosse seguito dai giovani.

Il Professore Costantino, ha voluto ricordare l'imprenditore Piero Patti, ucciso dalla mafia e della cui figlia è stato relatore per la tesi di laurea.

Ha arricchito poi il suo intervento facendo un interessante excursus storico-giuridico sulla nascita della normativa anti mafia.

Il professore ha infine ricordato che nell'82 Rocco Chinnici creò il pool antimafia e diede l'avvio alle indagini patrimoniali sui mafiosi. La sua squadra era formata da Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Peppino Di Lello.

L'ultimo intervento è affidato al Professore Teresi che riprendendo le parole di Chinnici raccolte nel suo libro ha spiegato che le famiglie mafiose all'epoca fossero vere e proprie imprese e che di conseguenza la mafia all'epoca era una vera e propria potenza economica.



Rocco Chinnici

# CYBERBULLISMO: TRA REALTA' E MONDO VIRTUALE. LA VIOLENZA PASSA ATTRAVERSO LA RETE.

« Valeria Licata

L'intervento normativo è nato dall'esigenza di apprestare un'adeguata tutela ai minori vittime di "cyberbullismo" e non di bullismo in genere (le cui condotte, in diversi casi, sono già oggetto di sanzione penale), attraverso la previsione di forme specifiche di prevenzione, di contrasto, di segnalazione e di repressione, tutto, al di fuori della sfera penale. Proprio lo scorso mese di febbraio 2019 si è tenuta a Milano la "Safer internet day", la giornata mondiale per la sicurezza on line, istituita e promossa nel 2004 dalla Commissione Europea per un uso sicuro e consapevole della rete.

In tale occasione, l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ha sollecitato la convocazione urgente del tavolo tecnico previsto all'articolo 3) della legge 71 del 2017, al fine di predisporre il piano d'azione integrato per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, in sinergia con tutti i soggetti istituzionali coinvolti (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Polizia postale, Garante per la privacy, Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Associazioni e organizzazioni a carattere nazionale e internazionale, come Save The Children) e di intesa con il Comitato di monitoraggio, pure istituito con la legge n. 71/2017, cui è stato assegnato il compito di garantire l'accesso a procedure e formati standard per le segnalazioni dei casi.

Secondo gli ultimi dati riportati dal Conacy (Centro Italiano per il contrasto



del cyberbullismo) nell'anno 2018 un adolescente su quattro è stato coinvolto in episodi di "cyberbullismo".

La definizione di cyberbullismo, riportata per la prima volta nel testo divenuto legge dopo un iter legislativo durato 3 anni, ricomprende qualunque forma di "pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Si tratta, dunque, di azioni dal forte

contenuto aggressivo, intenzionali, che possono provenire da una persona singola o da un gruppo, allo scopo di colpire e danneggiare un coetaneo incapace di difendersi.

L'identikit del cyberbullo è quello di un adolescente di età compresa tra i 10 e i 16 anni, con una competenza informatica superiore alla media che, nell'assoluta assenza di consapevolezza dell'atto che compie, offende la vittima, prevalentemente mediante social network, attraverso la diffusione di materiale denigratorio (testi, foto e immagini) o con la creazione di gruppi "contro" che riflettono la dinamica del "branco". Tali azioni si ripetono nel tempo, amplificando i meccanismi propri del bullismo, in quanto la vittima non ha un controllo diretto dell'attacco che subisce.

Gli episodi di bullismo «virtuali» possono essere più incisivi di quelli reali, perché l'offesa e la denigrazione hanno, per chi li subisce, un'amplificazione immediata, una forza propulsiva crescente, conducendo la vittima in un vortice doloroso che può anche indurre, nei casi più gravi, al suicidio. Il principale criterio di selezione della vittima è basato sul concetto di «diversità», una diversità che si fonda sui seguenti indici:

- aspetto estetico
- modalità comportamentali (propensione alla riservatezza, timidezza,

- soggezione verso l'altro)
- ipotizzato orientamento sessuale
- origini etniche
- abbigliamento non convenzionale
- disabilità
- orientamento politico o religioso

Diverse sono le modalità per mezzo delle quali i cyberbulli attaccano la vittima, ma quella preferita è la persecuzione attraverso il suo profilo su un social network che si realizza mediante furto di e-mail, messaggi privati che vengono resi pubblici, invio di messaggi - mail dal contenuto aggressivo, creazione di gruppi «contro» in cui convergono i contributi dei membri del gruppo diffusione di foto e immagini denigratorie o comunque private senza il consenso della vittima, furto di identità digitale.

Tutto ciò avviene, nella maggior parte dei casi, in un contesto di assenza di supervisione da parte di un adulto.

La legge n. 71/2017 si fonda su due pilastri portanti: maggiore controllo sul web e prevenzione attraverso percorsi di educazione alla consapevolezza digitale.

Questo obiettivo, naturalmente, passa attraverso una maggiore responsabilizzazione delle famiglie e un potenziamento delle attività di formazione e di educazione digitale all'interno delle scuole, ma anche attraverso l'adozione di tecnologie child-friendly, capaci cioè di prevenire il fenomeno attraverso una mirata configurazione dei dispositivi e dei sistemi di comunicazione.

La scuola è il luogo principale ove hanno origine gli episodi di abuso che, poi, si trasferiscono in tempo reale sulla rete.

Le indagini condotte in questi anni in Italia e in Europa hanno evidenziato questa esigenza ed offerto una pluralità di modelli di intervento (per esempio attività di peer education).

Appare indispensabile offrire alle famiglie principalmente, ma anche a chi opera con i minori, strumenti di conoscenza del fenomeno per riconoscerlo ed intervenire in modo appropriato, apprestare il necessario supporto per

la segnalazione degli episodi di violenza, nonché adeguato sostegno in favore della vittima e dell'autore dei comportamenti offensivi.

Con la legge n. 71/2017 è stata creata una specifica procedura semplificata da attivare dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali, che consente al minore ultraquattordicenne o ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, di ottenere una tutela rafforzata attraverso l'adozione di provvedimenti inibitori e prescrittivi, che garantiscano la dignità del minore rispetto a qualsiasi forma di violazione della sua persona avvenuta in rete.

E' stata prevista la possibilità da parte del minore ultraquattordicenne vittima di cyberbullismo di avanzare – anche senza coinvolgere il genitore - richiesta di oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti diffusi in rete, al gestore del sito internet o social media. Entro 48 ore, se non si è provveduto, il minore, in questo caso assistito dal genitore, può rivolgersi al Garante della privacy che provvede direttamente nelle successive 48 ore.

Ed ancora, è stata prevista la procedura di ammonimento verbale (che cessa di avere conseguenze al compimento della maggiore età) da parte del Questore il quale, fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia, previa convocazione alla presenza di almeno un genitore o di altra persona esercente la potestà genitoriale, rivolge al minore ultraquattordicenne responsabile di atti di cyberbullismo nei confronti di altro minore ammonimento, al fine di renderlo consapevole del disvalore e del carattere lesivo della propria condotta.

Il testo di legge prevede, altresì, l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, di Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole – in continuità alle Linee guida di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo emanate dal MIUR nell'aprile del 2015 - finalizzate alla formazione del personale presente nei vari territori, con la collaborazione in-

teristituzionale delle associazioni territoriali e della Polizia Postale e delle Comunicazioni, soggette ad aggiornamento biennale.

L'attività della Polizia Postale riveste un ruolo strategico nella prevenzione e nel contrasto di condotte di cyberbulling e all'uso criminogeno della rete, anche attraverso la creazione di un portale on line che consente a chiunque di accedere ai servizi di segnalazione, informazione e collaborazione messi a disposizione dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni.

Appare lodevole il progetto recentemente promosso dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni “Una Vita da Social” che offre ai giovani un “vademecum” contenente regole di comportamento per evitare di cadere nella trappola del cyberbullismo attraverso l'utilizzo dei social network.

Un'interessante iniziativa per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è stata recentemente intrapresa anche nella nostra Palermo.

Si tratta del progetto “Gioco con il bullo”, ideato dall'Associazione “La Linea della Palma” e finanziato da “Fondazione con il Sud”, il cui obiettivo è quello di ridurre il fenomeno nel nostro territorio mediante percorsi di responsabilizzazione tra gli adolescenti ad un uso positivo della rete con il reclutamento di volontari fra genitori, nonni, docenti, educatori, psicologi, formatori, orientatori, assistenti sociali, avvocati, studenti.

La rete è oggi un formidabile strumento di comunicazione, ma la velocità con cui le informazioni si propagano e l'uso distorto, incontrollato e del tutto inconsapevole di Internet, da parte di soggetti minori di età ha consentito il radicalizzarsi di un fenomeno grave che, ancora oggi, è difficile intercettare e arginare, per quel senso di vergogna che pervade la vittima dell'abuso e per una conoscenza, forse non del tutto completa, degli strumenti che il nostro ordinamento ha apprestato e continua ad apprestare per prevenire le conseguenze cui tali episodi di violenza conducono.

# “SPAZZACORROTTI”:

## ASPETTI GENERALI E QUESTIONI DI DIRITTO INTERTEMPORALE

« Barbara Giampino e Teresa Re

**p..1.1.** Scandita da grande clamore mediatico e salutata quale panacea dell’annoso fenomeno della corruttela, è stata approvata la legge 9 gennaio 2019, n. 3, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”. L’intento del Legislatore, così come traspare dal testo in esame, è quello di ricorrere all’irrigidimento dello strumento repressivo al fine di attenuare il fenomeno corruttivo dilagante, in adesione anche al trend politico -criminale dedotto da una serie di convenzioni internazionali, quale ad esempio la Convenzione di Merida del 2003. La riforma si presenta di ampia portata in quanto interessa il piano delle scelte penalistiche - mediante il potenziamento delle pene accessorie dell’interdizione dei pubblici uffici e dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e l’inserimento dei reati de quo nel novero di quelli ostativi alla fruizione dei benefici penitenziari -, che sotto il profilo procedurale allorché prevede l’introduzione di strumenti, anche investigativi quali le operazioni sotto copertura e la causa di non procedibilità per colui che denuncia tempestivamente il fatto. Analizzando brevemente tali innesti legislativi nel tessuto processuale penale risalta subito proprio il dettato di nuovo conio dell’art. 323 ter c. p. che prevede sia non punibile chi, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini e comunque entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denunci volontariamente e fornisca indicazioni utili per assicurare le fonti di prova del reato e individuare i correi. Inoltre dovrà essere messa a disposizione l’utilità percepita o l’equivalente.

Già dal tenore letterale traspare l’inoperatività di una simile causa di esclusione di punibilità: la condotta di ravvedimento è in effetti utile solo se riconducibile ad un tempo massimo (quattro mesi dalla commissione del fatto), al cui interno si colloca un termine inferiore quale quello che precede la conoscenza di essere soggetto ad indagini! Ogni “ravvedimento operoso” successivo a questo sbarramento sarebbe improduttivo del beneficio!

Sotto un profilo investigativo poi la novella legislativa ha modificato la disciplina delle operazioni sotto copertura di cui alla l. 146/2006, potenziando così gli strumenti investigativi per la prevenzione, l’accertamento e la repressione di reati ritenuti particolarmente allarmanti, in ragione della loro diffusività e gravità degli effetti in danno della pubblica amministrazione, dell’economia, della libera concorrenza e dell’affidamento dei mercati. A tal uopo infatti il Legislatore, nel riformulare la lettera a) del comma 1 dell’art. 9

della l. 146/2009, ha inserito nel novero delle fattispecie penali per cui sarà possibile ricorrere alle speciali tecniche investigative, quelle previste dagli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, comma 1, 320, 321, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 352 bis c. p ed ha, al contempo, ampliato l’insieme di condotte scriminate, in modo da includervi quelle che, pur integrando le fattispecie tipiche di alcuni reati contro la pubblica amministrazione richiamati, possono essere tenuti da agenti sotto copertura. Orbene, per brevità espositiva si rimanda alla lettura del novellato art. 9 della citata Legge, ma non ci si può esimere dall’indicare alcune criticità circa l’utilizzo di tecniche investigative undercover. Infatti, se da un canto può ben dispiegarsi l’utilizzo dell’agente sotto copertura – l’accertamento di reati concretizzati in fenomeni corruttivi di dare, promettere, corrispondere, ricevere, accettare denaro o altre utilità – di certo ne sarà legalmente vietato l’impiego per l’accertamento di quei reati per cui la legge non prevede clausola scriminante nei confronti del fatto ascritto all’agente undercover: si pensi, a titolo esemplificativo, ai casi di turbata libertà degli incanti (art. 353 c. p.) per cui il ricorso alle operazioni sotto copertura è ammesso, ma la condotta dell’agente si consumi mediante violenza, minaccia, collusioni o altri mezzi fraudolenti, vale a dire con una serie di attività che non rientrano nel catalogo delle condotte scriminate.

Un ulteriore aspetto oscuro, in termini processualistici e di utilizzo dibattimentale delle risultanze conseguite dall’agente undercover, riguarda senz’altro la veste che lo stesso assume nel procedimento penale relativo ai fatti per cui ha investigato: questi potrà assumere la qualità di testimone o imputato o coimputato, a seconda del rispetto manifestato durante le indagini dei limiti legali impostigli. E detta diversa qualificazione si riverbera sul regime di ammissibilità delle sue dichiarazioni e di utilizzabilità degli elementi probatori acquisiti. In ultimo vale rammentare una considerazione mutuata dal dato empirico secondo cui l’utilizzo dell’agente undercover appare agevole ed idoneo laddove lo stesso si inserisca all’interno di contesti criminali associativi, mentre sia particolarmente difficile immaginare l’utilizzo di detto strumento investigativo all’interno di fenomeni di corruttela a volte esclusivamente biunivoci o di appannaggio di una cerchia ristretta di soggetti agenti.

Ma l’aspetto che maggiormente modifica la morfologia del regime sanzionatorio inerente le fattispecie in esame è senz’altro reso dalla comminazione di pene accessorie e, nello specifico, l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. La novella pre-

vede, all'art. 1 comma 1, lettera m) una modifica dell'art. 317 bis c. p., che la sanzione interdittiva, da un lato, ed il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, dall'altro, trovino applicazione in perpetuo, nel caso in cui la pena inflitta in concreto per uno dei reati di cui sia superiore ai due anni. Nell'ipotesi in cui la pena sia inferiore a tale limite, o nel caso di applicazione della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità di cui all'art. 323 bis comma 1 c. p., la durata di ambedue le pene accessorie andrà dai cinque ai sette anni. La cornice edittale poi scende nel minimo ad un anno e nel massimo a cinque nell'ipotesi in cui sia integrata la circostanza speciale prevista dall'art. 323 bis comma 2 c. p.. Nonostante tale disciplina sanzionatoria sia effettivamente vessatoria non soltanto attraverso l'innalzamento delle sanzioni principali, ma anche mediante dette pene accessorie, va evidenziata la scelta di conservare un'area di attenuazione delle pene inflitte che non superino i due anni di reclusione. Al riguardo appare chiaro l'obiettivo presupposto dal Legislatore, vale a dire, quello di evitare contraddizioni con la disciplina della sanzione accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego (art. 32 – quinquies c. p.), prevista nel caso di condanna per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, comma 1 e 320 c. p.

### p. 3.1. La “Spazzacorrotti” e questioni di diritto intertemporale.

L'aspetto più problematico posto dalla L. n° 3 del gennaio 2019 è rappresentato dalle sue *ricadute sul piano dell'esecuzione penale*.

Invero, seppur brevemente, è necessario procedere a qualche breve considerazione con riferimento alle modifiche apportate all'ordinamento penitenziario.

La nuova normativa – nota all'opinione pubblica come “Spazzacorrotti” – è per gran parte di natura sostanziale e, pertanto, subordinata al rispetto del principio di cui all'art. 2 c.p. dell'irretroattività della legge penale sfavorevole. Tuttavia – tra le poche norme di natura processuale – vi è una disposizione in particolare che ha posto maggiori problemi interpretativi ed applicativi, tali da richiedere finanche l'intervento del vaglio costituzionale.

Ci si riferisce, invero, all'art. 1 comma 6, lett. a) e b) che ha introdotto nell'art. 4 bis O.P. un inciso con cui vengono inseriti tra i cd. “reati ostativi di prima fascia” quelli di cui agli artt. 314 co.1, 317, 318, 319, 319 bis e ter, 319 quater co.1, 320, 321, 322, 322 bis c.p.

**Ne consegue che oggi ai condannati per reati di corruzione non potranno essere concesse le misure alternative alla detenzione salvo che – ipotesi anch'essa aggiunta dalla riforma – non collaborino con la giustizia ai sensi dell'art. 323 bis comma 2 c.p. o dell'art. 58 ter O.P.**

Inoltre, l'inserimento dei reati contro la Pubblica Amministrazione nel novero di cui all'art. 4 bis comma 1 O.P. comporterà che – ad eccezione della liberazione anticipata –

tutti i benefici penitenziari potranno essere richiesti previo accertamento dell'effettiva collaborazione con la giustizia (o dell'impossibilità della stessa), secondo il complesso meccanismo di cui agli artt. 3 e 3 bis, 4 bis e 58ter O.P.

Ed ancora, in forza del richiamo operato dall'art. 656 comma 9 lett. A) all'art. 4 bis O.P., la riforma sottrae ai condannati in via definitiva per corruzione e peculato la possibilità di vedersi sospesa l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, previsto in via generale, ed entro il limite di pena (quattro anni). È evidente come tutto ciò comporterà l'ovvia conseguenza che, per i condannati per i più gravi reati contro la Pubblica Amministrazione ove non detenuti al momento della definitività della sentenza, in prima battuta si apriranno le porte del carcere quale immediato effetto della riforma, e – soltanto – in un secondo momento dal carcere potranno esercitare il diritto di avanzare richieste di misure alternative alla detenzione.

Da quanto sinora descritto emerge nella sua pericolosità il vero intento della novella: la strumentalizzazione populistica della legislazione penale al fine di intercettare gli umori ed i facili consensi degli elettori!

Infatti, nell'intento di contrastare il fenomeno dilagante della corruzione – inasprando da un lato le pene e dall'altro privando i condannati, per tali reati, della possibilità di evitare l'espiazione della pena detentiva in carcere – e disattendendo quanto anticipato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 41 del 2018, il legislatore ha chiaramente abbandonato “la vera vocazione” (rieducativa) della pena privilegiando nuove e pericolose “letture” neoretributive.

Lecito, dunque, chiedersi alla luce di quanto descritto, se sia conforme ad una interpretazione costituzionalmente orientata, se sia rispettosa dei principi affermati dalla recente giurisprudenza nazionale e della Corte EDU (sub art. 7 CEDU), l'applicazione del nuovo art. 656 comma 9 c.p.p. per tutte le esecuzioni in corso al momento della sua entrata in vigore.

La questione, infatti, è di non poco conto dal momento che l'art. 1 comma 6 della “Spazzacorrotti” – che ha inserito nel novero dei reati ostativi di cui all'art. 4 bis O.P. anche i reati di cui si tratta – non prevede alcuna norma transitoria di diritto intertemporale in grado di contemperare il rispetto del principio di legalità, la funzione rieducativa della pena, la natura delle norme dell'ordinamento penitenziario ed i rigidi automatismi che discendono, inevitabilmente, dall'entrata in vigore della modifica di legge peggiorativa in commento.

In altri termini il quesito a cui dare una non facile risposta è il seguente: a) qualora si tratti di condannati per reati contro la P.A. – commessi e giudicati antecedentemente alla L. 3/2019 – per i quali è intervenuta **l'irrevocabilità** della sentenza di condanna in un momento **antecedente al 31 gennaio 2019** e per i quali è stato emesso e legittimamente sospeso l'ordine di esecuzione; ovvero b) per i quali la sentenza di condanna è divenuta **irrevocabile prima del 31 gennaio 2019 ma non ancora eseguita**, ebbene a costoro

dovrà applicarsi il vecchio o il nuovo regime processuale di cui agli artt. 656 commi 5 e 9 e 4bis O.P.?

Va da sé come non ponga particolari problemi interpretativi l'ipotesi di irrevocabilità della sentenza di condanna maturata in epoca successiva alla data del 31 gennaio 2019, in ragione della circostanza che l'intera fase dell'esecuzione nasce e si sviluppa sotto la vigenza della legge di riforma e, quindi, nel corretto e pieno rispetto del principio del *tempus regit actum*.

È doveroso osservare come, per consolidata e costante giurisprudenza, le norme dell'ordinamento penitenziario siano da considerare norme di natura processuale e non sostanziale non attenendo “né alla cognizione del reato, né all'irrogazione della pena bensì alle modalità esecutive della pena” (cfr. Cass. Pen. Sez. I, n° 37578/2016).

Tanto premesso, è evidente che proprio in ragione del fatto che le disposizioni concernenti l'esecuzione delle pene detentive non hanno carattere di norme penali *sostanziali* – rispondendo al principio “*tempus regit actum*” – non sono perciò assoggettabili alle regole dettate in materia di successione di norme penali nel tempo ex artt. 2 c.p. e 25 Cost. (Cfr. Cass. Pen. Sez. I, n° 18496/2018).

L'incertezza che la novella ha determinato sul punto – ed, in specie, l'assenza di una norma transitoria che disciplinasse l'ipotesi di cui al precedente quesito, ha comportato in sede di prima applicazione differenti soluzioni.

In un caso, deciso il **28.2.2019 dal Tribunale di Napoli**, settima sezione Collegio C, la magistratura partenopea è stata chiamata a valutare se la legge 3/2019 – in materia di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva – fosse applicabile anche ai procedimenti aventi ad oggetto fatti commessi prima della sua entrata in vigore e, nell'ipotesi in cui la sospensione fosse già stata disposta prima di tale data.

Questi, in breve, i passaggi temporali. Nel mese di agosto 2018 la Procura emetteva nei confronti della condannata – ad anni 2 e mesi 3 di reclusione per i fatti di cui all'art. 322 c.p. – ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale ordine di sospensione ex art 656 comma 5 c.p.p.

Nel mese di ottobre del medesimo anno la condannata presentava istanza di ammissione alle misure alternative alla detenzione, richiesta che sino alla data della decisione da parte del Tribunale collegiale (competente in quanto giudice dell'esecuzione) non veniva presa ancora in carico dal Tribunale di Sorveglianza, poiché trasmessa il 06.11.2018. Nel mese di febbraio 2019 la Procura, in ossequio al dettato della cd.” Spazzacorrotti” in tema di modifiche introdotte all'art. 4 bis O.P., revocava la sospensione precedentemente concessa ed ordinava l'immediata carcerazione della condannata. La difesa, quindi, avanzava istanza di revoca dell'ordine di carcerazione.

Il Tribunale, pur ribadendo nella parte motiva del proprio provvedimento la natura delle norme dell'ordinamento penitenziario e di quelle concernenti l'esecuzione della pene detentive (id est: norme di natura processuale e non sostanziale), accoglieva l'istanza, annullando l'ordine di esecu-

zione per la carcerazione emesso dalla Procura poiché “ in applicazione del principio *tempus regit actum*, non era consentita la revoca dell'ordine di sospensione, emesso in conformità alla normativa all'epoca vigente”.

Una prospettiva diametralmente opposta ed alquanto innovativa è stata – invece – quella proposta dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Como che in una vicenda analoga, pur riconoscendo come “consolidato” l'orientamento giurisprudenziale che attribuisce alle norme – concernenti l'esecuzione delle pene detentive ed in generale a quelle dell'ordinamento penitenziario – natura processuale e non sostanziale, tuttavia afferma di “doversi discostare, in forza dei principi di cui all'art 25 Cost., art. 2 c.p. e art. 7 CEDU, che impongono di non sorprendere la persona con una sanzione non prevedibile al momento della commissione del fatto”. (Cfr. *Ordinanza Gip Como dell'08.3.2019, pag.5* ). Infatti, è dato ancora leggere come “tenuto conto della radicalità dei mutamenti che caratterizzano la qualità della pena nella fase esecutiva, a partire dalla riforma dell'ordinamento penitenziario del 1975, non può non riconoscersi oggi che quelle che – con una truffa delle etichette – vengono considerate norme meramente processuali, perché attinenti alle modalità di esecuzione della pena, siano in realtà norme che incidono sostanzialmente sulla natura afflittiva della pena. Una modifica legislativa peggiorativa di tali norme, conseguentemente, può determinare gravi pregiudizi per il condannato ed aggredire in modo significativo il bene libertà personale”.

In altri termini, il Gip di Como è giunto alla determinazione di dichiarare la temporanea inefficacia dell'ordine di esecuzione pena per la durata di trenta giorni, emesso nei confronti del condannato – per reati contro la P.A. – al fine di consentirgli di formulare istanza di misure alternative alla detenzione. Infatti, in assenza di una disciplina transitoria, il Gip ha ritenuto che la nuova norma introdotta dalla L.3/2019 ( che ha inserito il reato di cui all'art. 314 c.p. nel novero dei reati ostativi di prima fascia di cui all'art. 4bis O.P. richiamato dall'art. 656 comma 9 lett.a) c.p.p.) non potesse trovare applicazione nel caso di specie, avendo un contenuto intrinsecamente afflittivo e sanzionatorio. Bene – a parere di chi scrive – ha fatto il Gip nella parte in cui richiama tra i compiti del giudicante quello di valutare al di là delle “etichette giuridiche” ciò che l'applicazione di una norma – come quella di cui si discute – comporterebbe per l'intero sistema adottando un'interpretazione costituzionalmente conforme tale da escludere ogni violazione del principio di irretroattività in materia penale. Nella sostanza, quindi, il Giudice ha superato la tradizionale dicotomia in base alla quale si attribuisce natura sostanziale alle norme che influiscono sul quantum di pena e natura processuale alle norme che incidono sulla qualità della pena, “anche quando ne trasfigurino il contenuto, così incidendo in modo significativo sulla libertà personale tanto quanto le variazioni del quantum di pena”.

La norma di cui oggi si discute, dunque, è una norma che

incide sulla portata comminatoria e non solo sulla dimensione esecutiva, pertanto, “nella sostanza essa è una norma penale a tutti gli effetti”.

Interessante, infine, appare la “Direttiva orientativa” dell’11 marzo 2019 - assunta dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria – che per l’atto sospensivo (emesso prima del 31 gennaio 2019) lo reputa come correttamente emanato secondo la legge vigente al momento della sua adozione e, pertanto, non oggetto di possibile revoca da parte della Procura, sulla base del principio *tempus regit actum*.

Al contrario per le sentenze di condanna – per i reati contro la P.A. - divenute irrevocabili prima del 31 gennaio 2019 e non ancora eseguite, ossia in quelle ipotesi in cui non sia stato ancora emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione, ha ritenuto che la disciplina applicabile sia quella

anteriore all’innesto normativo della Legge 3/2019 e, per l’effetto, qualora ne ricorrano le condizioni di legge (art. 656 comma 5 c.p.p.) i futuri ordini di esecuzione andranno sospesi.

Conclusivamente, volendo dar credito a notizie di stampa, secondo cui il Governo potrebbe valutare anche l’ipotesi di licenziare una norma che escluda l’applicabilità delle nuove disposizioni – di cui alla legge cd. “Spazzacorrotti” – per risolvere gli aspetti problematici di diritto transitorio sin qui analizzati, ed in attesa di eventuali profili di illegittimità costituzionale della norma che potrebbero essere sollevati, rimane sullo sfondo un interrogativo destinato a rimanere senza risposta. Fino a che punto l’opinione pubblica è disposta a tollerare un uso distorto e demagogico del diritto penale, come strumento di facile captazione dei consensi?

## L’AMORE PER LA PROFESSIONE

« Flavia Caradonna

**2**3 marzo 2019, siamo a Roma. Esattamente al Circolo degli Ufficiali dell’Aeronautica. Ancora più specificamente presso la Casa dell’Aviatore. L’Avv. Rosario Dolce, palermitano di nascita, appartenente al Foro di Palermo, viene insignito di ben due onorificenze. Ma facciamo un piccolo “rewind”. Quarantadue anni, avvocato civilista iscritto all’albo del Foro di Palermo dal 2010, responsabile scientifico, formatore di corsi ed eventi dedicati agli amministratori di condominio, collaboratore del *ilSole24Ore*, nonché di *Condominioweb*, autore di numerosi testi e monografie dedicati interamente al diritto condominiale e degli edifici, l’Avv. Rosario Dolce, decide nel suo percorso formativo, rigorosamente palermitano, di occuparsi prevalentemente di diritto immobiliare e condominiale. L’amore per la professione, la passione per la materia condominiale, sono solo due caratteristiche di Rosario, perché a completare il quadro, va sicuramente anche il suo lato umano. Gli sono stati riconosciuti ben due premi: “Giustizia e Legalità” per l’impegno professionale e per la devozione dedicata alla legalità; “Capitolino D’Oro” per l’attività svolta in favore della pace e del progresso sociale. L’avvo-



Avv. Rosario Dolce

cato Dolce, ha dedicato il primo, al suo Ordine di appartenenza, il Foro in cui si è formato ed è cresciuto, quello palermitano, di cui, dice “mi onoro di farne parte e di poterlo, nel mio piccolo, rappresentare in queste occasioni”; il secondo, per il suo prestigio, decide, invece, di dedicarlo alla moglie e alla famiglia. Due premi prestigiosi, conferiti dalla Norman Academy, Associazione Culturale Not For Profit, incorporata nello Stato della Florida U.S.A., riconosciuta dalla Repubblica della Gambia quale Ente Morale di Pubblica Utilità, gemellata con l’Università Bouakè della Costa D’Avorio e registrata in Italia. Operante nel Nostro Paese in adesione ai trattati di amicizia e reciprocità italo-americani, ha il fine di incentivare il dialogo e lo scambio interculturale ed interreligioso tra i popoli. “Sorpreso ed emozionato”, si è definito l’Avvocato, per aver ricevuto questi due premi. La sua voce è intrisa di emozioni positive. E forse per la prima volta, un avvocato è rimasto “senza parole...per l’emozione”, quelle parole però, questa volta, glielo suggeriamo noi colleghi, per raccontargli quanto valga la sua emozione per noi e quanto, tutto ciò, ci abbia riempito di orgoglio.

# SOCIAL NETWORK SUL POSTO DI LAVORO, UNA CONDOTTA A RISCHIO LICENZIAMENTO

« Monica Catalano

I social media hanno cambiato le nostre vite, instaurando nuove abitudini e comportamenti. Una metamorfosi determinata dalle sfide della digital transformation, piombate inevitabilmente anche nelle nostre singole esistenze, attraverso nuovi modi di comunicare. Come in ogni manifestazione umana tuttavia, non può essere ignorato il senso della misura ed il buon senso. Ora più che mai!. La recente **sentenza della Cassazione** (7.3.2019) ha aperto nuovi scenari per certi versi eclatanti e destinati a generare ulteriori e necessarie cautele. Si tratta di un pronunciamento che ha fatto un po' di chiarezza su una questione di cui da tempo si dibatte: la relazione tra lavoro e **social network**. O, meglio, il ruolo che l'utilizzo dei social network sul posto di lavoro può giocare in sede di licenziamento. Tale sentenza ha affermato la legittimità del **licenziamento** di una dipendente che, durante l'orario lavorativo, in soli 18 mesi aveva visitato ben 6.000 siti web estranei alla sua attività. Di questi 6.000, ben 4.500 avevano come oggetto Facebook.



Non certo una condotta impeccabile, dunque. Eppure, la donna in questione – pur riconoscendo gli accessi a tali siti – ha impugnato il licenziamento ritenendolo “**discriminatorio e ritorsivo**”: secondo la sua versione, l'interruzione del rapporto di lavoro sarebbe arrivata solo dopo la richiesta di usufruire dei benefici della legge 104/92, che disciplina l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

L'utilizzo sempre più frequente dei social network del lavoro è oramai diventato un “problema” in tutti gli ambiti e lo è ancora di più nel posto di lavoro: tenendo conto che il 76% degli utenti (il 22% della popolazione mondiale) si collega a Facebook almeno una volta al giorno, è evidente che – il fatto che questo succeda dal luogo di lavoro – non è certo un'eventualità rara.

Già nel 2017, la Corte di Cassazione si era pronunciata sul caso di un dipendente che, licenziato a causa dell'utilizzo dei social network sul posto di lavoro, aveva impugnato la sentenza. Il motivo? Il suo datore di lavoro gli aveva teso una trappola, creando un account falso su Facebook, e lo aveva licenziato proprio a seguito dei numerosi messaggi scambiati in orario lavorativo. In un primo momento rigettata dal Tribunale, la legittimità del licenziamento è stato poi confermata dalla Corte di Appello e dalla Corte di Cassazione in quanto la creazione dell'account falso era volta a **porre fine ad una condotta che stava mettendo a rischio il regolare funzionamento e la sicurezza dell'impianto** al quale il lavoratore era addetto.

Ecco dunque che, sebbene una legge non esista, si può dedurre che i controlli aziendali occulti sono ammissibili quando diretti ad accertare comportamenti illeciti.

Tornando della dipendente con 4.500 accessi a Facebook all'attivo, la sua condotta è stata giudicata grave e idonea ad incrinare la fiducia con il datore di lavoro, anche perché – considerate le 3 ore giornaliere previste dal suo contratto – è risultato che ogni giorno, al social network, accedeva un numero decisamente considerevole di volte. E non c'era dubbio che ad entrarvi fosse lei, dal momento che per farlo utilizzava la sua password.

Il datore di lavoro, dunque, non ha commesso nulla di illegittimo: la dipendente utilizzava un **computer di proprietà del datore di lavoro**, che si è limitato ad estrapolare e a stampare la cronologia della navigazione.

Non siamo dunque in presenza di una violazione della privacy: la condotta del titolare ha infatti riguardato solamente i dati che vengono registrati da qualsiasi computer, poi stampati al solo fine di verificare l'utilizzo di uno strumento messo a disposizione dal datore di lavoro per l'esecuzione della prestazione.

Motivo per cui, prima di utilizzare i social network sul posto di lavoro, è fondamentale conoscere il rischio che si sta correndo.

# L'ASCOLTO del MINORE

« Marta Barresi

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, la magistratura del circondario di Palermo, con l'ausilio tecnico apportato dal consiglio dell'Ordine degli psicologi, di fronte alla necessità di prassi operative comuni, in data 20 marzo 2018, ha sottoscritto un protocollo al fine di disciplinare le modalità e i tempi di ascolto del minore da parte del Giudice per garantire allo stesso, in maniera unitaria e condivisa, protezione e tutela nel rispetto della normativa vigente.

L'esigenza nasce dalla necessità di dare voce ai bisogni del minore, ai suoi desideri ... bambino non più semplice destinatario delle decisioni "dei grandi", ma parte attiva all'interno di una "rivoluzione" dei legami familiari che lo coinvolge in prima persona.

E', infatti, ormai consolidato il principio che vede il minore "soggetto di diritto e non più soggetto passivo di interventi di protezione da parte dei genitori o, comunque, di terzi" (Cass.Civ. 6129/2015).

Già la riforma sulla filiazione (L. 219/2012 e D.Lgs.154/2013) si era posta come risposta sociale alla nuova visione bambino-centrica e alla necessità di dare voce ai bisogni del minore all'interno di un processo astrattamente rivolto a dirimere e definire la crisi familiare e, dunque, le relazioni tra soggetti adulti.

Le indicazioni riportate nel protocollo seguono l'adeguamento delle norme interne alle convenzioni internazionali e comunitarie in tema di ascolto del minore, attraverso le quali viene perseguito il diritto superiore del minore, corrispondente al suo sviluppo armonico, psichico fisico e relazionale, da perseguirsi anche attraverso l'immediata percezione delle sue opinioni in merito alle scelte che lo riguardano.

Le norme richiamate riconoscono, con forza, un vero e proprio diritto all'ascolto del minore che abbia compiuto dodici anni, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Punti salienti del protocollo sono le modalità operative che garantiscono, da un lato, tutela ai diritti del fanciullo e dall'altro il contraddittorio e il ruolo di difesa tecnica dell'avvocato.

Ascolto! Non più audizione, enfatizzando il ruolo di chi, magistrato o ausiliario del giudice, deve mostrare attenzione verso l'altro, disponibilità a comprendere i suoi bisogni, i suoi interessi, il suo disagio, anche se non verbalizzato.

Il ruolo del Giudice diviene non una mera facoltà, ma un dovere etico, morale e civile, condizione essenziale per il rispetto dei diritti del minore e della sua persona, garantendogli la facoltà di manifestare, se capace di discernimento, la sua volontà.

Il Giudice deve valutare l'opportunità nell'interesse del minore e, se del caso, non procedere all'ascolto, provvedendo a darne atto, in seno al provvedimento che dovrà essere in detti termini motivato. Di conseguenza, il Giudice procederà all'ascolto del minore nei procedimenti in cui devono assumersi decisioni nel suo interesse, salvo che ciò non risulti superfluo o lo ritenga sconsigliato o inopportuno.

Il protocollo prevede, ancora, che il Giudice, prima di procedere all'ascolto, informi il minore del suo diritto ad essere ascoltato, del suo diritto al silenzio e dei motivi del suo coinvolgimento nel procedimento. Spetta, quindi, al Giudice valutare quali siano le migliori modalità di ascolto con riferimento al luogo, alla verbalizzazione o registrazione, nonché alle informazioni da fornire al fanciullo prima dell'ascolto, anche per renderlo consapevole del procedimento pendente che, in ogni caso, inciderà sulla sua sfera relazionale.

L'ascolto può avvenire in modo diretto o attraverso un ausiliario (psicologo, neuropsichiatra infantile, etc.) e, in tal caso, il Giudice sarà supportato da un professionista con specifiche competenze tecniche cui fare ricorso nelle situazioni più delicate.

Ma qual è il ruolo dell'Avvocato chiamato ad assistere, nel suo dovere di difesa, il soggetto adulto nel procedimento in cui le conseguenze saranno dirette sui minori coinvolti nella crisi familiare? Quale ruolo avrà l'Avvocato nell'ascolto del minore?

Sul punto il protocollo all'art.4 prevede che il Giudice proporrà (alle parti) e ai loro difensori di allontanarsi dall'aula durante l'espletamento dell'incombente e, acquisito il loro consenso, procederà all'ascolto senza la loro presenza.

A garanzia del principio del contraddittorio, al termine dell'ascolto, allontanato il minore, il Giudice procederà alla lettura del verbale ai difensori.

L'Avvocato dovrà, inoltre, invitare il proprio assistito a tenere un atteggiamento responsabile nei confronti del minore, evitando ogni forma di suggestione e condizionamento, anche indiretto, astenendosi dall'esibire al minore qualsiasi atto processuale.

Assume rilievo il richiamo, operato dall'art. 5 del protocollo, all'art. 56 del codice deontologico in ordine al dovere di astensione degli avvocati che non devono avere contatti con il minore.

La violazione del divieto comporta la sospensione dall'esercizio della professione da 6 mesi ad un anno.

Sanzione che viene da molti considerata eccessiva, ma che si pone come la risposta rigorosa alla richiesta di una tutela effettiva del minore coinvolto, suo malgrado, nella crisi familiare.

# PER CHIMICI E FISICI NECESSARIA L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE.

« Dario Gallo

**T**ra gli effetti forse meno previsti della Legge 3 del 2018, cd. Legge Lorenzin, vi è certamente lo stato di agitazione che ha determinato in cui ha alcune categorie professionali, ed in particolare i chimici ed i fisici.

Come è noto, detta legge ha dato delega al Governo di provvedere in materia di sperimentazione clinica dei medicinali e di predisporre un piano volto alla diffusione della medicina di genere.

Ha inoltre proceduto a fissare una nuova e più attuale disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie, individuando nuove professioni e **modificando l'ordinamento delle professioni di fisico e chimico, di biologo e psicologo**, provvedendo altresì alla costituzione presso l'ordine degli ingegneri dell'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici.

In un mondo professionale in cui il Consiglio dell'Ordine non era mai stato riconosciuto come organo di rappresentanza e/o di autoregolamentazione di una determinata professione, siffatte modifiche normative hanno, di fatto, determinato una profonda rivoluzione.

I soggetti tenuti all'iscrizione all'albo sono specificamente individuati dall'art. 3 del Decreto 23 marzo 2018 denominato "ordinamento della professione di chimico e fisico" e pubblicato nella G.U. n. 128 del 5.06.2018, dove precisamente si prevede che:

I Ai fini dell'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, in forma individuale, associata o societaria, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d'opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti siano saltuari e/o occasionali ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale, è obbligatoria l'iscrizione all'Albo come previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.

Pertanto, qualunque sia la posizione lavorativa assunta, sia di lavoratore autonomo che subordinato che parasubordinato, sia presso pubbliche amministrazioni che presso privati, sia che si tratti di prestazione saltuaria e/o occasionale

ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale, **al fine di potere esercitare una attività in cui si esplicano ed esplicitano le competenze proprie del chimico o del fisico**, è necessaria l'iscrizione al competente ordine professionale!

La già chiara *voluntas legis* è stata ulteriormente avvalorata dalla disposizione contenuta al secondo comma dell'art. 3 del Decreto 23.03.18, che dispone che "sono vietati l'uso dei titoli professionali di cui all'art. 2 e del termine «Chimico» o «Fisico», con l'aggiunta di qualsiasi specificazione, da parte dei soggetti non iscritti all'Albo" e soprattutto dall'intervento legislativo che ha modificato il 348, introducendo il II e III comma.

In tale contesto normativo, fatto di innovazioni e di riforme, al fine di rafforzare la profonda rivoluzione che si stava compiendo, vengono poi inserite alcune norme volte alla parziale modifica di norme penali già esistenti ed in vigore, concepite dall'ordinamento per tutelare l'interesse generale a che determinate professioni, in ragione della loro peculiarità e della competenza richiesta per il loro esercizio, siano svolte solo da chi sia provvisto di standard professionali accertati da una speciale abilitazione rilasciata dallo stato.

Nello specifico, la cd. legge LORENZIN è intervenuta, inasprendo il trattamento sanzionatorio dei reati commessi nell'esercizio abusivo delle professioni, allargando il ventaglio delle pene accessorie.

Ciò è stato operando introducendo alcune ipotesi qualificate di concorso di persone nel delitto e/o ampliando in certi casi l'area del penalmente rilevante con l'estensione dei soggetti attivi.

Per quanto attiene invece all'inasprimento del trattamento sanzionatorio, la legge in commento si è mossa lunga molteplici direttrici:

in alcuni casi, elevando i limiti minimi e massimi della forbice edittale, come è avvenuto nel caso del delitto di esercizio abusivo della professione e per i delitti di omicidio e lesioni colpose, quando queste siano state cagionate, per colpa, nell'esercizio di una attività per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello stesso o di un'arte sanitaria, intervenendo rispettivamente negli artt. 348, 589 e 590 c.p.;

in altri casi, si è ampliato il ventaglio delle sanzioni acces-

sorie, come nel caso dell'istituzione di una nuova ipotesi di confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il delitto di esercizio abusivo della professione, inserendo all'art. 348 c.p. un nuovo comma, il secondo;

in altri casi ancora, si è intervenuto sugli *accidentalium delicta*, inserendo una nuova ipotesi di circostanza aggravante comune, e precisamente il comma 11 sexies all'art. 61 del c.p., che prevede nell'averne, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso le strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, o presso strutture socio-educative.

Non mancano poi modifiche a disposizioni contenute in leggi speciali, in particolare con riferimento alla L. 376/2000, la cd legge antidoping e al regime di destinazione dei beni confiscati per il delitto di cui all'art. 348 c.p. (art. 86 delle disp. Att. C.p.p.).

L'intervento più significativo del provvedimento legislativo, comunque, investe la fattispecie penale tratteggiata dal c.p. all'art. 348 e denominata



### 348. Esercizio abusivo di una professione-

#### La nuova formulazione dell'articolo recita:

[1] *Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.*

[2] *La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o atti-*

*vità, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.*

[3] *Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.*

Il legislatore, dunque, con l'[art. 12, 1° co., L. 11.1.2018, n. 3](#), ha dimostrato di nutrire particolare attenzione per alcune categorie professionali, tra le quali spiccano quelle dei chimici e dei fisici, non solo perché ha preveduto come obbligatoria l'iscrizione al competente albo professionale, ma ha elevato significativamente il livello di tutela al bene protetto, disponendo che la pena della reclusione di sei mesi che, fino all'entrata in vigore della novella, costituiva il massimo edittale, sia ora il minimo, con possibilità di irrogare una pena detentiva fino a 3 anni ed un pena pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro (cosa che varrà per tutte le professioni tutelate), ma anche e soprattutto perché ha espressamente parificato queste professioni a quelle sanitarie, riconducendole, tra l'altro, sotto la specifica egida del Ministero della Salute.

E poiché per espressa volontà legislativa, la professione del chimico e del fisico è stata ricondotta sotto la medesima egida legislativa della professione medica, appare evidente che il concetto di abusività della professione per il chimico ed il fisico vada ricostruito anche tenendo conto dell'evoluzione della letteratura dottrinale e giurisprudenziale con riferimento a siffatta categoria professionale, e quindi vada **esteso anche al compimento, senza titolo, di atti, che, pur essendo in qualche modo connessi all'esercizio della professione, non ne costituiscono una tipicità nel senso anzi detto.** (vedi art. 8 L. 3/18)

Facilmente comprensibile il perché di una così vasta estensione per il chimico e per il fisico del penalmente rilevante: occorre ricordare come la diversa operatività dell'art. 348 c.p. rispetto a differenti settori professionali valorizza il ruolo che i beni posti in pericolo o lesi dall'esercizio abusivo dell'attività professionale assumono nella dimensione applicativa.

Come emerge dall'analisi della prassi giurisprudenziale, la tolleranza dell'ordinamento rispetto all'esercizio abusivo di attività tipiche, anche se ausiliarie, della professione medica o sanitaria (alle quali quelle del chimico e del fisico sono assimilate) è sensibilmente minore rispetto all'esercizio abusivo di attività tipiche di altre professioni.

# La questione del diritto d'asilo

« Massimo Pellingra

## *La tutela costituzionale ed internazionale dei diritti fondamentali ai cittadini stranieri e agli immigrati: la questione del diritto di asilo*

I mutamenti registratesi negli ultimi anni nei processi di migrazione che concernono i paesi del Nord-Africa e del Medio Oriente hanno evidenziato refluenze sul piano economico-sociale, ma anche su quello giuridico, all'interno degli Stati attraversati o divenuti meta di migliaia e migliaia di soggetti che fuggono dai loro paesi devastati dalle guerre e carestie. La rilevanza del fenomeno, la gravità delle condizioni psico-fisiche degli immigrati, i suoi riflessi a livello globale hanno indotto l'Unione europea a rafforzare una azione di *governance* da parte degli Stati<sup>1</sup> al fine di offrire una regolamentazione del fenomeno anche sulla base della crisi economica e monetaria. L'obiettivo caratterizzante la strutturazione delle politiche di immigrazione<sup>2</sup> è teso a contrastare le reazioni e le spinte a volte xenofobe tipiche di alcuni paesi; una marginale attenzione è stata invece posta nei confronti di azioni e decisioni volte al perseguimento di accettabili livelli di integrazione, che dovrebbero incentrarsi sul riconoscimento in capo ai cittadini immigrati dei diritti fondamentali e della loro tutela effettiva per mezzo di una concreta e fattiva tutela giuridica. I flussi migratori che hanno interessato ed in parte interessano l'Italia e gli altri paesi europei hanno determinato il proliferare di innumerevoli interventi legislativi per regolamentare l'ingresso di stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato. In un primo momento, le politiche governative hanno tentato di garantire un graduale processo di integrazione socio-lavorativo, anche attraverso il riconoscimento agli stranieri dei diritti fondamentali e del loro effettivo godimento. Successivamente la legislazione, come noto, ha limitato l'ingresso degli stranieri, soprattutto extracomunitari ed ha formulato un apparato sanzionatorio che ha contribuito a trasformare il problema dell'immigrazione in un problema di ordine pubblico, comportando una notevole *deminutio* nel riconoscimento e nella tutela dei diritti umani e dei diritti fondamentali degli immigrati. Si tratta di un orientamento che, senza dubbio, conduce a riflettere gli studiosi

<sup>1</sup> F. Rimoli (a cura di), *Immigrazione e integrazione dalla prospettiva globale alle realtà locali*, ESI, Napoli, 2014, vol. I, 585 e ss.; C. De Robbio (a cura di), *Stranieri e diritto*, Collana Sapere Professionale, Pacini, Pisa, 2018, 17-48

<sup>2</sup> K. Koser, *Le migrazioni internazionali*, Il Mulino, Bologna, 2009, 13-23; S. Castles- M. Miller, *The age of Migration: International Population Movements in the Modern World*, III ed., Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2003, 5 ss.

ed in generale gli operatori del diritto sulla disciplina normativa sull'immigrazione, soprattutto attraverso una rivalutazione ed in generale analisi del principio di uguaglianza nell'ordinamento costituzionale italiano, esteso anche agli stranieri e che incontra un limite del principio di sovranità popolare. La legislazione italiana oggi configura una contrapposizione tra stranieri extracomunitari regolari e quelli c.d. irregolari, attraverso la previsione di un regime giuridico sfavorevole rispetto agli altri cittadini extracomunitari. Il tema della condizione giuridica dello straniero tra ordinamento costituzionale, internazionale e comunitario nella prospettiva delle fonti del diritto si caratterizza per la sussistenza di quell'indirizzo dottrinario, che va oltre un concetto di cittadinanza, strumento di "esclusione" e iato in seno all'organizzazione sociale<sup>3</sup>, omettendo che le migrazioni sono connesse a fenomeni importanti a livello planetario come lo sviluppo, la povertà, i diritti umani, la crescita economica, le culture. Alcuni immigrati sono sfruttati e i loro diritti sono violati: le politiche di integrazione nei paesi di destinazione risultano complessi, i movimenti di persone finiscono col privare gli stati di origine di importanti risorse umane<sup>4</sup>.

La cittadinanza<sup>5</sup> diviene strumento di selezione dei diritti, per individuare quelli più rilevanti, per etichettare posizioni individuali, per rinvenire un humus di democrazia che, spesso, appare deficitario o peggio insussistente. Svariati indirizzi dottrinari e giurisprudenziali tendono all'affermazione di una sorta di universalizzazione dei diritti della persona, senza per ciò ritenere che la cittadinanza possa assurgere a condizione di privilegio o comunque condicio sine qua non del presupposto e/o della garanzia dei diritti civili, politici sociali, economici e culturali, per citare i Patti di New York del 1966. La stessa nostra Carta Fondamentale<sup>6</sup> - art. 1, comma secondo - dispone che la so-

<sup>3</sup>S. Rodotà, *Cittadinanza: una postfazione*, in D. Zolo (a cura di), *La cittadinanza, appartenenza, identità, diritti*, Roma-Bari, 1994; G. Moschella, *La parabola dei diritti umani nella legislazione italiana sull'immigrazione*, in S. Gambino, G. D'Ignazio (a cura di), *Immigrazione e diritti fondamentali fra Costituzioni nazionali, Unione europea e diritto internazionale*, Milano, 2010, 485 e ss.

<sup>4</sup> J. Salt, *Current Trends in International Migration in Europe*, Council of Europe, CDMG (2005) 2 gennaio 2005, 19 ss.; K. Koser, *op. cit.*, 13.

<sup>5</sup> R. Caridà, *La cittadinanza*, in AA.VV., *Stato e sovranità*, Torino, 2010, 143 ss..

<sup>6</sup> G. Bascherini, *Immigrazione e diritti fondamentali: l'esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee*,

ranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione. Non viene esplicitata la nozione di cittadino nonostante la cittadinanza sia presupposto costituzionalmente<sup>7</sup> previsto per l'esercizio di tutte le situazioni giuridiche di diritto pubblico. Lo status di cittadino è condizione necessaria per l'esercizio di alcuni diritti e per la soggezione ad alcuni doveri che pongono i cittadini in relazione con l'apparato autoritario<sup>8</sup>. La Corte costituzionale, attraverso una costante attività di analisi e di interpretazione ha esteso la portata dei diritti e dei doveri riconducibili agli stranieri, mettendo in luce che, in forza della stessa ontologia del testo costituzionale, non è ammissibile l'esclusione dei non cittadini dal godimento di alcune delle libertà fondamentali. In forza della previsione di cui all'art. 3 Cost., la garanzia del principio di uguaglianza vale pure per lo straniero e per il rispetto dei diritti fondamentali<sup>9</sup> dell'uomo universalmente riconosciuti sono superiori ed indipendenti rispetto ai diritti del cittadino. Corollario di quanto affermato è che, secondo la giurisprudenza costituzionale, i diritti ed alcuni doveri pubblici spettano anche agli stranieri ed agli apolidi stabilmente residenti nel territorio italiani, riconoscendo l'applicabilità agli stranieri<sup>10</sup> delle garanzie costituzionali relative a tutti i diritti fondamentali, secondo le previsioni di cui all'art. 2 Cost.<sup>11</sup>. Non tutti i diritti fondamentali previsti nella Costituzione sono garantiti anche agli stranieri; il tenore delle disposizioni costituzionali non è sufficiente per stabilire se un diritto sia estensibile anche allo straniero. Conseguentemente, alcuni diritti soggettivi attribuiti dalla Costituzione al cittadino sono riconosciuti anche allo straniero anche se, in tal caso, tali diritti non saranno riconosciuti come fondamentali ed inviolabili secondo il sistema delle fonti del diritto<sup>12</sup>. La Corte costituzionale ha affermato esplicitamente che gli stranieri non godono di tutti quei diritti connessi allo "status activae civitatis"<sup>13</sup>(sent. n. 11/1968 e n.

Napoli, 2007; Biondi Dal Monte, *I diritti fondamentali degli stranieri tra discrezione del legislatore e sindacato costituzionale*, in AAVV., *La governance dell'immigrazione. Diritti, Politiche e competenze*, a cura di E. Rossi – F. Biondi Dal Monte – M. Vrenna, Bologna, 2013, 91 ss.

<sup>7</sup> B. Conforti, *La Corte Costituzionale e i diritti umani riconosciuti sul piano internazionale*, in *Giur. Cost.* n. 5/2014; Id, *Diritto internazionale*, IX ed., Napoli, 2013

<sup>8</sup> P. Falzea, *La riforma del sistema della cittadinanza e il problema del voto agli stranieri*, in AA. VV., *Evoluzione sociale ed evoluzione normativa nella società complessa*, Torino, 2004.

<sup>9</sup> Corte Cost., sent. n. 120/1967; sent. n. 62/1994

<sup>10</sup> G. D'Orazio, *Lo straniero nella Costituzione italiana*, CEDAM, Padova 1992, *passim*.

<sup>11</sup> sent. cit. n. 62/1994

<sup>12</sup> L. D'Ascia, *Diritto degli stranieri e immigrazione. Percorsi giurisprudenziali*, Giuffrè, Milano, 2009

104/1969). Si tratta di diritti consolidati nelle norme consuetudinarie internazionali, definiti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata e resa esecutiva con l. 4 agosto 1955, n. 848, nel cui art. 1 gli Stati firmatari dichiarano che tali diritti si "riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione", e nei successivi Protocolli addizionali, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ratificato con l. 25 ottobre 1977, n. 881) ed in altri convenzioni e trattati internazionali. L'art. 14 CEDU precisa che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione stessa deve essere garantito, senza alcuna distinzione, fondata soprattutto sul sesso, sulla razza, sul colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche, sull'origine nazionale o sociale, sull'appartenenza ad una minoranza nazionale etc. In generale, per i cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea soggiornanti in Italia e per i loro familiari extracomunitari con loro conviventi è prevista la quasi totale parità di trattamento con i cittadini italiani (art. 19 D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, in attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), mentre per gli stranieri cittadini di Paesi extracomunitari comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Viene garantita (art. 13 Cost.) l'invulnerabilità della libertà personale senza limiti e senza alcuna coercizione fisica; è garantita (art. 15 Cost.) anche ai non cittadini la invulnerabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, la cui eventuale limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge. L'art. 16 Cost., relativamente alla libertà di circolazione e soggiorno, fa salve le limitazioni stabilite dalla legge per motivi di sanità e di sicurezza pubblica ma non per ragioni politiche. In altri termini, la persona è al centro della riflessione giuridica, politica, sociologica al di là della garanzia della libertà di circolazione e soggiorno che incontrano il limite del rispetto degli obblighi di legge. Si tratta di una libertà civile, che si applica anche agli stranieri, salvo che il legislatore ordinario stabilisca diversamente, nel rispetto del diritto di asilo e dei trattati internazionali. Lo stesso art. 19 Cost. dispone che tutti hanno diritto di professare la propria fede religiosa in qualsiasi forma, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Gli orientamenti in senso multiculturale della società contemporanea, oggi, si radicano su un credo espressione di scelta indivi-

<sup>13</sup> P. Bonetti, *Diritti fondamentali degli stranieri*, in [www.altrodiritto.unifi.it](http://www.altrodiritto.unifi.it), Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità, 2011

duale, libero e scevro da garanzie nei confronti dei culti professati. L'art. 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 sancisce il diritto di ogni individuo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Ma è sul diritto di asilo che maggiormente si è imposta la riflessione della dottrina e della giurisprudenza. L'art. 10, comma 3 Cost., prevede che *“lo straniero al quale sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge”*. Il diritto d'asilo<sup>14</sup> previsto dall'art. 10, comma 3, Cost.<sup>15</sup> è diritto soggettivo dello straniero e anche dell'apolide impedito nel proprio paese di origine nell'esercizio delle libertà garantite dalla Costituzione italiana, all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato. Vari sono stati gli interventi della Corte di Cassazione<sup>16</sup>: oggi la moltitudine degli stranieri titolari del diritto d'asilo previsto dalla Costituzione abbraccia non soltanto i rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra<sup>17</sup> del 1951 sullo status di rifugiato<sup>18</sup> ma anche gli stranieri

<sup>14</sup>C. Esposito, voce *Asilo (diritto cost.)*, in *Enc. dir.*, vol. III, Milano 1958, 222 ritiene che il diritto d'asilo previsto dall'art. 10 comma 3 Cost. è diritto di asilo interno o territoriale; l'asilo esterno o extraterritoriale potrebbe trovare fondamento nell'art. 2 Cost.

<sup>15</sup> D'Orazio, *Condizione dello straniero e “società democratica” (sulle “ragioni” dello Stato)*, Padova 1994, 102 ss.; A. D'Atena - P. Grossi, *Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello: tra Europa e stati nazionali*, Milano, 2004

<sup>16</sup> *Ex multis*, cfr. Cass. Sez. Un. civ. 12 dicembre 1996, n. 04674/97 secondo cui *“il carattere precettivo e la conseguente immediata operatività della disposizione costituzionale sono da ricondurre al fatto che essa, seppure in una parte necessita di disposizioni legislative di attuazione, delinea con sufficiente chiarezza e precisione la fattispecie che fa sorgere in capo allo straniero il diritto di asilo, individuando nell'impedimento all'esercizio delle libertà democratiche la causa di giustificazione del diritto ed indicando l'effettività quale criterio di accertamento della situazione ipotizzata”*

<sup>17</sup> Convenzione di Ginevra per il riconoscimento dello status di rifugiato, adottata dalla Conferenza dei plenipotenziari sullo statuto dei rifugiati e degli apolidi, convocata dall'ONU il 28 luglio 1951; P. Balbo, *Rifugiati e asilo. Il diritto reale soffocato: excursus tra direttive europee e leggi nazionali*, Matelica (ed. Halley), 2007.

<sup>18</sup> G. Conetti, voce *Rifugiati*, in *Noviss. Dig. it., App.*, vol. VI, Torino 1986, 821 ss; G. Brunelli, *Art. 18. Diritto di asilo*, in R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto, *L'Europa dei diritti. Commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Bologna, 2001, 154. Si analizzino i vari interventi di ampliamento del mandato dell'UNHCR, che ha esteso le proprie competenze fino a comprendere la protezione degli sfollati e dei rifugiati economici secondo il disposto di cui all'art. 8 lett. d) dello Statuto (*Gen. Ass. Res. 428.V, 14.12.1950*), ove si invitano i Governi a cooperare con l'Alto Commissariato, *“ammettendo*

che lasciano i propri paesi di origine per la necessità di salvare la propria vita, sicurezza o incolumità da pericoli concreti, gravi ed attuali derivanti da guerre indigene, civili, disordini gravi e generalizzati, fatta salva la facoltà per lo Stato di adottare nei casi di esodo di massa, provvedimenti di limitazione all'ammissione degli stranieri nel territorio nazionale al fine di salvaguardare gli interessi generali garantiti nei principi previsti dalla stessa Costituzione. Lo straniero è titolare di un mero interesse legittimo all'ingresso ed al soggiorno sul territorio dello Stato, salvo che nei casi in cui vi siano particolari accordi internazionali che prevedano un diritto all'ingresso e al soggiorno: Secondo la Corte Costituzionale *“lo straniero non ha di regola un diritto acquisito di ingresso e di soggiorno nello Stato e pertanto le relative libertà ben possono essere limitate a tutela di particolari interessi pubblici, quale quello attinente alla sicurezza intesa come ordinato vivere civile”*. A contrario, lo straniero al quale nel suo Paese, non sia consentito di esercitare le libertà democratiche garantite dalla Costituzione è titolare di un diritto soggettivo all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato<sup>19</sup>.

*Il dibattito rimane aperto sulle modalità di attuazione della Costituzione.*

*... sul loro territorio i rifugiati senza escludere coloro che appartengano alle categorie più diseredate” (“promoting the admission of refugees, not excluding those in the most destitute categories, to the territories of the State”).* Le risoluzioni dell'Assemblea generale dell'ONU dal 1956 in poi, il Comitato esecutivo dei Programmi, del 1957, hanno esteso le funzioni assistenziali e di protezione dell'UNHCR a scopi umanitari verso le *“displaced persons”* ovvero di *“refugee of concern to the international community”* nel caso di esodi di massa).

<sup>19</sup> G. Corso, *La disciplina dell'immigrazione tra diritti fondamentali e discrezionalità del legislatore nella giurisprudenza costituzionale*, in [www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni\\_seminari/Relazione\\_al\\_seminario\\_2012.pdf](http://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Relazione_al_seminario_2012.pdf) Come affermato testualmente dall'A. *“La disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato è, “collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale in materia di immigrazione”* (sentt. 148/2008, n. 206/2006 e n. 62/1994; sent. 250/2010; sent. n. 172/2012). Cfr. V. Gasparini Casari (a cura di), *Il diritto dell'immigrazione. Profili di diritto italiano, comunitario e internazionale*, I, Modena 2010.

# SENTENZA CHOC CASTALDO

« Giorgia Spinnato

*Sentenza choc? Solo per chi non la sa (o non la vuole) leggere.*

*La falsa notizia delle pena dimezzata per “soverchiante tempesta emotiva e passionale”*

**Corte di Assise di Appello di Bologna, Sez. I, 28 febbraio 2019 (ud. 14 novembre 2018), n. 28**

**Presidente Pescatore, Relatore Zavatti**

**S**tudiare, approfondire, riflettere, conoscere è molto laborioso, ecco perché molti preferiscono semplicemente seguire la massa e le notizie di primo impatto mediatico.

Noi, da tecnici del diritto, abbiamo il dovere di agire diversamente.

Ed è per questo che, prima di commentare una sentenza, innanzitutto ne leggiamo il testo.

Rispetto ai titoli riportati dalla stragrande maggioranza degli organi di stampa e da diversi esponenti politici (“Sentenza choc: dimezzata la pena per femminicidio”, “Omicidio per tempesta emotiva”, “La gelosia una attenuante”) forse il paradosso maggiore è dato dal fatto che la Corte di Assise di Appello di Bologna ha dedicato le prime due pagine della motivazione proprio a spiegare che la gelosia non è incompatibile con l’aggravante del motivo futile e che “*la manifestazione di gelosia può non integrare il motivo futile solo qualora si tratti di una spinta davvero forte dell’animo umano collegata ad un desiderio di vita in comune: costituisce, invece, motivo abietto o futile quando sia espressione di uno spirito punitivo nei confronti della vittima, considerata come propria appartenenza e di cui va punita l’insubordinazione*».

E per la Corte l’omicidio perpetrato da Michele Castaldo a danno di Olga Matei, conosciuta poco più di un mese prima del fatto, rientra chiaramente in questa seconda ipotesi: la gelosia integra l’aggravante del motivo futile.

Pertanto, stridono fortemente alle mie orecchie le dichiarazioni del Ministro (ma, per noi prima di tutto, Avvocato) Bongiorno che, intervenendo nella trasmissione *L’aria* (direi brutta!) *che tira*, afferma che nella sentenza “*a pagine 6 si dice che effettivamente la tempesta emotiva sarebbe stata così devastante da determinare una gelosia che in qualche modo attenua la pena insieme ad altre attenuanti*”. Riporto il passa della sentenza a cui la Collega fa cenno.

*Inoltre sebbene quel sentimento fosse certamente immotivato e inidoneo a inficiare la capacità di autodeterminazione dell’imputato, tuttavia esso determinò in lui, a causa delle sue poco felici esperienze di vita, quella che efficacemente il perito descrisse come “una soverchiante tempesta*

*emotiva e passionale”, che in effetti si manifestò subito dopo anche col teatrale tentativo di suicidio: si tratta di una condizione che appare idonea a influire sulla misura della responsabilità penale (cfr. Cass. n. 7272 del 5 aprile 2013).* E ora mi chiedo: dov’è scritto che la gelosia attenua la pena? io leggo che la “soverchiante tempesta emotiva e passionale è una condizione che appare idonea a influire sulla misura della responsabilità” e, a sostegno di questa affermazione, è citata una sentenza della Cassazione del 2013 che, come

dovere impone, ho cercato e nella quale si stabilisce che «*gli stati emotivi o passionali, pur non escludendo né diminuendo l’imputabilità, possono comunque essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto essi influiscono sulla misura della responsabilità penale*».

Il richiamo è quindi chiaro e offre la corretta interpretazione della sentenza, almeno in questo passaggio: i Giudici della Corte di Assise di Appello di Bologna hanno fatto rientrare “la tempesta emotiva” tra gli stati

emotivi e passionali, connessione, come già fatto notare in un articolo di Giurisprudenza penale on line, affermato da costante giurisprudenza di legittimità (si vedano, in tal senso, Cass. Pen., Sez. I, 29 gennaio 2018, n. 4149 secondo cui «*gli stati emotivi e passionali possono essere eventualmente rilevanti ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche*»; Cass. Pen., Sez. I, 5 febbraio 2018, n. 5299 secondo cui «*gli stati emotivi e passionali, pur non escludendo né diminuendo l’imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto essi influiscono sulla misura della responsabilità penale*» nonché Cass. Pen., Sez. VI, 7 luglio 2016, n. 27932 secondo cui «*gli stati emotivi e passionali possono rilevare ai fini della applicazione delle circostanze attenuanti generiche*».

Quindi nulla di strano: siamo di fronte ad una sentenza di una Corte di Assise di Appello che aderisce ad un orientamento attualmente prevalente in giurisprudenza che riconosce la rilevanza degli stati emotivi e passionali ai fini della responsabilità penale e della concessione delle attenuanti generiche.



Ma purtroppo c'è di più. Sempre l'avv. Bongiorno prosegue dicendo: *“se un uomo uccide un donna dicendo o è mia o non è di nessuno, quest'uomo merita una pena più severa, non un attenuante.”*

Sorvolo sugli applausi e le ovazioni che ne sono seguite, e vengo al punto: ma quella frase, effettivamente pronunciata dall'imputato al momento della commissione del delitto, come da lui stesso confessato, non è proprio l'indice di quella gelosia che ha determinato l'applicazione dell'aggravante dei futili motivi?

Credo che il problema sia sempre lo stesso.

I giornalisti, nel bene e nel male, a volte estrapolano singole frasi per fare notizia, ma noi, tecnici e operatori del diritto, non lo possiamo e non lo dobbiamo fare.

Non credo sia necessario il richiamo dell'Associazione magistrati dell'Emilia Romagna (*“Se si vuole parlare della sentenza - scrive in una nota la Giunta distrettuale dell'Associazione nazionale magistrati dell'Emilia-Romagna - bisogna farlo partendo da una **“corretta rappresentazione dei passaggi tecnici della decisione, per evitare che l'evocazione di conclusioni eccentriche”**”*), per ricordare a tutti che la sentenza si legge e si interpreta per esteso.

Sorvolo sulle argomentazioni addotte dalla Corte per spiegare come la gelosia sia il fulcro principale a sostegno dell'aggravante dei futili motivi (basta notare che a questo punto sono state dedicate quasi due pagine a fronte di una scarsa sul punto relativo all'applicazione delle generiche) e preferisco osservare che comunque **la concessione delle attenuanti generiche si fonda su tre diverse, e non solo su una, ragioni.**

La Corte infatti, dopo aver premesso che *le attenuanti generiche non sono un diritto, nemmeno dell'imputato incensurato, quale è il Castaldo, ma devono essere ricondotte a elementi di fatto positivamente emersi, atti a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio*“, elenca i motivi della scelta:

1. *la Corte ritiene di dover attribuire tale valore alla **confezione dell'imputato, non tanto per quanto riguarda l'ammissione di responsabilità, posto che effettivamente, come osservato dal primo giudice, una volta scoperto il cadavere della Matei gli investigatori sarebbero facilmente giunti ad individuare nell'imputato il responsabile dell'omicidio, quanto perché nelle dichiarazioni da lui rese sin da subito al Pubblico Ministero e poi confermate al Gip fu lo stesso Castaldo a fornire, sostanzialmente, la prova dell'aggravante dei motivi abietti o futili, che verosimilmente non sarebbe stata contestata se egli non avesse parlato della sua gelosia e delle discussioni nell'ultimo fatale incontro.***
2. *è il passaggio sopra citato e che tanto ha suscitato scalpore: per non ripeterlo, mi limito a definirlo come riconoscimento dello **stato emotivo e passionale;***
3. *Infine, nonostante l'operazione non sia stata portata a termine, l'imputato in qualche modo ha tentato di iniziare a **risarcire la figlia minore della vittima e tale comportamento lascia intravedere una presa coscienza dell'enormità***

*dell'azione compiuta.*

Già da questa elencazione sembra chiaro, come anche confortato dai commenti che sono stati espressi all'interno delle prime riviste giuridiche on line che si sono occupate del caso, che i giudici bolognesi avrebbero addirittura potuto evitare di toccare l'aspetto dedicato degli stati emotivi, in quanto sarebbe presumibilmente stato sufficiente, per giustificare la concessione delle attenuanti generiche, il riferimento alla confessione dell'imputato e al suo tentativo di risarcimento.

Nulla *quaestio*, poi, sull'entità della pena: è sicuramente di impatto parlare di “dimezzamento della pena”, ma bisognerebbe anche dire che in caso di attenuante giudicata equivalente all'aggravante contestata (non è stata concessa la prevalenza, *data l'estrema gravità della condotta*, così si legge in sentenza), la pena nel caso di specie è automaticamente quella di 16 anni, visto che la pena base di 24 anni per questo reato, che è il massimo previsto e che la Corte di Assise di Appello ha giustificato con *“la brutalità dell'omicidio, commesso a mani nude e pertanto con un'azione prolungata”*, viene ridotta di un terzo dal momento che il processo si è svolto con rito abbreviato.

Se quindi la sentenza non sembra destare particolari perplessità sul piano giuridico (o comunque non tali da giustificare lo scalpore mediatico che invece ne è seguito), lascia alquanto sgomenti il messaggio trasmesso all'opinione pubblica circa i rapporti tra eccessi emotivi e responsabilità penale, specialmente in tema di omicidi di donne realizzati nell'ambito delle relazioni affettive.

Possiamo discutere - giuridicamente - quanto vogliamo sull'opportunità di considerare gli stati emotivi e passionali rilevanti ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ma urlare “Vergogna, Vergogna!” significa non sapere (o forse non volere) leggere a 360° gradi una sentenza che sposa la giurisprudenza attualmente dominante e che tra l'altro, a prescindere dal punto tanto criticato, già contiene anche altre argomentazioni a sostegno della concessione dell'art. 62 bis c.p.

Le critiche, sia chiaro, sono sempre ben accette sempre che ben argomentate e costruttive.

La strada della semplificazione, che sembra quella oggi purtroppo preferita, invece causa grossi rischi in termini di correttezza di informazione e di impatto sugli stati (ora ci vuole) “emotivi e passionali” della gente.

Non esiste alcuna ragione per uccidere una donna e, direi meglio, per uccidere in genere. Ma esistono norme da applicare, sempre meritevoli di aggiustamenti e accorgimenti, e da interpretare, con orientamenti oscillanti, che ci costringono (e ben venga!) a portare avanti una lotta sul piano tecnico-giuridico e non di certo mediatico.

Ne è riprova il ricorso in Cassazione che la Procura Generale di Bologna ha già anticipato che presenterà: ne attenderemo l'esito contenuto in sentenza, pronti a leggerla “per intero”.

# IL TRIBUNALE DI PALERMO SI UNIFORMA ALLA SUPREMA CORTE

« Filippo Amato


**A**nche la prima sezione del Tribunale di Palermo, con la sentenza n°5238/2018 ritiene di doversi uniformare alle ordinanze della Suprema Corte del 13.2/2.5.2018 n°10463 e del 28.6/24.7.2018 n.19540, che ribadiscono la diversa efficacia della revoca del consenso di una delle parti all'accordo nel giudizio di omologa della separazione e nel giudizio di divorzio a domanda congiunta, negando in quest'ultimo caso la possibilità di ripensamenti che, pur se manifestati, non impediscono la prosecuzione del giudizio ove l'altra parte insista per la sua definizione. La sostanziale diversità di struttura, almeno sul piano processuale, tra il processo di separazione dei coniugi e quello di divorzio consente di dare due diverse soluzioni alla possibilità di revocare il consenso in caso di separazione o divorzio.

Nella separazione consensuale il presupposto risiede nell'accordo tra i coniugi che il giudice è chiamato a "ratificare-omologare" attribuendone efficacia giuridica, con una attività di controllo che non può mai concretizzarsi in una attività di integrazione o modifica del consenso delle parti, salvo proporre una migliore composizione dei reciproci interessi e delle intese riguardanti l'affidamento dei figli, che dovrà comunque essere accettata dai coniugi, stante che le soluzioni inadeguate comporteranno il rifiuto dell'omologazione. Nel caso in cui si verifichi il ripensamento di una delle parti circa le condizioni della separazione consensuale, venendo meno il requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, rappresentato dall'intesa raggiunta, la procedura si interrompe. Il coniuge, quindi, nella separazione, non solo può revocare il consenso prima che intervenga l'omologazione, ma deve confermarlo in sede presidenziale. Nel divorzio a domanda congiunta, invece, stante la natura contenziosa essendo le parti contrapposte sin dall'inizio, è comunque richiesta una pronuncia costitutiva fondata sull'accertamento dei presupposti richiesti dall'art. 3 della Legge n°898/70. Secondo la Cassazione l'accordo dei coniugi, in tale procedimento, ha una doppia natura: - ricognitiva per quanto riguarda i presupposti necessari allo scioglimento del vincolo, la cui sussistenza è soggetta alla verifica del Tribunale che, sul punto, ha pieni poteri; - negoziale per quanto riguarda l'aspetto economico e l'affidamento dei figli, nel cui merito il Tribunale non deve intervenire se non nel caso di accordi in contrasto con l'interesse dei minori e del coniuge più debole. Ciò posto, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi è inammissibile, poiché la natura negoziale dello stesso, riguardante

le condizioni e la scelta del procedimento, esclude ripensamenti unilaterali, stante che, così come l'iniziativa è stata comune e paritetica, anche la rinuncia dovrà essere volontà di entrambi.

Nel divorzio congiunto quindi deve escludersi la possibilità che, nel caso di revoca del consenso di uno dei coniugi, possa arrestarsi il procedimento, dovendo il Tribunale, come nella sentenza in commento, provvedere ugualmente ad accertarne i presupposti per la relativa pronuncia, per poi passare, in caso di esito positivo della verifica, all'esame delle condizioni concordate dalle parti, valutandone la conformità a norme inderogabili ed agli interessi dei figli minori, ed in caso di esito negativo adottare – così come previsto dall'art. 4, comma 16 della L. 898/70 - i provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del giudizio nelle forme contenziose.

Tale orientamento, tuttavia, appare - ad avviso di chi scrive - non sempre adeguato alle esigenze di economicità dei giudizi soprattutto nei casi in cui, stante il considerevole lasso di tempo (tra gli otto e i dieci mesi) intercorrente tra il deposito della domanda di divorzio congiunto e la data di celebrazione dell'udienza, le condizioni economiche di una delle parti possono subire modifiche che impediscono concretamente di prestare il proprio consenso all'accordo. In tale caso infatti, il Tribunale inviterà le parti a rinunciare entrambi o pronuncerà, su richiesta di chi ne avrà interesse, la sentenza di divorzio, salvo potere ricorrere alla modifica degli accordi ai sensi dell'art. 710 cpc o dell'art. 9 L.898/70.



# Oltre il “Codice dei contratti pubblici”:

la regolazione del mercato degli appalti e il *Public Procurement*<sup>1</sup>. La procedura di infrazione della Commissione europea: i motivi di esclusione, i gravi illeciti professionali e il *Self cleaning*<sup>1</sup>

« Antonio Falcone

Gli appalti pubblici rappresentano una quota pari al 14% del Pil dell’Unione europea, percentuale che corrisponde a circa 2000 miliardi di euro<sup>2</sup>. In Italia, in particolare, l’aggregato di spesa potenzialmente riconducibile agli appalti pubblici, riveste un peso altrettanto consistente pari, mediamente, al 10,5% del PIL, di cui circa il 78% attribuibile agli acquisti per beni e servizi e, il restante 22%, agli investimenti<sup>3</sup>. La regolazione del *Public procurement*<sup>4</sup>, pertanto, costituisce uno strumento essenziale e strategico a disposizione di ciascuno Stato membro per garantire l’efficienza della spesa pubblica<sup>5</sup> e per affrontare efficacemente le politiche economiche e sociali<sup>6</sup>.

La disciplina generale del *Public procurement*, nel modello normativo europeo, rivolto a garantire interessi pubblici e a tutelare essenzialmente la libera circolazione e la concorrenza del mercato<sup>7</sup>, aspira oggi a superare l’impronta proto-concorrenziale (essenziale all’auspicata ripresa economica) e a realizzare un modello sociale compiuto<sup>8</sup>, attraverso la creazione di nuovi istituti e nuove regole, caratterizzate dalla libertà di forme giuridiche esenti da obblighi di tipizzazione (si pensi al ruolo delle società *in house providing*)<sup>9</sup>.

In quest’ottica, in cui diritto presuppone l’economia, così come l’economia presuppone il diritto<sup>10</sup>, l’approdo alle direttive comunitarie di nuova generazione in materia di appalti pubblici<sup>11</sup> e il recepimento nell’ordinamento interno di principi e criteri di diretta derivazione comunitaria, tra i quali, i principi di “libera concorrenza”<sup>12</sup>, “semplificazione” e “trasparenza”<sup>13</sup> così come dei *Criteri Ambientali Minimi* (CAM) del *Green Public Procurement* (GPP)<sup>14</sup> e del *Sustainable Public Procurement* (SPP), largamente ispirati alla *ratio* comunitaria del *Public Procurement* e della libera concorrenza<sup>15</sup> e alla logica anglo-sassone di spesa del “*wisely and well*”<sup>16</sup> (quali parametri costanti a cui i soggetti pubblici e gli operatori economici devono conformare la propria azione e le scelte gestionali), rappresentano un problema giuridico di fondamentale importanza, coesistente al rilancio dell’economia e al sostegno della crescita sostenibile del sistema Paese. In tal senso, la conforme applicazione della disciplina comunitaria, nonché dei principi e dei criteri ad essa afferenti, attraverso le regole del mercato, non costituisce soltanto un problema teorico di scienza giuridica<sup>17</sup>.

Il presente contributo coltivando l’ambizione di affrontare tutte le molteplici ragioni che hanno impedito alla disciplina comunitaria e nazionale di operare efficacemente in materia di appalti pubblici, si propone, pertanto, di analizzare gli

istituti, le nuove regole e la giurisprudenza più innovativa in materia, con l’intento di andare oltre l’attuale “Codice dei contratti pubblici”.

In quest’ottica, nel ricostruire il regime giuridico e il dibattito giurisprudenziale in *media res*, particolare attenzione sarà dedicata alle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea contro lo Stato italiano. Il primo contributo sarà dedicato alla procedura di infrazione aperta il 24 gennaio 2019, per la violazione delle disposizioni di recepimento della direttiva 2014/23/UE e della direttiva 2014/24/UE. Saranno analizzate le *cause di esclusione*, relative ai *requisiti generali* previsti per gli operatori economici, ai fini della partecipazione alle procedure di gara<sup>18</sup>, con specifico riferimento ai criteri del *Self cleaning*<sup>19</sup>, di *affidabilità* e *integrità* previsti dall’articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g) e paragrafo 6 della direttiva 2014/24/UE; ovvero all’ambito di applicazione di recepimento di cui al comma 5 lettera c), dell’articolo 80 del Decreto legislativo 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*).

D’altra parte, verrà posta in rilievo la prolifica produzione di urgenza operata dall’attuale Governo, anche in relazione al c.d. divieto di *Gold plating*<sup>20</sup>, con particolare attenzione alla riforma introdotta dal D.L. 135 del 14 dicembre 2018<sup>21</sup>, in forza della quale provvedendo all’allineamento “*asintotico*” della disciplina interna con quella comunitaria, in una fase che può ancora definirsi di pre-contenzioso, sono state risolte le principali criticità sollevate dal dibattito giurisprudenziale relativo agli *illeciti professionali* degli operatori economici e all’ampiezza della discrezionalità della stazione appaltante in fase di verifica dei requisiti generali dell’aggiudicatario della gara d’appalto, prima di procedere alla stipula del contratto pubblico<sup>22</sup>.

In un’ottica di razionalizzazione, riordino, coordinamento e integrazione della normativa in materia di contratti pubblici, si tenterà di verificare, almeno teoricamente, se e in che misura l’introduzione dei principi comunitari nell’ordinamento interno sia stata attuata in modo conforme, con particolare riferimento al D.L. del 20 marzo 2019, c.d. Decreto “*Sblocca cantieri*”, e alle “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali*”, con cui, sostanzialmente, si è conferito incarico al Governo di adottare un “nuovo” codice dei contratti, in sostituzione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle *Linee Guida Anac*<sup>23</sup>.

Si tenterà, inoltre, di comprendere se sia possibile, oggi,

considerare la regolazione della disciplina europea dei contratti pubblici, non più soltanto come l'ambito di applicazione dell'esito di un mero procedimento amministrativo di affidamento, incentrato sul momento *autoritativo* (ancorato ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento della p.a.<sup>24</sup>), bensì, più realisticamente, come la singola fase "*endoprocedimentale*" di un più complesso sistema ellittico, in cui il momento di *libertà*, costituisce un secondo "*fuoco*",

attorno a cui orbitano i principi di *libera concorrenza, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento*. Tante le criticità che dovranno essere risolte fino alla primavera del 2020, allorché la p.a., gli operatori economici e gli operatori giuridici si troveranno auspicabilmente, a dover applicare il nuovo "*Codice*" che, pertanto, si ritiene poter condividere con l'intera comunità giuridica nazionale, grazie al *Consiglio dell'Ordine Forense di Palermo*.

<sup>1</sup> Con il termine Public Procurement si intende lo strumento attraverso il quale le organizzazioni del settore pubblico ottengono beni e servizi da una terza parte, mediante la stipula di un contratto con pieno valore legale. Per una completa disamina, K.V. THAI, *Global Public Procurement Theories and Practices*, Springer Editore, Florida Atlantic University, 2017. È stato correttamente rilevato che "il mercato del public procurement diviene elemento essenziale per l'efficienza della spesa pubblica e l'integrazione dei mercati, fattore determinante del grado di competitività e delle opportunità di sviluppo delle singole economie nazionali"; cfr. L. DE CARO, "Procurement e concorrenza alla luce delle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato" in <http://www.astrid-online.it/static/upload/proteched>.

<sup>2</sup> Stime che secondo quanto si legge nella scheda tematica elaborata dalla Commissione europea nel novembre del 2017, includono anche gli appalti pubblici per fornitura di servizi.

<sup>3</sup> Stime riferite al periodo 2012-2015 (Commissione europea, 2016).

<sup>4</sup> Tradizionalmente gli appalti pubblici sono stati considerati una materia di studio e di disciplina ma non un settore né tanto meno un mercato; il trapianto della nozione, proveniente dall'esperienza di soft law, e all'attribuzione di poteri regolatori conferiti dalla norma all'ANAC, configurata come una vera e propria autorità di vigilanza del settore; v. in tal senso, L. TORCHIA, *La regolazione del mercato dei contratti pubblici*, Rivista della Regolazione dei mercati, Fascicolo 2/2016.

<sup>5</sup> Come si legge nella comunicazione della Commissione europea adottata il 3 ottobre 2017 - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa; Com (2017)572 final.

<sup>6</sup> Nella social regulation il ruolo dello Stato si può rivalutare come creatore di "valore pubblico" ("public value") attraverso la promozione dell'innovazione, prima ancora che produttore, di "beni pubblici" ("public goods"); cfr. M. CLARICH, *Populismo, sovranismo e Stato regolatore: verso il tramonto di un modello?* Riv. della Regolazione dei mercati, in Fasc. 1/2018; per la distinzione tra "social regulation", nella quale la presenza diretta dello Stato e dei pubblici poteri trova una maggiore giustificazione, e "economic regulation", che mira a correggere i cosiddetti fallimenti del mercato e alla quale specificamente si riferisce il modello dello Stato regolatore, la letteratura è vastissima: cfr. F. MERUSI, *Democrazia e autorità indipendenti*, Bologna, 2000; G. AMATO, *Autorità semi-indipendenti ed autorità di garanzia*, in Riv. trim. dir. pubbl., 1997, p. 747; S. CASSESE, *Dalle regole del gioco al gioco con le regole*, in Mercato, concorrenza, regole, 2002, p. 271 s.

<sup>7</sup> Cfr. M. D'ALBERTI, *Interesse pubblico e concorrenza nel codice dei contratti pubblici*, in *Diritto Amministrativo*, 2008.

<sup>8</sup> V. in tal senso, F. GAMBARELLA, *Le regole del dialogo e la nuova disciplina dell'evidenza pubblica*, Giappichelli, Torino, 2016.

<sup>9</sup> Ci si riferisce alla libertà di forme dei soggetti pubblici, per cui oggi a seguito della procedura d'infrazione 30.1.2008, n. 2007/2309-C (2008)018 da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia (in esito alla quale la disciplina è stata modificata 11 V. art. 2, par. 1, n. 3), l'affidamento diretto alle società in house risulta possibile anche quando ad esse partecipano, sia pure a determinate condizioni, soci privati. Per l'esame della disciplina delle società in house si rinvia alla relazione di C. VOLPE, *Le nuove direttive sui contratti pubblici e l'in house providing: problemi vecchi e nuovi*, Varenna, 2015.

<sup>10</sup> N. IRTI, *L'ordine giuridico del Mercato*, Laterza, 2003, pp. 73 e ss.

<sup>11</sup> La normativa risale agli anni '70 ed è stata più volte aggiornata e modificata, la dottrina suddivide le fonti in: "direttive di prima generazione"; v. F. SAITTA, *Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Commentario sistematico*, CEDAM, Padova, 2008; F. MASTRAGOSTINO (a cura di), *Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche evolutive delle nuove direttive europee e del d.l. n. 90 del 2014*, Giappichelli, Torino, 2014; "direttive di seconda generazione", che hanno introdotto un quadro normativo più omogeneo, esaustivo e dettagliato idoneo a ridurre i margini di asimmetria legislativa esistente tra gli Stati membri; e "direttive di terza generazione", 2004/17/CE e 2004/18/CE, abrogate dalle nuove direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, mediante le quali è stato predisposto un quadro di semplificazione per la gestione delle procedure d'appalto.

<sup>12</sup> M. DI PACE, "Manuale di diritto comunitario dell'economia", 1995 Cedam, 35 e ss.

<sup>13</sup> L. MARTINA, *I principi di evidenza pubblica e le fonti comunitarie sugli appalti pubblici*, 18

luglio 2018, in <https://www.diritto.it/principi-evidenza-pubblica-le-fonti-comunitarie-sugli-appalti-pubblici>

<sup>14</sup> Cfr. Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (c.d. "Collegato ambientale" alla Legge di stabilità 2016); entrata in vigore dal 2 febbraio, con una serie di misure volte ad agevolare il ricorso agli appalti verdi e a garantire l'effettività dei criteri ambientali minimi (CAM) nei contratti pubblici, già oggetto di una serie di decreti ministeriali rimasti in gran parte inattuati; prevede che il Green Public Procurement diventi obbligatorio. Per certi profili, la legge costituisce un'anticipata attuazione delle nuove direttive e dei criteri della legge delega n.11/2016. Tuttavia occorre evidenziare che l'applicazione dei CAM negli appalti pubblici, sulla base dello schema del Decreto "Sblocca cantieri", approvato il 20 marzo 2019 al Consiglio dei Ministri, contiene ipotesi di modifica, per cui la loro applicazione potrebbe non essere più sempre obbligatoria, ma solo a partire da un certo importo: «pari o superiore» alle soglie di rilevanza comunitaria.

<sup>15</sup> Il principio fondamentale della tutela della concorrenza assunta valenza prioritaria sia nel Trattato TFUE, artt. 3 e 4, sia nella nostra Costituzione, artt. 41 e 117; art. 1, comma 1, legge n. 287/90; cfr. altresì Cons. St., VI, 1 ottobre 2002, n. 5156; VI, 16 ottobre 2002, n. 5640.

<sup>16</sup> Così M. THATCHER, *Discorso al Congresso del Partito Conservatore*, 14 ottobre 1983; v. Paper, "L'attuazione Del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici: problemi, prospettive, verifiche", in <http://www.italiadecide.it/public/files/PAPER.pdf>

<sup>17</sup> V. C. CAPOGRASSI, *Il problema della scienza del diritto*, Giuffrè Editore, Milano, 1962, pp. 9-10, secondo il quale "la legge è tale in quanto si inserisce in quella realtà da cui nasce e a cui tende, si rifonda con la realtà che è sua e ridiventa un momento di quel processo da cui è nata e che esprime".

<sup>18</sup> Secondo quanto specificato nella lettera di messa in mora: "giacché, nel caso di offerenti che abbiano contestato in giudizio la risoluzione anticipata di un precedente contratto di appalto o concessione, preclude alle stazioni appaltanti ogni valutazione circa l'affidabilità di tali offerenti sino a quando il giudizio non abbia confermato la risoluzione anticipata".

<sup>19</sup> Il self-cleaning, introdotto dalla Direttiva 24/2014, consiste nella possibilità per gli operatori economici di porre rimedio alle conseguenze di reati o violazioni commesse in passato, mediante la messa a disposizione di misure idonee a dimostrare la permanenza della loro "affidabilità": sul punto cfr. ITACA, *Documento di analisi della direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici*, p. 85 e p. 91.

<sup>20</sup> P. MANTINI, *La semplificazione nei nuovi appalti pubblici tra divieto di "Gold plating e copy out"*, par. 4, p. 8. L'A. richiama anche la definizione di copy-out come strumento alternativo per il recepimento consistente nell'attenersi alla formulazione della disciplina contenuta nella legislazione UE.

<sup>21</sup> Recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", ribattezzato "Decreto Semplificazioni", convertito in Legge, 11 febbraio 2019, n. 12 che ha già provveduto a eliminare il riferimento all'insussistenza di parte del contenzioso pendente, risolvendo quindi numerosi problemi interpretativi e giurisprudenziali - sorti in merito ai limiti imposti dalla norma alla discrezionalità della stazione appaltante, circa l'affidabilità dell'impresa.

<sup>22</sup> Al fine di conferire maggiore certezza e prevedibilità alle ipotesi di gravi illeciti professionali e permettere una più precisa interpretazione dell'ambito di applicazione della normativa, anche in ragione dei notevoli rischi di contenzioso dovuti all'estensione della discrezionalità amministrativa esercitata alla stazione appaltante; v. *Gravi illeciti professionali - Comportamento valutabile - Self cleaning - Misure - Rilevano solo per le gare successive* (art. 80 d.lgs. n. 50/2016), in *Sentenzeappalti.it*; TAR Bari, 01.10.2018 n. 1252; Cons. St., sez. V, 20.11.2015, n. 5299; cfr. Cons. St., III, 29 novembre 2018, n. 6786; sez. III, 23 agosto 2018, n. 5040; sez. V, 11 giugno 2018, n. 3592; sez. V, 3 aprile 2018, n. 2063; sez. V, 2 marzo 2018, n. 1299; sez. V, 4 dicembre 2017, n. 5704; Cons. St. 20 marzo 2019 n. 1846; CGA, 30 aprile 2018, n. 252.

<sup>23</sup> R. Cantone - C. Bova, *L'Anac alle prese con la vigilanza sui contratti pubblici: un ponte verso il nuovo Codice degli appalti? : Funzione di vigilanza dell'Anac*, in *Giornale di diritto amministrativo, mensile di legislazione, giurisprudenza, prassi e opinioni*, A. 22(2016) n. 2, p. 166-176.

<sup>24</sup> Così come definita in generale da M. S. GIANNINI, *Diritto Amministrativo*, vol. II, Milano 1988.



# Francesco Leone racconta la storia di A.GIU.S

« Pierfrancesco Cascio

**Presidente, parliamo di A.GIU.S, come è nata e cosa la distinguerebbe dalle altre associazioni?**

A.Giu.S. è la prima associazione nata da giuristi siciliani per i giuristi siciliani. Insieme con un gruppo di giovanissimi colleghi e il sostegno anche di avvocati più anziani, abbiamo deciso di formare un'associazione diversa dalle altre, che fungesse da "ponte" tra l'università e il mondo del lavoro, dedicata alla cura delle esigenze di praticanti e avvocati con tanti servizi e fitti calendari formativi. A distanza di 8 anni, è intorno a questi che ruotano la maggior parte dei nostri sforzi, con un'attenzione costante alla qualità dei relatori, seminari pensati per i nuovi giuristi come per i più anziani, corsi di aggiornamento attuali e la scelta di temi che ci vengono proposti da colleghi e praticanti in ogni branca del diritto. Il tribunale, casa naturale della nostra Associazione, non è però l'unico terreno su cui ci concentriamo: abbiamo infatti avviato progetti come il career day universitario, lo sportello aperto "Trova Studio" che fa incontrare vecchie e nuove leve per lavorare insieme negli studi e scambiare consigli e buone pratiche. A.Giu.S. significa però anche beneficenza, con iniziative di raccolta fondi per chi ne ha più bisogno, feste dedicate al nostro Foro per rilassarci durante il tempo libero, partecipazione attiva alla politica forense nazionale e assistenza diretta ai singoli avvocati. Insomma, i nostri soci sono tanti ma hanno anche tanto da fare: contiamo che la nuova campagna tesseramenti che partirà fra pochi giorni ci darà ancora più forze per continuare ad ampliare i nostri servizi.

**In una realtà, come quella palermitana, cosa è riuscita a fare A.GIU.S. e cosa ancora si propone di fare?**

Palermo è un Foro particolarmente vissuto, non fosse altro che per la grande storia di cui va fiero, quindi complesso. L'avvocato a Palermo, ma forse in tutta la Sicilia, vive la professione in modo diverso rispetto a colleghi di altre città e fronteggia quotidianamente importanti criticità: esigenze sociali e professionali, un contesto che sconta un preoccupante gap digitale, arretratezza nelle infrastrutture e sacche di sottosviluppo rendono infatti il nostro lavoro veramente difficile. In questo quadro A.Giu.S. si è prefissata l'obiettivo di stare fianco a fianco ai colleghi, ascoltando le loro perplessità e cercando di risolvere i problemi che ci vengono segnalati, con un approccio che non è solo pratico ma di supporto anche umano, come si fa in una grande famiglia. Vogliamo rendere la professione più fruibile e facilmente accessibile a tutti: siamo consapevoli che l'unico modo per farlo è agire con gesti quotidiani, soluzioni veloci ed ottimali, un impegno costante.

**Lei stesso ha detto che A.GIU.S è un'associazione nata da giuristi siciliani per giuristi siciliani: ma che mi dice a livello nazionale ?**

A.Giu.S. è legata, a livello nazionale, all'Associazione Nazionale Forense, l'unica realtà di stampo generalista nel mondo dell'Avvocatura riconosciuta al Consiglio Nazionale Forense. L'impegno di ANF abbraccia tutte le età, le più diverse branche del diritto e il mondo dell'avvocatura in ogni sua declinazione. In questo mare magnum apportiamo attivamente il nostro contributo con l'esperienza delle varie Assise Nazionali, penso ad esempio al Congresso Nazionale Forense, piuttosto che l'esperienza in uno dei Fori più importanti d'Italia. La verità è che ci sono tante "avvocature" all'interno

dell'unica categoria nazionale, tutte con le proprie caratteristiche e le proprie problematiche, ma anche con risorse ed esperienze che possono essere utili a tutti, anche in modo diverso. A.Giu.S. stimola il confronto fra le diverse realtà locali, unica via per individuare temi e strade comuni, e cerca di apportare alla discussione il proprio metodo fatto di ascolto attento dei colleghi, consultazione di numeri e banche dati, un approccio analitico e mai personalistico ad ogni questione. Facciamo tutto questo avendo ben presente che l'avvocatura deve stare al passo con l'evoluzione della società. Innovazione, mercato dei servizi legali e rete di professionisti non devono essere concetti lontani dal nostro mondo ma caratterizzare il futuro di tutta l'avvocatura italiana. Se non si cambia in meglio noi stessi, non si innova il nostro modo d'interpretare la professione e non si fa sintesi, difficilmente potremo riacquistare credibilità tra i cittadini e nelle istituzioni.

**A distanza di un mese e mezzo, stando ai risultati ottenuti, quali sono le sue considerazioni sulle elezioni COA 2019?**

Le ultime elezioni COA del Foro palermitano, hanno confermato la nostra Associazione tra le più apprezzate dai colleghi palermitani. Per noi è stata una grande gioia dopo tanti anni di duro servizio. Oggi sentiamo soprattutto un'importante, bellissima responsabilità. Il Vicepresidente dell'associazione, Avv. Antonio Gabriele Armetta, attualmente ricopre l'incarico di segretario dell'Ordine, un ruolo prestigioso che va interpretato al meglio. Insieme a lui, sono stati eletti come consiglieri dell'ordine, due membri del nostro direttivo, che sono alla prima esperienza all'interno del Consiglio:

l'Avv. Antonio Rizzuto e l'Avv. Giuseppe Siino. I nostri tre consiglieri, portano tutta l'esperienza della nostra Associazione all'interno dell'Ordine ma soprattutto lo spirito innovativo che A.Giu.S., fin dalla sua nascita, ha cercato di dare al mondo forense. Sono molto orgoglioso del lavoro fatto da tutti i nostri associati in questi anni e durante le elezioni che si sono rivelate una bellissima occasione per diventare ancora più uniti e sognare una realtà ancora migliore per la professione. Con altre Associazioni abbiamo deciso di comporre una lista unica, intorno al neopresidente del Consiglio dell'Ordine Avv. Giuseppe Di Stefano, e siamo felici che questa lista abbia sa-

puto unire più generazioni di avvocati esprimendo un equilibrato mix di esperienza e gioventù. Di queste elezioni mi piace sottolineare un'ultima cosa per me personalmente molto importante: il fatto che una giovane collega, l'Avv. Simona Tarantino, sia diventata la prima donna a ricoprire la carica di Vicepresidente. Un segnale importante in un mondo ancora troppo al maschile che non sempre riconosce il merito come dovrebbe.

**Visto il suo riferimento alle altre associazioni, non posso fare a meno di chiederle: in che rapporto è A.GIU.S. con le altre realtà associative forensi palermitane?**

Il rapporto con le altre realtà del Foro è da sempre proficuo e di grande collaborazione. Sin da subito, al momento della nostra nascita otto anni fa, le altre associazioni ci hanno accolti, consigliati e guidati con grande dignità e serietà. Quando un gruppo è attivo, e nel nostro Foro ce ne sono tanti, viene molto semplice collaborare e trovare dei campi comuni di intervento. Organizziamo stabilmente insieme eventi e corsi, siamo sempre aperti al dialogo con tutti, sempre per il bene degli Avvocati: a dire il vero, credo proprio che questo, insieme alla passione dei suoi associati, sia il punto di forza e il DNA di A.Giu.S.

## AIGA. Più di un'Associazione Forense

« Simona Tarantino

**AIGA si è, non si fa.**

Nel panorama della associazioni forensi riconosciute dal CNF, l'AIGA è sicuramente la più rappresentativa sul piano nazionale, con circa 130 sezioni dislocate su tutto il territorio e più di 13.000 iscritti tra giovani avvocati (fino ai 45 anni) e praticanti. L'Aiga di Palermo, fondata 49 anni fa, è tra le sezioni più grandi d'Italia e si è sempre contraddistinta per aver intestato importanti battaglie in nome dell'Avvocatura ed aver lottato per i giovani, categoria troppo spesso poco tutelata. Chi entra in Aiga, come è successo a me 15 anni fa, entra in una vera e propria famiglia, dove tutti i membri sentono forte l'orgoglio dell'appartenenza alla nostra nobile categoria professionale ed il preciso obiettivo di non fermarsi davanti alle ingiustizie, ma contrastarle duramente. Tra i molteplici successi dell'Aiga, si ricordano le storiche battaglie che hanno contribuito all'approvazione della legge sull'ordinamento professionale n.247/2012 ed, in particolare, agli aspetti più rilevanti di essa, ovvero la rotazione delle cariche e la tutela delle minoranze e della parità di genere. Oggi l'Avvocatura, soprattutto la Giovane Avvocatura, sta attraversando un periodo di profonda ed intensa crisi, per colpa della continua ed irrefrenabile schizofrenia del Legislatore, che rende sempre più difficoltoso l'accesso alla professione e per le flessioni di un mercato sempre più attento alla merce, al servizio e poco al diritto ed alla sua garanzia.

Ecco che l'AIGA, in questo contesto poco roseo, cerca di sostenere il Giovane Avvocato ed aiutarlo a trovare una

nuova identità. Da qui il progetto e la nascita della Consulta del Praticante: un valido strumento per supportare il giovane che si affaccia alla professione con dubbi e paure, restandogli accanto nel percorso che lo attende. Perché questo è l'obiettivo di un'associazione: creare un gruppo di persone animate da buoni propositi, da fermento innovativo e dargli forma e colore.



Dalla sua fondazione ad oggi, l'Aiga di Palermo si è fatta promotrice di tante iniziative per cercare di migliorare la professione fuori e dentro il Palazzo di Giustizia di Palermo: dai questionari distribuiti durante i numerosi e sempre attuali eventi formativi, alla raccolta firme nei corridoi del Tribunale; dalle proposte portate all'attenzione

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo alle attività benefiche.

I frutti di un'intensa e continua attività forense possono scorgersi altresì nel panorama istituzionale, dove tanti sono i nomi illustri provenienti dall'Aiga di Palermo che hanno ricoperto e che ricoprono tutt'oggi ruoli anche di vertice: espressione della competenza, della preparazione, ma soprattutto, della grande passione associativa che li contraddistingue. Concludo questo breve articolo con le parole di uno scrittore capace di guardar lontano, Antoine de Saint-Exupéry: *“se vuoi formare un navigatore non devi insegnargli soltanto come si costruisce una barca con le doghe, la pece, l'antenna, le vele, le mappe. Devi cercare di instillare in lui, nel suo cuore, la nostalgia del mare azzurro ed infinito. Solo così creerai un vero navigatore, colui che va verso l'infinito”*.

# GLI ANNI DELLA MIA PRESIDENZA ALLA CAMERA PENALE DI PALERMO

« Vincenzo Zummo

Dal Congresso UCPI di Venezia del 2014 al Congresso UCPI di Sorrento del 2018 la Camera Penale di Palermo è risultata sempre protagonista e vincente nella politica giudiziaria dell'Unione Camere Penali Italiane facendosi promotrice dapprima della elezione a Presidente di Beniamino Migliucci ed adesso del Presidente Gian Domenico Caiazza. Anche di recente, nel marzo 2019, la Camera Penale del capoluogo siciliano ha contribuito ad impedire che si attuasse la controriforma



sul giudizio di appello e le sue limitazioni. La nuova frontiera della politica giudiziaria per l'Avvocatura nei prossimi mesi sarà costituita dallo sprigionare tutte le azioni politiche e le energie affinché non entri in vigore la riforma giustizialista della sospensione della prescrizione.

La Camera Penale di Palermo in questi ultimi anni è stata ed è in seno all'Unione delle Camere Penali Italiane una tra le protagoniste più significative nel condurre e supportare la politica giudiziaria di tutta l'Unione.

In tale ambito gli eventi più significativi, fra i tanti posti in essere sono stati:

1. L'inaugurazione dell'Anno Giudiziario dei Penalisti a Palermo nel gennaio del 2015, luogo simbolico in cui l'Accademia ha stretto una nuova alleanza e una nuova prospettiva per la politica giudiziaria con l'U.C.P.I. con i più rappresentativi accademici Fiandaca, Palazzo, Ferrua, Dominioni, Insolera e Flora. Ancora oggi l'Unione e l'Accademia si muovono nel solco dell'evento di Palermo.

2. La Camera Penale, la prima in Italia ha sollevato il problema della Riforma e dell'abolizione di fatto del giudizio di appello prevista dalla riforma Orlando. Nel convegno Palermitano del 5 dicembre 2015 il Presidente Beniamino Migliucci e la Giunta, con il magistrale intervento di Fabio Ferrara, hanno fatto propria questa battaglia e sono nati gli emendamenti che hanno paralizzato la riforma peggiorativa del giudizio di appello.

Per cui oggi con soddisfazione possiamo affermare che nulla è cambiato ed abbiamo salvato il giudizio di appello nel processo penale. Inoltre nel Congresso di Bologna del 2016 la Camera Penale di Palermo ha presentato e il Con-

gresso ha fatto proprio all'unanimità un'emendamento che prevede per il futuro la salvaguardia in Costituzione del giudizio di appello e le garanzie per la sua celebrazione e per questo ringrazio vivamente e personalmente il Prof. Avv. Antonino Agnello per avere redatto il testo di riforma dell'art. 24 della Costituzione.

3. Nel maggio del 2018 da un incontro pubblico Nazionale tenutosi a Roma organizzato dalle Camere Penali di Palermo, Roma, Milano, Torino, Napoli e Firenze,

unitamente ai Procuratori della Repubblica delle corrispondenti città tra cui i Dottori Francesco Lo Voi e Giuseppe Pignatone è nato un movimento di opinione e la redazione e diffusione di documenti comuni che hanno avuto l'effetto e la forza nazionale di paralizzare la nefasta riforma sulle intercettazioni che ancora oggi è bloccata.

4. La Camera Penale ha raggiunto livelli di qualità e numeri altissimi con riferimento alla Scuola di Formazione. Un solo dato. Nel 2016 le scuole di formazione hanno raggiunto l'apice storico per il numero altissimo di corsisti pari a circa 300 partecipanti. Per avere contezza di questo dato e comprenderne il successo basti pensare che questo numero è pari a un quarto dei praticanti avvocati che ogni anno si presentano agli esami di abilitazione per la professione di Avvocato.

Devo aggiungere che questi risultati sono il frutto di un'esperienza decennale di solerte lavoro e sacrifici che ho condiviso con i responsabili delle Scuole Fabio Ferrara, Fabio Massimo Bognanni e Paolo De Simone Policarpo. Una storia non si inventa se non ci si prepara assiduamente, e giorno dopo giorno, per essere in grado di sapere gestire la Grande Camera Penale di Palermo che ho, fin dall'inizio del mio mandato, raffigurato come una nave ammiraglia.

5. Sotto la mia presidenza la Camera Penale ha fortemente voluto la costituzione di parte civile nel processo per l'omicidio dell'Avv. Enzo Fragalà da parte delle cosche mafiose. Fin dall'inizio di questa mia iniziativa ho sempre detto che si trattava di una svolta epocale dell'Avvocatura palermitana.

tana, così abbagliante anche per i contemporanei, il cui alto valore civile sarà apprezzato soltanto negli anni a venire.

6. La Camera Penale di Palermo sotto la mia guida è sempre stata ai vertici dell'Unione delle Camere Penali Italiane, dapprima nel Congresso di Venezia del 2014 con il sostegno vincente al Presidente Beniamino Migliucci e al nostro Avvocato Fabio Ferrara, Avvocato di punta della nostra Camera Penale e che è stato eletto in Giunta, incarico che ha mantenuto in modo lodevole fino al Congresso di Sorrento del 2018.

Nel Congresso di Venezia del 2014 sono personalmente riuscito a fare eleggere nel Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale l'Avv. Antonello D'Acquisto, una mia decisione personale ma dettata dal fatto che era stato tesoriere della Camera Penale di Palermo. Incarico che Antonello D'Acquisto ha mantenuto con grande merito fino al Congresso di Sorrento del 2018.

Nel Congresso di Sorrento del 2018, la Camera Penale da me presieduta ha sostenuto in modo vincente il Presidente Avv. Gian Domenico Caiazza ed in Giunta, l'Avv. Carmelo Occhiuto, già Presidente della Camera Penale di Patti.

Ho avuto l'onore e sono stato promotore della formazione del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti nazionali dell'Unione e il Congresso ha votato all'unanimità l'Avv. Fabio Bognanni quale Presidente del Collegio dei Revisori.

7. Dal 2015 ho avuto l'onore su incarico del Presidente Migliucci e della sua Giunta di presiedere la Commissione Riforme degli Statuti delle Camere Penali Italiane che ha esitato un corposo documento finale propulsore al Congresso di Cagliari dell'U.C.P.I della riforma dell'Art. 5 dello Statuto dell'U.C.P.I in ordine ai sistemi elettorali ed al tesseramento degli iscritti delle Camere Penali Italiane. Ho avuto il piacere di nominare nella mia Commissione Paolo De Simone Policarpo che con me ha firmato l'atto finale di proposta di riforme degli statuti.

8. La Camera Penale, nel corso della mia lunga gestione, ha sottoscritto i Protocolli di Intesa con gli Uffici Giudiziari della Corte di Appello per il Gratuito Patrocinio Ordinario, dei Minori, il protocollo per la messa alla prova ed il protocollo delle udienze.

9. Ho creato nel 2015 con Angela Lo Curzio, Francesca Cellura, Maria Rita Limata, Teresa Re e Barbara Giampino, la prima ed unica in Italia Consulta Femminile di Camera Penale.

10. La Camera Penale ha contribuito in modo determinante alla raccolta delle firme per la proposta di legge su iniziativa popolare per la separazione delle carriere dei magistrati, risultando la quinta Camera Penale in Italia per numero di firme raccolte, con una lunga gestione durata circa sei mesi di postazioni dei tavoli per la raccolta delle

firme, compresi i famosi gazebo in piazzale Ungheria, nei quali si sono alternati gran parte degli iscritti e dei dirigenti della nostra Camera Penale, con un grande impegno di lavoro e di tempo anche per la produzione delle autorizzazioni e la collaborazione fattiva di numerosi cancellieri del Tribunale di Palermo per l'autentica delle firme.

Il risultato prodotto è stato quello di avere raccolto circa duemila adesioni.

11. Da sempre la Camera penale di Palermo ha avuto grandi riconoscimenti a livello nazionale per cui già nel quadriennio 2014-2018 si era creata una grande presenza qualitativa di nostri rappresentanti presso gli Osservatori Nazionali dell'UCPI, con i colleghi Roberto Fabio Tricoli, Responsabile dell'Osservatorio Corte Costituzionale, Massimiliano Miceli, Giuseppe Scozzola, Luigi Miceli, Valerio La Barbera, Barbara Giampino, Teresa Re, Salvino Pantuso e Fabio Massimo Bognanni.

Invece, per il nuovo quadriennio 2018-2022, la nostra Camera Penale ricopre ruoli altrettanto rappresentativi negli esecutivi nazionali, infatti sono il Responsabile dell'Osservatorio Misure Patrimoniali, l'Avv. Roberto Fabio Tricoli è il Responsabile dell'Osservatorio Corte Costituzionale, e sono presenti nei diversi Osservatori i colleghi Fabio Massimo Bognanni, Giovanni Di Trapani, Valerio La Barbera, Teresa Re, Giovanni Aurilio, Vincenzo Tramuto, Salvatore Ferrante, Antonio Turrisi, Marcello Consiglio, Francesca Cellura, Giampiero Santoro e Massimiliano Miceli.

La Camera Penale è anche presente con propri delegati al Congresso Nazionale Forense e che io come Presidente ho candidato, Dario Gallo e Barbara Giampino

Ed infine il prossimo 9 Aprile, alle ore 11.30, davanti all'ambasciata iraniana, in via Nomentana 361, la Camera Penale di Roma con la sua Commissione Carcere, scende in strada, con le toghe indosso, per manifestare la propria solidarietà alla collega iraniana Nasrin Sotoudeh.

L'avvocata, infatti, è stata condannata a 38 anni di carcere e le sono state comminate 148 frustrate per "collusione contro la sicurezza nazionale", "propaganda contro lo stato", "istigazione alla corruzione e alla prostituzione", per "essere apparsa in pubblico senza Hijab" e per aver difeso altre donne, che, come lei avevano scelto di non indossarlo.

La Camera Penale di Palermo, unitamente a tutta l'avvocatura palermitana, aderisce all'iniziativa della Camera Penale di Roma mobilitando i propri iscritti con un sit-in, indossando la toga, davanti al Tribunale di Palermo nella stessa ora in cui si svolgerà la manifestazione organizzata in solidarietà dell'avvocata iraniana Nasrin Sotoudeh. La manifestazione del 9 Aprile 2019 potrà essere l'occasione per l'avvocatura palermitana per ritrovare unità e sinergia.

# Si rinnovano i vertici dell'AIA

« Filippo Amato e Carmelo Levito

Dopo le elezioni dell'Avv. Giuseppe Di Stefano, quale Presidente del Coa di Palermo, e già presidente della associazione AIA, i soci di quest'ultima sono stati convocati in assemblea ordinaria, per rinnovare le cariche sociali. In tale occasione, dopo aver ringraziato il presidente uscente per l'impegno profuso nell'interesse dell'associazione e degli avvocati, ha indicato lo stesso quale presidente onorario.

L'assemblea ha inoltre nominato come nuovo Presidente l'Avv. Pietro Alosi, eletto all'unanimità, procedendo inoltre, alla indicazione del consiglio direttivo formato da nove componenti:

*Vice Presidenti:* Marini Badalamenti e Marco Castagnetta;

*Segretario:* Vincenza Parisi

*Tesoriere:* Carmelo Levito:

*Componenti Direttivo:* Nicola Fontana – Giuseppe Cusumano – Franca Castellino - Filippo Amato.

*Collegio dei Proviriviri:* Giovanni DI Salvo – Salvatore Platano – e Fabrizio Meli.

In tale occasione il neo Presidente, ringraziando tutti i soci per la fiducia accordatagli, ha indicato i progetti e gli obiettivi che intende perseguire unitamente a tutti gli associati. A tal fine, ribadendo la necessità di collaborare con il Coa,



Avv. Pietro Alosi

comunicazione in favore di tutti gli iscritti per le attività ed eventi che verranno organizzati su temi giuridici con risvolti sociali ed economici ma anche ludici e/o sportivi oltre a prevedere uno sportello che possa curare le esigenze dei praticanti e fornire chiarimenti sul funzionamento della Cassa Forense, del CNF e del COA. Gli obiettivi, pertanto, sono molteplici ed importanti per cui tutti gli associati verranno responsabilizzati affinché vi possa essere una fattiva collaborazione da parte di tutti i colleghi, anche non associati, che intendano intervenire per discutere e tentare di risolvere anche singole questioni che attengono alle attività professionali.

si ritiene necessario sviluppare occasioni di incontri professionali non limitati agli eventi formativi, ma a dibattiti per individuare e segnalare i disservizi e le problematiche che giornalmente tutti gli avvocati sono costretti ad affrontare.

Con il nuovo mandato, il Consiglio Direttivo, che verrà convocato a breve, dovrà inoltre curare la

## Nuovo Direttivo JUS

« Alfredo Geraci

L'Associazione Giuridica (*Jus*) ha rinnovato il Consiglio Direttivo per l'Anno Sociale 2019. All'unanimità è stato eletto Presidente il collega Alfredo Geraci, il quale raccoglie e rinnova l'impegno in favore dell'Avvocatura che, da oltre 19 anni, ha sempre contraddistinto l'Associazione (*Jus*), mediante continuo e costante impegno in favore della classe forense palermitana.

Compongono, altresì, il Consiglio Direttivo i Vice Presidenti Maria Rita

Ornella Costa e Salvatore Federico, il Segretario Rosario La Nave, il Tesoriere Roberto Mauroner, nonché i colleghi Michele Jeni, Antonino Oceano, Riccardo Ruta Ruta, Massimo Vitale, Giancarlo Ciccarello, Ruggero Siciliano e Carla Castiglia.

Il nuovo Direttivo, assume l'impegno di dare continuità e prosecuzione al lavoro svolto fino ad oggi al servizio dell'Avvocatura, cercando di ascoltare e rappresentare al meglio le istanze degli iscritti.

In tal senso, ritenendo necessario comunicare con il mondo dell'avvocatura in tempo reale e confrontarsi quotidianamente con tutti i Colleghi è stato deciso di ampliare le possibilità di interazione, sia realizzando un nuovo sito ricco di nuove funzionalità, sia a mezzo social.

Proseguirà l'impegno formativo, a cui si aggiungerà altresì la programmazione di momenti più informali di incontro con i Colleghi e proseguiranno, ampliandosi, le atti-



Nuovo Direttivo Jus

vità di servizio all'Avvocatura, che vedranno presente (*Jus*) nella segnalazione, trattazione e suggerimenti per la risoluzione dei piccoli e grandi problemi che quotidianamente affliggono la professione forense.

e sui quali coinvolgere tutti i Collegi, con la più ampia disponibilità ad ascoltare ogni suggerimento e ben lieti di interloquire con chiunque abbia a cuore l'Avvocatura e ciò al fine di rendere, insieme, un servizio sempre migliore.

Il primo evento formativo del nuovo Anno Sociale avrà ad oggetto le attuali tematiche della "Fatturazione Elettronica, Rottamazione Ter e Pace Fiscale" e si svolgerà giorno 04.04.2019, alle ore 14.30, presso il centro Xinernergie, in via Bara all'Olivella n. 67 - Palermo.

Proseguirà l'attività formativa il 13 maggio, presso l'aula Chiazese dell'Università di Palermo, con il convegno dal titolo "La separazione tra coniugi sotto il profili sostanziale e processuale"; nonché con ulteriori eventi successivi a cadenza mensile.

Molte sono le idee e i progetti in cantiere da condividere insieme

## Sursum Corda. Il motto del Movimento Forense

« Tindara Tita

**S**ursum corda! E' questo il motto che da oltre tre anni sigilla l'impegno e la passione del Movimento Forense a Palermo, al servizio dell'avvocatura e degli avvocati. Due parole che descrivono l'afflato della squadra nella sua azione quotidiana, che descrivono il cuore pulsante di questa giovane associazione forense, costituita nel nostro foro palermitano da pochissimi anni, ma che ha già raccolto grazie alla sua costante azione sul territorio, simpatie e fiducia da tutti i colleghi del foro palermitano e non solo. Un'esortazione al coraggio, all'impegno, all'azione politica a tutela della dignità ed autorevolezza della professione forense, in un momento di profondi cambiamenti per la professione legale. Con questi obiettivi e spinti dallo spi-

rito di servizio, abbiamo organizzato svariati eventi formativi dal "taglio pratico" - perché la formazione oltre alla crescita intellettuale deve concretamente aiutare il quotidiano lavoro dell'avvocato - abbiamo lavorato costantemente per cercare punti di incontro e confronto con le varie professionalità che operano nel mondo del diritto, dell'editoria giuridica, con altre categorie professionali, organizzando convegni, accreditati dal nostro COA e da altri ordini professionali, degli architetti, dei medici e dei commercialisti; abbiamo sostenuto ed aderito ad iniziative di politica forense e partecipato, propositivi e dialoganti, al dibattito sulle riforme in atto nella nostra amata professione. Siamo stati e siamo presenti, quotidianamente, nel foro di Palermo al fianco

dei colleghi di cui ben conosciamo le difficoltà.

E poi ci sono state le iniziative ricreative e sportive. Consapevoli della necessità di ricostituire la coesione ed il sostegno tra i colleghi, abbiamo organizzato eventi, di natura sociale e ricreativa, momenti conviviali e sportivi, con la creazione, fortemente voluta e sostenuta da tutto il gruppo, di una squadra di calcio "MF Palermo", impegnata da oltre 2 anni in campo, in "epici" tornei al fianco delle rappresentanze di altre associazioni forensi. Un inizio, che ha trovato riscontri ed entusiasmo nei colleghi e che ci ha dato e ci da la spinta per portare avanti la nostra sfida ed i nostri progetti futuri...insieme, in squadra... MF c'è...*Sursum corda!*

# La rappresentativa dell'Ordine di Palermo compie 20 anni

« Pietro Alosi

**A**nche quest'anno ha preso il via il 48° Campionato Nazionale Forense di Calcio a 11 organizzato dall'Avv. Giuseppe Mastrangelo in collaborazione con il Comitato Regionale della F.I.G.C. di Bari.

La squadra rappresentativa dell'Ordine di Palermo è stata inserita nel girone siciliano con le due squadre catanesi con la rappresentativa degli Avvocati di Messina, Gela e Caltanissetta.

Le prime tre classificate parteciperanno unitamente alle prime degli altri gironi del Centro e del Nord Italia alle finali che si svolgeranno a Taormina dal 30/5 al 2/6 per l'assegnazione dello scudetto.

Il responsabile della squadra palermitana Avv. Pietro Alosi ha allestito una rosa di 35 giocatori tra praticanti ed avvocati.

Quest'anno inoltre è previsto nel regolamento l'obbligo di schierare in campo un avvocato over 40 mentre l'unico esterno alla professione deve avere un'età minima di 40 anni e non può essere un giocatore in attività

nelle serie professionistiche. La rappresentativa palermitana (dichiara l'Avv. Alosi) che quest'anno compie 20 anni di attività e che ha conquistato ben tre scudetti, un titolo europeo ed un secondo posto nel Mundiavocat ha come obiettivo il titolo italiano sfiorato la scorsa stagione avendo una squadra più che competitiva in tutti i reparti.

Nella foto: dall'alto a sx il capitano Avv. Di Salvo-Trupia-Giacalone-La Rocca-Platano -Scibilia- Iadaresta- il Mister Alosi- Venniro-Saitta - Marandano Seconda fila: De Mestri-Corsino-Leone; seduti:- Gagliardo-Priola-Menotti-Scaletta-Zammuto-Vivacqua-Tropia-Cancilla-Di Salvo Junior



Rappresentativa dell'Ordine degli Avvocati di Palermo

7<sup>A</sup> MEMORIAL

AVV. TOMMASO D'ANGELO  
AVV. ANTONIO DI LELLO

TORNEO DI CALCIO A 7

"Avvocati nel pallone"



GIRONE UNICO

	1 <sup>A</sup>	2 <sup>A</sup>	3 <sup>A</sup>	4 <sup>A</sup>	5 <sup>A</sup>	6 <sup>A</sup>	7 <sup>A</sup>	8 <sup>A</sup>	9 <sup>A</sup>	10 <sup>A</sup>	11 <sup>A</sup>	12 <sup>A</sup>	13 <sup>A</sup>	14 <sup>A</sup>	TOTALE
JUS	3	3	3	3	3	3	-	3	0	3				-	24
CONTRIBUTO UNIFICATO MOVIMENTO FORENSE	-	0	1	3	3	3	3	-	3	3					19
CANCELLARIUS	3	3	3	0	0	-	0	3	3	1			-		16
DEUS LEX MACHINA	3	3	0	3	-	0	3	3	0	0		-			15
PQM	0	0	-	0	3	0	3	0	0	-					6
	0	0	0	-	0	0	0	0	3	1	-				4
AGIUS	0	-	1	0	0	3	0	0	-	0					4



Cancellarius

7° MEMORIAL di calcio a 7  
AVV. TOMMASO D'ANGELO  
AVV. ANTONIO DI LELLO

**AVVOCATI nel PALLONE**



GIORNO	DATA	ORA	CAMPO	Squadra	risultato	Squadra
<b>1ª giornata</b>						
LUNEDÌ	14.01.2019	21,00	GALILEI	PQM	1 - 2	JUS
MARTEDÌ	15.01.2019	21,00	BUON PASTORE	DEUS LEX MACHINA	0 - 9	CANCELLARIUS
MERCOLEDÌ	16.01.2019	21,00	BUON PASTORE	AGIUS	1 - 4	MOVIMENTO FORENSE
					Riposa	CONTRIBUTO UNIFICATO
<b>2ª giornata</b>						
LUNEDÌ	21.01.2019	21,00	GALILEI	CANCELLARIUS	2 - 0	PQM
MARTEDÌ	22.01.2019	21,00	BUON PASTORE	MOVIMENTO FORENSE	10 - 2	DEUS LEX MACHINA
MERCOLEDÌ	23.01.2019	21,00	BUON PASTORE	JUS	7 - 4	CONTRIBUTO UNIFICATO
					Riposa	AGIUS
<b>3ª giornata</b>						
LUNEDÌ	28.01.2019	21,00	GALILEI	PQM	1 - 2	MOVIMENTO FORENSE
MARTEDÌ	29.01.2019	21,00	BUON PASTORE	AGIUS	3 - 3	CONTRIBUTO UNIFICATO
MERCOLEDÌ	30.01.2019	21,00	BUON PASTORE	CANCELLARIUS	2 - 3	JUS
					Riposa	DEUS LEX MACHINA
<b>4ª giornata</b>						
LUNEDÌ	04.02.2019	21,00	GALILEI	JUS	2 - 0	AGIUS
MARTEDÌ	05.02.2019	21,00	BUON PASTORE	CONTRIBUTO UNIFICATO	7 - 1	DEUS LEX MACHINA
MERCOLEDÌ	06.02.2019	21,00	BUON PASTORE	MOVIMENTO FORENSE	1 - 3	CANCELLARIUS
					Riposa	PQM
<b>5ª giornata</b>						
LUNEDÌ	11.02.2019	21,00	GALILEI	MOVIMENTO FORENSE	1 - 4	JUS
MARTEDÌ	12.02.2019	21,00	BUON PASTORE	DEUS LEX MACHINA	3 - 2	AGIUS
MERCOLEDÌ	13.02.2019	21,00	BUON PASTORE	PQM	3 - 6	CONTRIBUTO UNIFICATO
					Riposa	CANCELLARIUS
<b>6ª giornata</b>						
LUNEDÌ	18.02.2019	21,00	GALILEI	AGIUS	10 - 2	PQM
MARTEDÌ	19.02.2019	21,00	BUON PASTORE	JUS	7 - 2	DEUS LEX MACHINA
MERCOLEDÌ	20.02.2019	21,00	BUON PASTORE	CONTRIBUTO UNIFICATO	4 - 3	CANCELLARIUS
					Riposa	MOVIMENTO FORENSE
<b>7ª giornata</b>						
GIOVEDÌ	06.03.2019	21,00	TRINACRIA	MOVIMENTO FORENSE	1 - 2	CONTRIBUTO UNIFICATO
MARTEDÌ	26.02.2019	21,00	BUON PASTORE	PQM	2 - 7	DEUS LEX MACHINA
MERCOLEDÌ	27.02.2019	21,00	BUON PASTORE	CANCELLARIUS	5 - 3	AGIUS
					Riposa	JUS
<b>8ª giornata</b>						
LUNEDÌ	04.03.2019	21,00	GALILEI	MOVIMENTO FORENSE	6 - 0	TAV
MARTEDÌ	05.03.2019	21,00	BUON PASTORE	CANCELLARIUS	4 - 1	DEUS LEX MACHINA
MERCOLEDÌ	06.03.2019	21,00	BUON PASTORE	JUS	8 - 5	PQM
					Riposa	CONTRIBUTO UNIFICATO
<b>9ª giornata</b>						
LUNEDÌ	11.03.2019	21,00	GALILEI	CONTRIBUTO UNIFICATO	4 - 2	JUS
MARTEDÌ	12.03.2019	21,00	BUON PASTORE	DEUS LEX MACHINA	3 - 9	MOVIMENTO FORENSE
MERCOLEDÌ	13.03.2019	21,00	BUON PASTORE	PQM	5 - 2	CANCELLARIUS
					Riposa	AGIUS
<b>10ª giornata</b>						
LUNEDÌ	18.03.2019	21,00	GALILEI	JUS	3 - 0	CANCELLARIUS
MARTEDÌ	19.03.2019	21,00	BUON PASTORE	CONTRIBUTO UNIFICATO	3 - 0	AGIUS
MERCOLEDÌ	20.03.2019	21,00	BUON PASTORE	MOVIMENTO FORENSE	5 - 5	PQM
					Riposa	DEUS LEX MACHINA
<b>11ª giornata</b>						
LUNEDÌ	25.03.2019	21,00	GALILEI	CANCELLARIUS		MOVIMENTO FORENSE
MARTEDÌ	26.03.2019	21,00	BUON PASTORE	DEUS LEX MACHINA		CONTRIBUTO UNIFICATO
MERCOLEDÌ	27.03.2019	21,00	BUON PASTORE	AGIUS		JUS
					Riposa	PQM
<b>12ª giornata</b>						
LUNEDÌ	01.04.2019	21,00	GALILEI	CONTRIBUTO UNIFICATO		PQM
MARTEDÌ	02.04.2019	21,00	BUON PASTORE	AGIUS		DEUS LEX MACHINA
MERCOLEDÌ	03.04.2019	21,00	BUON PASTORE	JUS		MOVIMENTO FORENSE
					Riposa	CANCELLARIUS
<b>13ª giornata</b>						
LUNEDÌ	08.04.2019	21,00	GALILEI	CANCELLARIUS		CONTRIBUTO UNIFICATO
MARTEDÌ	09.04.2019	21,00	BUON PASTORE	DEUS LEX MACHINA		JUS
MERCOLEDÌ	10.04.2019	21,00	BUON PASTORE	PQM		AGIUS
					Riposa	MOVIMENTO FORENSE
<b>14ª giornata</b>						
LUNEDÌ	15.04.2019	21,00	GALILEI	AGIUS		CANCELLARIUS
MARTEDÌ	16.04.2019	21,00	BUON PASTORE	DEUS LEX MACHINA		PQM
MERCOLEDÌ	17.04.2019	21,00	BUON PASTORE	CONTRIBUTO UNIFICATO		MOVIMENTO FORENSE
					Riposa	JUS
<b>PLAY OFF</b>						
LUNEDÌ	06.05.2019	21,00	GALILEI	3ª classificata		ACCESSO alle SEMIFINALI
MARTEDÌ	07.05.2019	21,00	BUON PASTORE	4ª classificata		6ª classificata
						5ª classificata
<b>Andata</b>						
LUNEDÌ	13.05.2019	21,00	GALILEI	1ª classificata		SEMIFINALI
MARTEDÌ	14.05.2019	21,00	BUON PASTORE	2ª classificata		4/5 classificata
						3/6 classificata
<b>Ritorno</b>						
LUNEDÌ	20.05.2019	21,00	GALILEI	2ª classificata		SEMIFINALI
MARTEDÌ	21.05.2019	21,00	BUON PASTORE	1ª classificata		3/6 classificata
						4/5 classificata
<b>FINALE</b>						
LUNEDÌ	27.05.2019	21,00	GALILEI			3/4 POSTO
<b>FINALE</b>						
MARTEDÌ	28.05.2019	21,00	BUON PASTORE			1/2 POSTO

## 7ª MEMORIAL AVV. TOMMASO D'ANGELO AVV. ANTONIO DI LELLO

### Classifica Marcatore

- 17 Passantino (*Contributo Unificato*)
- 15 Lombardo (*Jus*)
- 9 Aiello (*Jus*)
- 8 Pignatone (*Movimento Forense*);
- 7 Rancatore (*Deus Lex Machina*) - Montagliani (*Movimento Forense*) - Lo Bue M. (*PQM*);
- 6 Pace (*Movimento Forense*) - Leone (*Jus*) - Giudice (*Agius*) - De Luca (*Cancellarius*) - Pennino (*Cancellarius*) - Priola (*PQM*);
- 4 Governale (*Movimento Forense*) - Marranca (*Contributo Unificato*) - Corno (*Agius*) - Parisi (*Deus Lex Machina*) - Giampino (*Cancellarius*) - Scimone (*Cancellarius*) -
- 3 Spedale (*Jus*) - Priola (*PQM*) - Neri (*Deus Lex Machina*) - Geraci G. (*Deus Lex Machina*) - Nicolini (*Contributo Unificato*);
- 2 Greborio (*Cancellarius*) - Giacalone (*Cancellarius*) - Minutoli (*Cancellarius*) - Cacocciola (*Cancellarius*) - Cataldo (*Movimento Forense*) - Morici (*Movimento Forense*) - Rubino (*Contributo Unificato*) - Salerno (*Contributo Unificato*) - Gullo (*Contributo Unificato*) - Palma (*Agius*) - Cangialosi (*Agius*) - Caico (*Agius*) - Alleri (*Jus*) - Catalano (*PQM*) - Di Pisa (*PQM*);
- 1 Di Vita (*Cancellarius*) - Lombardo (*Cancellarius*) - Di Maria (*Contributo Unificato*) - Sciara (*Contributo Unificato*) - Bonomo (*Contributo Unificato*) - Pirrello (*Jus*) - Giustolisi (*Jus*) - Mancuso (*PQM*) - Lo Cascio (*PQM*) - D'angelo (*PQM*) - Mazza (*Movimento Forense*) - Margiotta (*Movimento Forense*) - Picciotto (*Deus Lex Machina*) - Geraci A. (*Deus Lex Machina*) - Falletta (*Agius*) - Campagna (*Agius*) - Abbate (*Agius*).



Jus



Movimento Forense

# IL FEMMINICIDIO: DALLA GENESI ALLA REALIZZAZIONE

« Paola Mirto

**P**urtroppo queste non sono le prime storie del genere che siamo costretti a sentire ed a leggere, ma sono i tristi epiloghi di vicende in cui il nostro sistema ha evidenziato tutte quelle imperfezioni, quelle “storture” che da operatori del diritto conosciamo bene e combattiamo ogni giorno. Oppure sono il risultato di quell’isolamento estremo, di quel silenzio assoluto in cui spesso – troppo spesso – le vittime si rifugiano senza riuscire a romperlo. Oggi io vorrei partire dalla fine per ricostruire l’inizio, per andare

qualche forma di violenza nella sua vita), né mi dilungherò in commenti ed elencazioni di articoli del codice penale, di leggi e riforme normative intervenute negli ultimi anni, ecc., desidero piuttosto condividere delle altre riflessioni.

La violenza di genere nasce di solito in famiglia o comunque dentro quelle relazioni affettive in cui per antonomasia ci spogliamo di ogni difesa, di qualsiasi scudo, e consegniamo all’altro le nostre debolezze ed insicurezze. È così che il maltrattante entra in pos-

cile affrancarsi (e non per mancanza di volontà, ma perché l’autostima viene tanto e così profondamente fiaccata, che non ne rimane nemmeno un briciolo, e la vittima crede di non meritare altro che quello che subisce). Le storie di cronaca che vengono raccontate dai mass media sono quelle in cui, appunto, l’epilogo è stato quello più cruento, e ne sono ulteriore testimonianza anche gli ultimi fatti (proprio quelli accaduti l’8 marzo, ma anche il tentato femminicidio di Vercelli, nello scorso mese di febbraio), si tratta

di vicende in cui nessuno ha realizzato quanto fosse difficile la situazione in cui viveva la vittima; forse ella non ha mai parlato con nessuno de quanto le acca-

deva (o forse non ne ha parlato con le persone giuste); i “tempi della giustizia” ed a volte anche il ragionevole scrupolo rispetto alle garanzie che il nostro ordinamento comunque prevede per l’indagato, non sono stati celeri quanto basta per garantire la sicurezza della donna. Quella è la fine, ma l’inizio? È possibile bloccare la spirale della violenza? Interromperla prima che si arrivi, appunto, al femminicidio come epilogo?

Le storie di violenza familiare sono – ovviamente – ben più numerose ed altrettanto terribili rispetto a quelle che poi si concludono così tragicamente.

## “ L’ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE ED IL LAVORO IN EQUIPE

a ritroso fino al momento in cui “comincia tutto” ed ha inizio la storia di violenze fisiche e psicologiche, di aggressioni, prevaricazioni, soprusi, che se non affrontata da tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, nel modo più adeguato, può effettivamente sfociare in tragedia.

Nel parlare di violenza di genere e del suo più disastroso epilogo, il femminicidio, si può rischiare di cadere nella retorica, di ripetere frasi fatte e nello sforzo di evitarlo, non scriverò di statistiche (peraltro spaventose, se ricordiamo che ogni tre giorni una donna viene uccisa e che almeno una donna su 5 ha subito una

sessu della chiave per abusare della sua vittima. La violenza fisica è la “parte facile” della questione: è quella di cui prima o poi qualcuno si accorge, o almeno comincia a sospettare; è quella che (a volte, e se la donna ha fatto ricorso alle cure del pronto soccorso) può anche essere provata. Ma la violenza psicologica è tutto un altro paio di maniche, è quella forma sottile, strisciante, di minaccia costante, di prevaricazione continua, di aggressività verbale che mina profondamente la considerazione che di sé ha la donna, riducendola veramente ad uno stato di sudditanza psicologica dal quale diventa estremamente diffi-

Quando si raccoglie la storia di maltrattamenti e violenze che una donna ha subito, spesso si scopre che nell'arco del tempo (anche parecchi anni), è accaduto che la vittima si sia rivolta alle forze dell'ordine, abbia chiesto aiuto e supporto a servizi in vario modo e con varie competenze, presenti sul territorio. Certamente, se e quando la donna si è rivolta alle forze dell'ordine o ai servizi, ha compiuto il primo significativo passo per uscire dal suo incubo e sottrarsi alla possibilità di una fine ben triste: con ciò non perché tutte le storie di maltrattamento implicano necessariamente un epilogo così definitivo come il femminicidio, quanto piuttosto perché la solitudine in cui viene confinata la vittima, le rende estremamente difficile trovare le risorse per sfuggire alla situazione in cui vive. Ed è qui che ritorno alla domanda: è possibile bloccare la spirale di violenza? Sì è possibile, ma la vittima da sola non può, non ne ha la forza. Anche perché, proprio per il nostro ruolo di operatori del diritto, sappiamo bene che nel momento in cui la donna decide veramente di spezzare le catene che la bloccano, andrà incontro ad un percorso sia in ambito civile (procedimento in materia di potestà presso il tribunale per i minorenni, spesso azionato d'ufficio a seguito delle denunce; procedimento di separazione o di affidamento dei figli; azioni di recupero del mantenimento non versato dall'ex; ecc.) che in ambito penale (procedimenti per lesioni, maltrattamenti in famiglia, violazione degli obblighi di assistenza familiare, stalking, ecc.) e metterà a dura prova la sua fiducia nella

giustizia (chi più di noi ha chiaro quanto possa essere percepito come ingiusto un provvedimento giudiziario e quanto possa sentirsi frustrato chi ottiene una risposta diversa da quella che si aspettava dal tribunale!).

Spesso e volentieri le donne che subiscono maltrattamenti e violenze, cominciano il difficile percorso di fuoriuscita dal loro incubo, ancor prima del momento in cui sporgono denuncia ed iniziano il procedimento volto alla separazione dal compagno, anzi a volte la determinazione vera e reale di porre fine a quella vita e di dire al mondo la propria condizione, nasce a seguito dell'inizio di un percorso di supporto, intanto di tipo psicologico, che viene offerto alle donne dai centri antiviolenza, in cui le operatrici (volontarie appositamente formate), accolgono le donne e si occupano primariamente di quella che viene definita "valutazione del rischio". È proprio quest'attività – la prima che va compiuta nell'accogliere la donna che si rivolge al centro – che può consentire di salvare una donna evitando un ennesimo catastrofico epilogo da cronaca nera.

Infatti, dal colloquio con la donna, le operatrici dei centri antiviolenza acquisiscono chiarezza di quale sia la situazione che ella (ed eventualmente i suoi figli) vivono nell'attualità del momento in cui si rivolge al centro, quale tipo di violenza ella abbia subito o subisca (fisica, psicologica, economica, ecc.), se vi sono segnali "predittivi" in astratto, di un comportamento esplosivo o violento. Può scattare così un passaggio, quello della "messa in sicurezza"

che può veramente fare la differenza, se ben eseguito, per la salvezza di un intero nucleo familiare (ed in questo caso mi riferisco proprio all'intero nucleo familiare, perché riuscire ad interrompere la violenza del partner e sottrarsi, significa offrire ai propri figli una lettura alternativa della realtà, in cui la violenza che hanno respirato fino ad allora è una maniera errata di relazionarsi con gli altri; significa poterli supportare psicologicamente per l'elaborazione dei traumi subiti a causa della violenza assistita o subita). Ma in questo passaggio, così come in genere, nel lavoro di supporto alle vittime di violenza, nell'accompagnarle nel loro percorso di "liberazione", è fondamentale l'interazione tra professionisti di vari settori e di diversa formazione, per sostenere a 360 gradi, donne che devono ricostruire da capo se stesse e la loro vita. Con questa consapevolezza, di cui ho sperimentato nel quotidiano la bontà, è nata la mia collaborazione con il Centro Antiviolenza Lia Pipitone: il fenomeno della violenza di genere, non può essere affrontato e gestito in solitudine, ma necessita di un approccio multidisciplinare che offra alla vittima un supporto psicologico ma non solo; giuridico, ma non solo; logistico – pratico, ma non solo. La violenza è una spirale dalla quale si può uscire, che non è necessariamente destinata a concludersi con il femminicidio, ma che va affrontata con un lavoro di équipe tra professionalità con diversa formazione, al fine di offrire un servizio ed un supporto più adeguato alle donne vittime ed ai loro figli.

# DIRITTI A FONDO... RESTIAMO UMANI?

## A dicembre saranno 71 anni dalla Dichiarazione dei Diritti Umani.

« Maria Vittoria Cerami

**I**l 10 dicembre del 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, riunita nel Palais de Chaillot di Parigi, approvò la Dichiarazione Universale dei diritti umani. Si tratta di una risoluzione (Risoluzione 217°) ossia di una serie di raccomandazioni non vincolanti per gli Stati firmatari: non sono, perciò previste sanzioni per chi le viola. Il documento è formato da trenta articoli ed è diventato, una fonte del diritto internazionale a tutela dei diritti umani.

Nonostante l'esistenza di dichiarazioni e forme di tutela a livello normativo, i diritti umani nel mondo sono gravemente calpestati, non rispettati e violati, non solo nei paesi cd. sottosviluppati.

Si assiste, inoltre, a un grave deterioramento della situazione in alcuni Paesi. «Dal Messico – dilaniato da violenza, corruzione e impunità – alle Filippine, dall'Egitto – in cui sparizione e tortura sono comuni “strumenti” di repressione – alla Turchia, dove ormai i giornalisti vengono incarcerati ogni giorno, anche nella civilissima Italia, i diritti umani delle donne, delle persone lgbt, delle minoranze etniche, dei rom, dei rifugiati sono ormai calpestati e violati sistematicamente.

In Libia per esempio, migranti, rifugiati e richiedenti asilo sono stati vittime di diffuse e sistematiche gravi violazioni dei diritti umani e abusi da parte delle guardie dei centri di detenzione ufficiali, della guardia costiera libica, dei trafficanti di esseri umani e dei gruppi armati. Alcuni sono stati detenuti dopo essere stati intercettati in mare dalla guardia costiera libica, mentre tentavano di attraversare il mar Mediterraneo per raggiungere l'Europa. È stato calcolato che circa 20.000 persone erano trattenute in Libia presso le strutture di detenzione amministrative dal dipartimento per la lotta alla migrazione irregolare (Directorate for Combating Illegal Migration – Dcim), che faceva riferimento al ministero dell'Interno del Gna. Queste persone sono state trattenute in drammatiche condizioni di sovraffollamento, senza accesso a cure mediche e a un'adeguata alimentazione ed erano sistematicamente sottoposte a tortura e altri maltrattamenti, compresa la violenza sessuale, duri pestaggi ed estorsioni; i dati emergono dal rapporto annuale di Amnesty International del 2017/2018.

Il mondo sta raccogliendo i terribili frutti della retorica intrisa d'odio che ha dominato nelle politiche di leader mondiali come al-Sisi, Duterte, Maduro, Putin, Trump e Xi.

Milioni di persone sono a rischio a causa delle loro spietate politiche.

La situazione non è migliore nel Medio Oriente e nell'Africa del Nord, inspiegabilmente direi, in ogni parte del mondo non si è immuni dalla violazione dei diritti umani. Giornalisti e difensori dei diritti umani sono finiti nel mirino della repressione messa in atto dai governi e l'espressione online è stata soggetta a rigidi controlli in vari paesi della regione. In alcuni paesi, gli attivisti della società civile sono riusciti a fermare l'ulteriore rafforzamento delle restrizioni alla libertà d'espressione. La libertà di religione e di culto è stata attaccata dai gruppi armati e dai governi.

Le battaglie dei movimenti per i diritti delle donne sono riuscite a ottenere la modifica di leggi che in alcuni paesi avevano ulteriormente radicato la discriminazione e la violenza contro le donne. Tuttavia, in tutta la regione le donne hanno continuato ad affrontare sistematiche discriminazioni nella legge e nella prassi e a non essere adeguatamente protette contro la violenza di genere. In alcuni paesi, le autorità hanno arrestato e perseguito penalmente persone a causa del loro reale o percepito orientamento sessuale e in molti le relazioni omosessuali consenzienti sono state ancora considerate un reato, in solo pochi casi punibile anche con la pena di morte.

Sono state imposte rigide restrizioni alle organizzazioni sindacali e i lavoratori migranti hanno continuato ad affrontare sfruttamento e abusi. Tuttavia, le riforme introdotte in un paio di paesi hanno garantito ai lavoratori migranti maggiori tutele.

I conflitti armati hanno avuto un impatto devastante sulla popolazione civile tormentata dalla guerra e sono stati caratterizzati da gravi violazioni, compreso l'uso di armi vietate, assedi illegali e attacchi deliberati contro civili e infrastrutture civili.

In molti paesi della regione sono state emesse condanne a morte e condotte centinaia di esecuzioni.

È persistita l'impunità per i crimini compiuti in passato così come per quelli attuali; tuttavia, sono stati compiuti alcuni passi in avanti per garantire l'accertamento della verità e della giustizia per le vittime.



*Eleanor Roosevelt e la Dichiarazione dei Diritti Umani*

Nei giorni scorsi in Italia, è arrivato il Presidente della Cina, XiJinping ed anche il capoluogo siciliano, si è fatto in quattro per ricevere il Presidente con tutti gli onori, dimenticando le sistematiche violazioni dei diritti umani che avvengono quotidianamente e sistematicamente in questo paese. Il presidente Mattarella ha invocato l'apertura di un dialogo sul tema e XiJinping ha risposto positivamente, quindi, attendiamo fiduciosi che tale dialogo possa portare i risultati sperati.

I dati non sono frutto di fantasia ma sono la sintesi del lavoro di ricerca e documentazione svolto da Amnesty International ; dati che non si possono di certo ignorare ed oltretutto colpiscono vari diritti umani. Solo per fare un breve cenno, circa la pena di morte, a marzo, il presidente della Corte suprema del popolo ha annunciato che negli ultimi 10 anni, da quando la Corte aveva riacquisito l'autorità di rivedere e approvare tutte le condanne a morte, la punizione capitale "era stata controllata strettamente e applicata con prudenza", soltanto "a un numero estremamente basso di criminali per reati estremamente gravi". Tuttavia, il governo ha continuato a nascondere la reale portata dell'uso della pena di morte, nonostante da più di 40 anni gli organi delle Nazioni Unite e la comunità internazionale avessero richiesto maggiori informazioni e nonostante gli impegni assunti dalle stesse autorità cinesi per una maggiore trasparenza del sistema di giustizia penale. Non va meglio per quanto riguarda la libertà di espressione: le persone di etnia tibetana hanno continuato a subire discrimi-

nazione e limitazioni ai loro diritti alla libertà di religione e credo, d'opinione e d'espressione, di riunione pacifica e di associazione. Nel corso dell'anno, nelle aree popolate da tibetani, almeno sei persone si sono date fuoco per protestare contro le politiche repressive, facendo salire a 152 il numero di auto-immolazioni di cui si ha notizia dal febbraio 2009. E per finire questa sintetica panoramica sulla violazione dei diritti umani, da chi scrive per anni impegnata come attivista di Amnesty International, uno sguardo all'Italia. L'Italia ha collaborato con autorità e attori non statali libici per limitare la migrazione irregolare attraverso il Mediterraneo centrale. Di conseguenza, rifugiati e migranti sono stati

sbarcati e sono rimasti intrappolati in Libia, dove hanno subito violazioni dei diritti umani e abusi.

I rom hanno continuato a essere sgomberati con la forza e segregati in campi dove le condizioni di vita erano al di sotto degli standard minimi. La Commissione europea non è riuscita a intraprendere azioni decisive contro l'Italia per la discriminazione contro i rom nell'accesso a un alloggio adeguato.

È stato introdotto il reato di tortura ma la nuova legge non ha soddisfatto tutti i requisiti richiesti dalla Convenzione contro la tortura.

A dicembre sono ben 71 le candeline della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, eppure si parla e si scrive di diritti umani che non sono poi così scontati e che paradossalmente, sanciti ovunque vengono costantemente violati, in ogni parte del nostro Pianeta. Ci attendono sfide senza precedenti di lotte, di vere e proprie battaglie per i diritti umani, una continua sfida senza precedenti, in anni in cui la rabbia, la paura e tanto altro sembrano allontanarci da quei "diritti universali", ma nulla può farci mai perdere la speranza che

l'unica soluzione sia far vincere sopra ogni cosa l'amore universale. Solo in questo caso parleremo senza un velo di tristezza e dolore di diritti violati e parleremo di una vera conquista; reale, concreta e non solo di diritti sulla "carta".


# INTERNET e MINORI

« Francesca Salvia

*Sommario: 1. - Gli strumenti di comunicazione del web accessibili dai minori: vantaggi cognitivi e rischi diseducativi; 2. - Interesse del minore ed esposizione ai delitti della rete; 3. - Rimedi legislativi e sanzioni per il contrasto alla pedopornografia; 4. - Cyberbullismo e tutela penale differenziata; 5. - Responsabilità genitoriale da omesso controllo e del provider. Bibliografia: T. MALDONATO, Memoria e conoscenza, sulle sorti del sapere nella prospettiva digitale, Milano, 2005; E. MENGONI, Delitti sessuali e pedofilia Milano, 2008, 211.*

variabili in relazione alle loro caratteristiche personali, ai bisogni soggettivi ed intersoggettivi, crescenti in misura proporzionale alla conoscenza e alla capacità di utilizzare le potenzialità offerte dal mezzo. Tali rischi vanno dal condizionamento reciproco, alle manie di protagonismo, al senso di onnipotenza, abbastanza frequente nei soggetti in età evolutiva, specie per chi ha maggiore padronanza del mezzo, alla possibilità di venire a contatto con malintenzionati i quali, dietro nickname di fantasia, falsi profili su community e social network adescano i minorenni

grazie ad Internet, fino ad arrivare alla creazione dei social network, servizi web che lo hanno reso un mezzo di comunicazione di massa. Il processo che in circa venti anni ha portato alla creazione dei social così come li conosciamo, si articola in tre fasi, nella prima i social network sono applicazioni web che offrono la possibilità di creare e di esplorare reti sociali chiuse, nella seconda si espandono le possibilità di gestione delle reti sociali, trasformandole da chiuse ad aperte, nella terza diventano vere e proprie App, programmi per computer in grado di funzionare anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet. E' così che nasce uno "spazio virtuale" in cui realizzare ed esibire un proprio profilo, creare una rete di altri utenti con cui comunicare, analizzare le caratteristiche della propria rete. A partire dal 2003 sono stati creati altri social network Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram i quali, pur essendo abbastanza diversi tra loro, si caratterizzano per avere permesso ai propri utenti una maggiore gestione della propria identità sociale attraverso l'integrazione con gli strumenti classici del Web 2.0. Il primo ad apparire in termini temporali è stato Facebook, diventato nel giro di pochi anni il più utilizzato al mondo, arrivando a superare per pagine visitate perfino Google, il cui successo consiste nell'aver creato un ecosistema digitale capace di coprire a trecento sessanta gradi i bisogni dell'utente, divenendo un centro aggregativo di relazioni, informazioni e servizi. Tale social nato dall'intuizione di uno studente dell'università di Harvard, Mark Zuckerberg, che ha creato, agli inizi dell'anno 2004, il sito TheFacebook (pensato solamente per essere la versione on line dell'annuario dell'Università dove includere i profili e le foto degli iscritti, a sup-



1. Gli strumenti di comunicazione del web accessibili dai minori: vantaggi cognitivi e rischi diseducativi Internet, universo sconfinato, ricchissimo di stimoli e di opportunità, per i ragazzi che possono, attraverso la rete dialogare, studiare, scaricare musica, video e immagini, tessere amicizie, se non usato correttamente nasconde insidie e rischi

al fine di abusarne. Posta tale premessa, appare a questo punto opportuno brevemente tracciare la storia dei social network che ha avuto origine con l'avvento del computer. 2 Tale strumento nato per eseguire calcoli sofisticati si è, con il tempo, trasformato da una macchina da scrivere avanzata ad uno strumento di comunicazione di massa,

porto di un gruppo chiuso), suscitò l'interesse di alcuni investitori, tra la metà del 2004 e l'inizio del 2006, che pensarono di lanciare e potenziare il servizio. Dal punto di vista strategico furono operate delle scelte ben precise ossia cambiare il nome in Facebook, aumentare progressivamente le opportunità relazionali ed espressive 3 <>, <>, ed <, consentire l'accesso a tutti gli utenti di Internet di età superiore ai 13 anni. Dopo aver raggiunto, nell'anno 2006, i 12 milioni di utenti Facebook ha iniziato ad attirare l'interesse delle grandi società di comunicazione riuscendo ad ottenere da Microsoft dei finanziamenti con i quali potenziarne lo sviluppo globale e quindi allargare le opportunità offerte dal social network: abbattere la barriera linguistica, sviluppare un insieme di procedure per realizzare applicazioni fruibili all'interno del social network, sviluppare un insieme di App utilizzabili per integrare siti esterni con il social network, attraverso i quali portare la propria identità Facebook all'esterno, sviluppare il così detto paradigma Open Graph, che consente di analizzare l'intenzione del soggetto attraverso l'analisi della sua rete e dei suoi gusti, (un ruolo cruciale in questo processo è la creazione del pulsante <> i like, che consente di diventare fan di un profilo pubblico o di un contenuto multimediale senza dover passare per il sito del social network e di condividere immediatamente questa informazione con la propria rete attraverso la fan page), realizzare la versione mobile del social network fruibile attraverso un App utilizzabile su qualsiasi telefono cellulare, l'invio di messaggi testuali e vocali senza dovere utilizzare i servizi a pagamento del proprio operatore telefonico (anno 2011), ricevere notifiche sul proprio telefono dai principali siti di informazione ed intrattenimento in relazione alle più svariate aree tematiche (tra cui: intrattenimento, cultura, business, divertimento, cibi, giochi). Twitter, il cui nome deriva dal verbo inglese to tweet ossia "cinguettare", è un mezzo che consente la diffusione di informazioni anche in contesti totalitari

o fortemente controllati, grazie ad un processo, definito retweeting, attraverso il quale un tweet (messaggio) può raggiungere immediatamente e contemporaneamente reti di migliaia di persone. In buona sostanza quando un follower (ricevente) riceve un messaggio dall'emittente (following) che vale la pena di diffondere alla propria rete può farlo semplicemente aggiungendo le lettere <> al messaggio originale. Inoltre, la possibilità di inviare messaggi mediante Sms ha trasformato Twitter in una specie di termometro sociale, in cui è possibile verificare in tempo reale i commenti degli utenti su eventi e situazioni. A facilitare questo processo 4 è la possibilità di indicizzare ogni messaggio con delle parole chiavi (hashtag) preceduta dal carattere cancelletto (#). Mentre nel 2006 solo Twitter consentiva di accedere ad un social network mediante il telefono cellulare, oggi tutti i social network lo rendono possibile. Tuttavia ciò non ha ridotto il successo di Twitter che ha recentemente superato i 300 milioni di utenti nel mondo ed ha creato una seconda App che consente di trasmettere video in tempo reale. Rispetto a Facebook, dove diventare amici significa avere degli "obblighi" nei confronti dell'altro, Twitter consente di graduare l'impegno relazionale: se voglio posso parlare di me o ascoltare quello che mi dice l'altro senza temere che questi si aspetti da me qualcosa in cambio. Instagram è invece una struttura a rete con contenuti prevalentemente visivi immagini e video- creato come App nell'ottobre del 2010 per scattare e condividere foto e autoritratti (selfie) con il proprio telefono cellulare. Nasce per soddisfare il bisogno del nativo digitale di fotografarsi e di condividere le proprie immagini. A caratterizzare Instagram è la presenza di numerosi filtri grafici, che possono essere facilmente utilizzati con le proprie foto per renderle comunicativamente più accattivanti. Oggi è possibile usare i filtri anche per realizzare e modificare brevi video della durata fra i 3 e i 15 secondi. Per l'estrema facilità d'uso Instagram è progressivamente diventato il social

network più amato dagli adolescenti, con una leggera maggioranza di utenti di sesso femminile. Un altro social network molto usato dagli adolescenti è WhatsApp nato nel 2009 come piattaforma di messaggistica istantanea. Principale caratteristica di questo mezzo è quella di consentire la conversazione sincrona, testuale ed eventualmente anche vocale tra più utenti contemporaneamente inclusi in una lista di persone predefinita. A trasformare WhatsApp in una rete sociale è stata la possibilità di creare gruppi chiusi di utenti in grado di condividere tra loro foto, video, collegamenti e messaggi senza che altri possano vedere ciò che stanno condividendo. Ma ciò che identifica in modo distintivo la rete è che si tratta di un mezzo di comunicazione sovranazionale e globale che ha imposto di riconsiderare il modo di 5 concepire la conoscenza e la comunicazione tra gli individui, modificando la società e molti aspetti della vita individuale; modificazioni che si caratterizzano diversamente negli adolescenti e soprattutto nei bambini, rispetto ai quali il cambiamento legato all'esperienza dei mezzi di comunicazione opera come una vera e propria <> ( T. MALDONATO, Memoria e conoscenza, sulle sorti del sapere nella prospettiva digitale, Milano, 2005). Le informazioni una volta messe in rete possono essere riprodotte, manipolate e trasmesse, divenendo impossibile ogni distinzione tra la copia e l'originale. Tale caratteristica fa di Internet un mezzo globalmente accessibile per la sua economicità nonché per la possibilità di comunicare con chiunque sia collegato ad esso ovunque si trovi fisicamente. Il navigatore può ricercare e combinare le informazioni in modo del tutto autonomo, ma può egli stesso creare dei contenuti da immettere in rete o reindirizzare materiale pervenutogli da terzi. Altra caratteristica peculiare della Rete è rappresentata da un certo anonimato di cui gli utenti possono eventualmente avvalersi. La tecnologia in Internet, infatti, essendo basata su informazioni digitate in un computer, consente di attribuirsi il nome che si

desidera ( c.d. “Nickname”) di assumere una nuova “identità digitale” o di rimanere anonimi. Più precisamente l’utente che accede ad Internet può darsi qualsiasi denominazione, posto che solo il provider che consente l’accesso può conoscere l’identità reale dell’utente medesimo. ( una interessante pronuncia della Suprema Corte ha sancito la rilevanza penale dell’identità virtuale ritenendo integrata la fattispecie di sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p. ad opera di un soggetto che aveva attivato un account di posta elettronica utilizzando l’identità di una terza persona al fine di intrattenere relazioni via Internet; cfr. Cass. Pen. Sez. V, 14.12.2007, n. 46674). Da quanto fin qui detto non vi è dubbio che la Rete è da considerare un mezzo di comunicazione del pensiero, come tale rientrando nell’alveo di cui all’art. 21 della Costituzione il quale, al contempo, individua dei limiti nell’esercizio di tale diritto, escludendo quelle forme di manifestazioni del pensiero incompatibili con il buon costume. 6

2. Interesse del minore ed esposizione ai delitti della rete La libera manifestazione del pensiero via Internet trova quindi dei limiti in ragione della tutela di superiori interessi, quali quelli dei minori, soggetti vulnerabili e in fase di formazione. In effetti, posto che il connubio comunicazione- tecnologia alimenta ed influenza la vita e la dimensione mentale, affettiva e sociale delle persone, appare quanto mai importante apprestare una particolare tutela nei confronti di detta categoria di individui che dai media traggono rilevanti elementi per costruire la propria identità. Le nuove tecnologie rappresentano per gli stessi, che hanno la possibilità, con un solo click del mouse, di comunicare con chiunque, da e verso qualunque luogo del pianeta, una eccezionale occasione di esperienza di formazione, informazione, svago, divertimento, interazione, creatività, crescita personale e sociale ma nel contempo una fonte di potenziali pericoli che ne potrebbero inficiare, irreversibilmente, il processo di crescita e di maturazione. Non può ignorarsi, infatti, che l’uso illecito di

tali tecnologie può rilevarsi, per gli stessi, estremamente pericoloso e perfino dannoso. (E. MENGONI, *Delitti sessuali e pedofilia* Milano, 2008, 211). La rete, infatti, proprio in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, quali la facilità dell’anonimato, la delocalizzazione e la trans nazionalità, rende più agevole la commissione di alcuni tipi di reati che vedono i minori come vittime e/o autori. Si tratta di reati che si manifestano come varianti di fattispecie criminose già presenti nella vita reale che vanno dalla pedofilia, alla pornografia, allo sfruttamento sessuale dei minori, al turismo sessuale, al bullismo. Non può negarsi però che con l’avvento dell’era telematica il fenomeno della pedofilia, seppure è un male antico e presente in tutte le epoche storiche, sta conoscendo una pubblicizzazione e una mercificazione senza precedenti per l’enorme quantità di materiale erotico e pornografico in circolazione sulla rete, anche per l’incremento della produzione amatoriale di pedopornografia. 7 Deve osservarsi ancora che i reati connessi allo sfruttamento sessuale dei minori on line, sono realizzati, nella maggior parte dei casi, da una pluralità di soggetti che rende ancora più difficile la loro individuazione. Spesso i bambini “avvicinati” dai pedofili si trovano fuori dal controllo dei genitori o degli adulti deputati alla loro vigilanza e non hanno la maturità sufficiente per percepire che si trovano in una situazione di pericolo, tale da rendere agevole per il pedofilo “trasferire” nella realtà l’abuso iniziato su Internet. Il pedofilo è in genere una persona piuttosto lucida con una scarsa percezione della gravità delle sue inclinazioni, con una buona capacità comunicativa e di intrattenere rapporti “epistolari” e conversazioni con il minore. I pedofili inoltre sono dei buoni conoscitori del mondo infantile ed adolescenziale e sanno quindi come e dove concentrare le loro energie per aumentare al massimo la possibilità di ottenere confidenze di utenti minori nella rete. La pedofilia telematica, rispetto a quella della “vita reale”, è ancora più subdola poiché si contraddistingue per

due fattori: il fattore organizzativo (costituzione di una rete di scambio di informazioni, esperienze e materiale pedopornografico, adescamento e sfruttamento sessuale dei minori, anche tramite organizzazioni criminali, turismo sessuale, incremento della produzione amatoriale di pedopornografia e dell’immissione di tale materiale in circolazione) ed il fattore individuale ( l’utente ha la possibilità di sperimentare con una certa facilità la propria perversione, anche nei casi in cui questa era vissuta a livello intrapsichico, di mantenere l’anonimato e di usufruire di una certa riservatezza, di entrare a far parte di circuiti di pedofili e di acquisire ogni tipo di informazione o materiale attinente al suo interessi, nonché di sfruttare a diversi ed illeciti fini le potenzialità tecnologiche offerte da internet, come, ad esempio, produrre pornografia virtuale al fine di sedurre e ridurre le inibizioni dei minori che sceglie come vittima). Tali crimini, rappresentano inaccettabili violazioni dei diritti fondamentali della persona ed in particolare l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini, costituiscono una delle più drammatiche forme di lesione e negazione dei principali loro diritti, poiché ogni 8 minore abusato e sfruttato sessualmente vede lesi i propri diritti alla libertà, alla sicurezza, all’istruzione, allo sviluppo, alla salute e qualche volta anche alla vita. 3. Rimedi legislativi e sanzioni per il contrasto alla pedopornografia La turpe condotta posta in essere dagli adescatori telematici non poteva non incontrare, anche in Italia, un puntuale argine normativo stante la sempre più crescente riprovazione sociale del fenomeno e la conseguente incisiva mobilitazione culturale. La legge 1 ottobre 2012 n. 172, ha ratificato la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, sottoscritta nel 2007 a Lanzarote (Spagna) e delineato due nuove fattispecie di reato: l’istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art.414-bis c.p.), e l’adescamento di minori ( art.609-undecies c.p.), altrimenti noto come child-groo-

ming, che indica, dal punto di vista letterale, “il gesto di accarezzare il pelo” che gli animali si scambiano per igiene o per affetto. Detta legge, oltre a prevedere, come detto, la ratifica della Convenzione e l’individuazione nel Ministero dell’Interno l’autorità nazionale responsabile in relazione alla registrazione e conservazione dei dati nazionali sulle persone condannate per reati sessuali, ad adeguare con alcune disposizioni l’Ordinamento interno, con l’inserimento, nel codice penale di nuovi delitti: istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (art. 414 bis c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies), ha modificato alcune fattispecie penali inasprendo le pene e aggiornando il regime delle circostanze aggravanti ed attenuanti dei delitti a sfondo sessuale in danno dei minori. Una disciplina penale specifica in materia di pedofilia è stata introdotta con la legge n.66 del 1996 e con la legge n. 269 del 1998, considerata legge –quadro in materia di pedofilia e sfruttamento sessuale dei minori. Successivamente la legge 6 febbraio 2006 n.38, che ha novellato la precedente ha previsto: 1) L’istituzione presso il servizio di Polizia Postale delle comunicazioni del Ministero dell’Interno di un Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet, con il compito di raccogliere, in un elenco costantemente aggiornato, tutte 9 le informazioni, provenienti dalla Polizia Giudiziaria e da altri soggetti, sui siti che diffondono tale tipo di materiale, sui relativi gestori, sui beneficiari dei pagamenti. I dati così raccolti vengono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine della predisposizione di un Piano Nazionale di contrasto e prevenzione alla pedofilia della relazione annuale al Parlamento; 2) l’obbligo per i fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica di comunicare al Centro i contratti con imprese o soggetti che diffondono materiale pedopornografico, ovviamente solo qualora il fornitore viene a conoscenza del contenuto di quanto trasmesso; il materiale oggetto di segnalazione deve essere con-

servato per 45 giorni. La violazione di tali disposizioni comporta l’applicazione, da parte del Ministero delle Comunicazioni (ora accorpato al Ministero dello Sviluppo Economico) di una sanzione pecuniaria; 3) l’obbligo per i fornitori di connettività alla rete, di utilizzare sistemi di filtraggio per impedire l’accesso ai siti, che diffondono materiale osceno, individuati dal Centro sulla base delle segnalazioni. Infine è stato istituzionalizzato l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, già attivato presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, con compiti di monitoraggio in merito all’attività svolta da tutte le pubbliche Amministrazioni per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di pedofilia. 4. Cyberbullismo e tutela penale differenziata Un cenno a parte merita il fenomeno sociale del Cyberbullismo, particolarmente diffuso tra gli adolescenti, consistente nel porre in atto atteggiamenti e comportamenti finalizzati ad offendere, spaventare, umiliare ed intimidire la vittima prescelta attraverso l’uso dei mezzi elettronici (posta elettronica, messaggi sms e mms, social network, messaggistica istantanea, blog, siti web ) che l’agente molestatore sa ben utilizzare per il proprio fine, che è quello, di ridicolarizzare la vittima designata, ritenuta “diversa” per aspetto fisico, orientamento sessuale o politico, timidezza e così via, senza però valutare quanto ciò può risultare nocivo per l’altra persona. 10 Rispetto al bullismo tradizionale, che di solito si consuma in luoghi e momenti specifici, ( contesto scolastico o luoghi di aggregazione) il cyberbullismo acquista caratteristiche proprie per la peculiarità delle modalità di realizzazione delle condotte “illecite”. In effetti non è così facile risalire al molestatore, specialmente quando questi si avvale della messaggistica istantanea o usa false generalità; a ciò si aggiunge inoltre l’assenza di limiti spazio temporali e la mancanza di freni inibitori nel cyberbullo, che forte dell’uso del mezzo elettronico dice o fa cose che nella “vita reale”, possibilmente, non

avrebbe mai fatto. Il fenomeno del cyberbullismo viene ricondotto alla fattispecie penale di cui all’art. 612 bis del codice penale rubricato “Atti Persecutori”, meglio conosciuto con il termine di stalking (ovvero dal termine anglosassone <>). Sempre più spesso la cronaca riporta casi di adolescenti vittime della violenza informatica che hanno deciso di togliersi la vita, incapaci di sopportare, da soli, il peso delle vessazioni e delle angherie subite dai coetanei. Detti comportamenti non possono lasciare indifferenti, poiché è ovvio che il bullismo in tutte le sue accezioni è una forma di devianza minorile e come tale è necessario ricercarne le responsabilità. 5. Responsabilità genitoriale e del provider Per regola generale, ai sensi dell’art. 2048 c.c. i genitori sono responsabili dei danni cagionati dai figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che scaturiscono da omessa o carente sorveglianza, sia riguardo agli illeciti riconducibili ad oggettive carenze educative e al mancato rispetto delle regole del vivere civile nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto opera. Come è noto l’art. 2048 c.c. è costruito in termini di presunzione di colpa dei genitori e dei soggetti ivi indicati, che può essere superata con la prova di avere adempiuto tutti i doveri ed esercitato tutti i poteri atti ad impedire l’illecita condotta del minore. Al riguardo la giurisprudenza è costante nell’affermare, in via generale, che non è sufficiente dimostrare che il genitore non abbia potuto materialmente impedire il fatto, perché commesso fuori la sua sfera di azione. 11 Occorre, infatti, che egli dimostri di avere svolto, nei riguardi del minore, una vigilanza adeguata alla sua età, al suo carattere, alla sua indole e di avergli impartito una educazione idonea in relazione alla sua personalità. In definitiva la responsabilità del genitore viene esclusa solo allorché lo stesso provi l’inevitabilità del fatto o l’esistenza di tutte le precauzioni volte ad impedirne il verificarsi. Con riferimento agli atti di cyberbullismo, il panorama giurisprudenziale sia di merito che di legittimità risulta limitato, in

quanto le pronunce in tema di responsabilità sono ancora poche. Degna di nota appare la sentenza n.18/2012 emessa dal Tribunale di Teramo che ha riguardato il caso di un gruppo di ragazzi che avevano creato un gruppo, su Facebook, denominato “Per tutti quelli che odiano L.C., anche lei minorenni, ove pubblicavano quotidianamente frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di una loro compagna della quale citavano pure le generalità. Nel corso del giudizio è emerso che tale meccanismo era stato innescato dalla stessa vittima che aveva in precedenza pubblicato sulla propria bacheca di Facebook una frase offensiva. Il Giudice di prime cure ha ritenuto raggiunta la prova positiva dell’inadempimento dei doveri, da parte dei genitori dei su citati minori, sul presupposto che l’onere educativo non consiste solo nella mera indicazione di regole, conoscenze o moduli di comportamento, bensì nel fornire alla prole gli strumenti indispensabili alla costruzione di relazioni umane effettivamente significative per la migliore realizzazione della loro personalità. A giudizio del Tribunale, inoltre, la responsabilità genitoriale non viene meno neppure con l’approssimarsi della maggiore età dei figli, poiché in tale periodo la personalità del minore adolescente è ancora fragile in quanto indefinita e per di più si trova in una fase della propria vita nella quale è incapace di dominare gli istinti. Il fatto che il comportamento ingiurioso dei minori sia proseguito sul web per ben tre giorni, secondo l’Organo giudicante, comportava che i genitori non avevano posto in essere le necessarie attività di verifica e di controllo sull’effettiva acquisizione dei valori educativi da parte dei figli. 12 Di particolare importanza, per la complessità e la novità delle questioni trattate, è la sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione sez. III penale 17.12.2013 del 3 febbraio 2014, n. 5107, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano che aveva assolto dei manager di Google per illecito trat-

tamento dei dati personali. Il Giudice di legittimità con questa importante pronuncia disegna i confini di responsabilità dell’host provider non solo in relazione alle questioni relative alla tutela della privacy, ma, più in generale, in ordine ai reati ipotizzabili dagli utenti della rete avvalendosi degli strumenti offerti dal provider stesso. Il processo è scaturito dalla nota vicenda relativa ad un video immesso, per la successiva diffusione a mezzo Internet, sul sito [www.video.google.it](http://www.video.google.it) raffigurante un ragazzo affetto dalla sindrome di Down che veniva preso in giro con frasi offensive e azioni vessatorie riferite al suo stato di salute da parte di altri soggetti minorenni, girato all’interno di un edificio scolastico. Per quel che qui rileva tre manager di Google, venivano originariamente imputati per non avere impedito il delitto di diffamazione nei confronti del minore e dell’associazione della quale faceva parte, verso la quale erano state pure profferite frasi ingiuriose, (art 40 cpv. e 595 c.p.) e per avere trattato illecitamente i dati personali attinenti la salute del ragazzo ripreso ( art. 167 D.Lgs. 196/2003, codice della privacy). Il giudice di primo grado ritenendo insussistente la diffamazione in capo agli imputati, li ha assolti per tale reato, stante che l’host provider non ha l’obbligo di impedire la commissione di reati da parte degli utenti; li ha ritenuti, invece, responsabili per l’illecito trattamento dei dati personali in violazione delle norme sulla privacy. La Corte di Appello di Milano in riforma della sentenza impugnata ha evidenziato che l’art 167 del d.lgs. n. 196 del 2003 non richiama il precedente art.13 e, dunque, non impone all’internet provider di rendere edotto l’utente circa l’esistenza e i contenuti della legislazione sulla privacy. La Suprema Corte con una motivazione esaustiva ed immune da vizi logicogiuridici ha escluso in radice “la configurabilità, sotto il profilo oggettivo, di una responsabilità penale dell’Internet host provider”...omissis “E ciò, a prescindere dall’ulteriore considerazione che la mancanza di una conoscenza, in capo al provider, del

dato sensibile contenuto nel video caricato dagli utenti sul suo sito e la mancanza di un obbligo generale di sorveglianza inducono ad escludere comunque la rappresentazione e la conseguente volizione da parte degli imputati del fatto tipico, costituito dall’abusivo trattamento di tale dato.” A questo punto considerato che l’uso adeguato di tale mezzo rappresenta una opportunità anche in termini di sperimentazione, potenziamento e responsabilizzazione dei ragazzi, i quali hanno la possibilità di modificare la loro esperienza e l’identità sociale in maniera diversa che nella realtà quotidiana (esse nella vita sono timido posso provare on line ad essere più aggressivo per vedere cosa succede, tanto se sono troppo aggressivo, posso tornare sui miei passi e provare di nuovo), ci si chiede come mai i social network attivano così tanti comportamenti disfunzionali. La risposta a tale domanda non è univoca. Come dimostrano diversi studi su questi temi, non potendosi riconoscere l’identità del soggetto si riduce il controllo sociale e quindi gli utenti tendono a comportarsi in maniera più disinibita, anche se nel caso di comportamenti aggressivi, l’anonimato è pertanto uno degli elementi che influenzano il soggetto. Spesso, dietro lo Stalking si cela la frustrazione per un bisogno insoddisfatto (Facchini 2015). Internet è comunque un patrimonio comune ed è importante che gli utenti si impegnino per renderlo sicuro e “pulito”, partendo dalla consapevolezza della natura ibrida di tale mezzo dalla quale discendono opportunità e vantaggi, insidie e pericoli. E’, comunque, vero che per tutelare i più piccoli, sono disponibili filtri e sistemi di parental control, strumenti importanti che da soli non bastano a salvaguardare i bambini dai rischi e da pericoli della rete, ma è altrettanto necessario, in questo mondo tecnologico in perenne evoluzione, promuovere attività di formazione e informazione per far sì che anche i genitori e gli insegnanti assumano un ruolo centrale nell’importante percorso di prevenzione a tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

# Vita da praticante

« Alessandra Fazio

**È** già passato un anno dalla prima volta in cui entrai in Tribunale nelle vesti di praticante avvocato. Un anno fatto di sogni, speranze, paure, insicurezze. Un anno fatto di realtà, quella realtà che non trovi sui libri; quella che nessuno ti racconta davvero.

Un miscuglio di emozioni diverse, che spesso ti destabilizzano. Niente è come lo avevi immaginato.

Curiosa e, al tempo stesso “impaurita” da ciò che mi aspettava, subito dopo la laurea, iniziai a mobilitarmi per la ricerca di un avvocato che fosse disposto a diventare il mio “Dominus”.

È così che inizia tutto. Un colloquio (che non dimenticherai mai per il resto della tua vita) con uno, due, tre, dieci avvocati. Se sei fortunata inizi subito, o, al massimo, dopo un’estenuante ricerca, ti presenti, ansiosa e quasi stanca, all’ennesimo colloquio sperando che sia la volta buona. L’ultimo colloquio va a buon fine. Ebbene, dopo aver concordato con il proprio “Dominus”, condizioni, tempi, orari e tutto il resto, entusiasta, ti rechi presso la segreteria per consegnare i documenti richiesti ai fini dell’iscrizione.

Emozione allo stato puro perché ti rendi conto che tutto ciò che hai sempre sognato sta iniziando a prendere forma; tutto ciò che sembrava così lontano, inizia a concretizzarsi. Dopo circa una settimana sei ufficialmente iscritto e capisci che, da quel preciso istante, anche tu fai parte di quella realtà. Finalmente! Ti senti un puntino minuscolo in un mondo che non conosci per nulla.

Percorri quei corridoi con lo sguardo sognante; ogni cosa attorno a te sembra irreali. Non vedi l’ora di tenere tra le mani il libretto e, soprattutto, il tesserino. Ogni volta che lo guarderai ti ricorderai di quanti sacrifici hai fatto per giungere fino a lì e di quanti altri dovrai, ancora, farne. Attendi con ansia di assistere alle prime udienze, alcune delle quali velocissime, altre interminabili. Lunghe attese, spostamenti continui tra un’aula e l’altra, udienze spesso rinviate, intere mattinate presso le diverse

cancellerie. Interi e lunghi fascicoli da leggere, atti da scrivere, ricevimenti in studio.

I primi atti di citazione, i decreti ingiuntivi, gli atti di appello. Se fai pratica presso un avvocato penalista, assisterai, a volte, ad udienze emotivamente pesanti e spesso, ti recherai dai “clienti” detenuti in carcere. Esperienze interessanti, che al di là di ciò che deciderai di fare dopo, ti resteranno impresse nella mente e nel cuore. Ti porrai due-mila domande; capirai il valore della libertà; capirai quanto sia importante difendere i diritti di una persona e quanto siano incomprensibili e non giudicabili certe situazioni. Ti chiederai se sei realmente disposto ad assistere chi commette azioni che pensavi, fino a poco prima, fossero intollerabili, nel rispetto di una legge che non sempre è come vorremmo che fosse.

Non vedi l’ora che passino velocemente quei 18 mesi che ti consentiranno di accedere all’esame di abilitazione. E, anche lì, ti sentirai piccolissimo, penserai di non farcela e ti chiederai se ne sia valsa la pena di tutto quello che hai fatto, sopportato, superato per arrivare fin qui. Ma, la risposta sarà sempre quella: *SI!* Ne è valsa e ne vale la pena. Sempre. Una volta ho letto che “Avvocati si nasce, non lo si diventa”.

Quanta verità in queste parole! La pratica forense tira fuori ciò che hai dentro, ti forma, ti fortifica, ti mette alla prova. Ci vogliono passione, dedizione, coraggio per realizzare ciò in cui si crede.

Sono queste le cose che ti consentiranno di andare avanti e continuare a crederci quando lo sconforto, per alcuni minuti, ore o giorni, prenderà il sopravvento. Non abbattersi mai: questo è il messaggio che voglio trasmettere a chi a breve inizierà questo percorso, a chi si sentirà inadatto a causa delle prime e normali insicurezze.

È il credere nelle cose che le rende possibili.

# Consiglio Ordine degli Avvocati Quadriennio 2019-2022

## **Presidente**

Avv. Giuseppe Di Stefano

## **Vice Presidente Vicario**

Avv. Cesare Faiella

## **Vice Presidente**

Avv. Simona Tarantino

## **Consigliere Segretario**

Avv. Antonio Gabriele Armetta

## **Consigliere Tesoriere**

Avv. Accursio Gallo

## **Consiglieri**

Avv. Maurizio Argento

Avv. Maria Ninfa Badalamenti

Avv. Mario Bellavista

Avv. Renato Catuogno

Avv. Filippo Costanza

Avv. Luisa De Giacomo

Avv. Barbara Giampino

Avv. Alessandro Gjomarkaj

Avv. Dario Greco

Avv. Giovanni Immordino

Avv. Luca Librizzi

Avv. Serena Lombardo

Avv. Ivana Mazzola

Avv. Valeria Minà

Avv. Caterina Mirto

Avv. Massimo Motisi

Avv. Carla Randi

Avv. Antonio Rizzuto

Avv. Giuseppe Siino

Avv. Luciano Termini

## Commissioni Consiglio Ordine degli Avvocati di Palermo

### **Diritto Tributario**

**Resp. Gallo** - Catuogno

### **Diritto Civile**

**Resp. Argento** - Mirto - Rizzuto - Randi - Catuogno - Mazzola  
Termini - Lombardo

### **Diritto Penale**

**Resp. Faiella** - Giampino - Motisi - Minà - Librizzi - Termini  
Bellavista

### **Rapporto con la P.I.**

**Resp. Motisi** - Catuogno - Rizzuto - Badalamenti - Greco

### **Comunicazione**

(Sito / Informatizzazione / Rivista Online)

**Resp. Greco** - Lombardo - Costanza - Tarantino - Immondino  
Siino

### **Pari Opportunità e Solidarietà Sociale**

**Resp. Badalamenti** - Mirto - Mazzola - Lombardo - Gjomarkaj

### **Difesa d'Ufficio**

**Resp. Giampino** - Minà - Motisi - Librizzi

### **Arbitrato**

**Resp. Termini** - Minà - Argento - Gjomarkaj

### **Attività Culturali, Artistiche e Biblioteca**

**Resp. Bellavista** - Badalamenti - Costanza - De Giacomo - Mirto  
Greco

### **Gratuito Patrocinio**

**Resp. De Giacomo** - Tarantino - Rizzuto - Siino - Costanza  
Termini - Bellavista - Mazzola - Minà - Librizzi - Motisi - Greco

### **Accesso**

**Resp. Tarantino** - Greco - Rizzuto - De Giacomo - Immordino  
Costanza - Siino

### **Parcelle**

**Resp. Catuogno** - Tarantino - De Giacomo - Giampino - Siino  
Termini - Randi

### **Mediazione (Organismo di Mediazione Forense)**

**Resp. Costanza** - De Giacomo - Siino - Gjomarkaj - Catuogno

### **O.C.C. (Organismo di C.C.)**

**Resp. Gjomarkaj** - Greco - Mazzola

### **Formazione**

**Resp. Lombardo** - Mirto - Giampino - Badalamenti - Immordino  
Minà - Librizzi - Mazzola - Randi

### **Centro Studi**

**Resp. Mirto**

### **Scuola (Direttore) Randi**

**Direttivo:** Immordino - Giampino - Argento

### **Diritto Amministrativo e Corte dei Conti**

**Resp. Immordino** - Bellavista - Argento



## **NOTIZIARIO**

dell'Ordine degli Avvocati  
di Palermo

Piazza V.E. Orlando  
Palazzo di Giustizia  
90138 Palermo  
Tel. 091 331401 - 091 589746  
[www.avvocatipalermo.it](http://www.avvocatipalermo.it)